

1051

1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

SERVIZIO DEI RAPPORTI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
UFFICIO ORGANISMI COMUNITARI

DOCUMENTI COMUNITARI

n. 22

CONSIGLIO EUROPEO

Santa Maria da Feira, 19 e 20 giugno 2000

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA E RELAZIONE DELLA PRESIDENZA SULLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA SULLA RIFORMA ISTITUZIONALE

On. Sen.
Francesco DE MARTINO
SEDE

Giugno 2000

2

**SERVIZIO DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI**

Direttore: cons. Gaetano Scuderi

Segreteria: tel. 2826 - 2883

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi comunitari

Fax. 06 6706 3677

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio:

Dott. Marco D'Agostini

tel. 2891

*Segreteria della Giunta per gli affari
delle Comunità europee*

Segretario parlamentare di amministrazione documentarista:

Dott. Luca Briasco

tel. 3581

Coadiutori parlamentari:

Sig.a Annamaria Pulone

- Coadiutore parlamentare capo

tel. 2883

Sig.a Antonia Salera

- Coadiutore parlamentare capo

tel. 3414

Sig.a Silvia Ferrella

- Coadiutore parlamentare

tel. 2873

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI
COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

UFFICIO DEI RAPPORTI CON GLI
ORGANISMI COMUNITARI

INDICE

Conclusioni della Presidente	Pag.	1
Relazione della Presidenza sulla Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale	"	57

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

CONSIGLIO EUROPEO DI SANTA MARIA DA FEIRA 19 E 20 GIUGNO 2000

1. Il Consiglio europeo si è riunito a Santa Maria da Feira il 19 e 20 giugno. All'inizio dei lavori il Consiglio europeo e la Presidente del Parlamento europeo, Signora Nicole Fontaine, hanno proceduto ad uno scambio di vedute sui principali temi in discussione.

I. PREPARARE IL FUTURO

2. Sullo sfondo del nuovo dibattito pubblico sul futuro dell'Unione europea e dell'interesse suscitato da quest'ultimo, il Consiglio europeo ha preso una serie di importanti misure in vista delle sfide che si troverà ad affrontare nell'immediato futuro.

A. Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale

3. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Presidenza sulla Conferenza intergovernativa ed esprime la sua soddisfazione al riguardo. La relazione della Presidenza illustra gli importanti progressi compiuti dalla Conferenza nell'esame di modifiche del trattato atte a far sì che l'Unione, dopo l'allargamento, continui a disporre di istituzioni efficienti, legittime e correttamente funzionanti. Il Consiglio europeo ritiene in particolare che le disposizioni relative ad una più stretta cooperazione introdotte nel trattato di Amsterdam debbano essere oggetto dei futuri lavori della Conferenza, rispettando al tempo stesso l'esigenza di coerenza e di solidarietà in un'Unione allargata. La Conferenza può procedere su solide basi, al fine di pervenire ad un accordo globale nel mese di dicembre, conformemente al calendario stabilito dai Consigli europei di Colonia e di Helsinki.

B. Carta dei diritti fondamentali

4. Il Consiglio europeo ha porto le sue vive condoglianze al Signor Roman Herzog ed ha espresso apprezzamento per il suo preziosissimo contributo personale ai lavori della Convenzione.

Il sig. Ignacio Mendez de Vigo, Vicepresidente della Convenzione incaricata di redigere un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha illustrato al Consiglio europeo il lavoro svolto.

5. La Convenzione è esortata a proseguire i lavori secondo il calendario stabilito nel mandato definito dal Consiglio europeo di Colonia al fine di presentare un progetto di documento prima del Consiglio europeo dell'ottobre 2000.

C. Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa

6. Il Consiglio europeo ribadisce il proprio impegno per la definizione di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa in grado di potenziare l'azione esterna dell'Unione mediante lo sviluppo di una capacità militare, nonché di una capacità civile di gestione delle crisi, nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

7. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la relazione della Presidenza, approvata dal Consiglio, dal titolo "Rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa" e i documenti ad essa connessi (cfr. allegato I). Sono stati compiuti progressi soddisfacenti nell'attuazione del mandato di Helsinki per quanto riguarda gli aspetti sia militari che civili della gestione della crisi. A tale proposito il Consiglio europeo prende atto della progressiva evoluzione del Comitato politico e di sicurezza ad interim e degli organi militari ad interim istituiti a Helsinki.

8. Il miglioramento delle capacità militari europee continua ad essere essenziale per la credibilità e l'efficacia della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. Il Consiglio europeo è fermamente deciso a raggiungere gli obiettivi primari nel 2003, come convenuto a Helsinki. In tale ambito resta in attesa della Conferenza sugli impegni in materia di capacità che si terrà nei prossimi mesi dell'anno in corso e in cui gli Stati membri assumeranno impegni nazionali iniziali, nonché della creazione di un meccanismo di revisione atto a misurare i progressi compiuti nella realizzazione di tali obiettivi. Saranno assicurati la necessaria trasparenza e il dialogo tra l'Unione e la NATO e verrà chiesta la consulenza della NATO sui requisiti per gli obiettivi delle capacità.

9. Sono stati individuati principi e modalità concernenti disposizioni atte a consentire ai membri europei della NATO non appartenenti all'Unione europea e ad altri candidati all'adesione all'UE di contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dell'Unione europea. Sono stati altresì definiti principi relativi alla consultazione con la NATO su questioni militari e modalità per lo sviluppo delle relazioni UE-NATO in quattro settori: questioni relative alla sicurezza, obiettivi delle capacità, modalità atte a consentire all'UE di accedere ai mezzi NATO e definizione di regimi permanenti di consultazione.

10. Il Consiglio europeo invita tutti i paesi terzi partner a presentare contributi per il miglioramento delle capacità europee. Il Consiglio europeo accoglie con compiacimento le offerte della Turchia, della Norvegia, della Polonia e della Repubblica ceca, che ampliaranno la gamma di capacità disponibili per operazioni dirette dall'UE.

11. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per l'istituzione e per la prima riunione del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi, nonché per l'individuazione di settori prioritari relativi ad obiettivi nell'ambito degli aspetti civili della gestione delle crisi e per la definizione di obiettivi

specifici in materia di capacità di polizia civile. A tale proposito gli Stati membri, collaborando su base volontaria, si sono impegnati a poter fornire entro il 2003 fino a 5000 agenti di polizia per le missioni internazionali nel contesto dell'intera gamma delle operazioni di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi. Gli Stati membri si sono altresì impegnati a poter reperire e dispiegare entro 30 giorni fino a 1000 agenti di polizia. Il Consiglio europeo esprime inoltre soddisfazione per la volontà, espressa dalla Commissione, di contribuire alla gestione civile delle crisi nell'ambito della sua sfera di azione.

12. Il Consiglio europeo sottolinea che l'Unione, nel suo approccio alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, è determinata ad assumersi pienamente le responsabilità, richiamate al Vertice di Helsinki, previste dai compiti di Petersberg. Invita la futura Presidenza, assieme al Segretario Generale/Alto Rappresentante, a proseguire i lavori nell'ambito del Consiglio (Affari generali), conformemente ai mandati menzionati nella relazione della Presidenza, ed a presentare una relazione generale della Presidenza al Consiglio europeo di Nizza. Le strutture politiche e militari permanenti dovrebbero essere create quanto prima dopo il Consiglio europeo di Nizza.

D. Allargamento

13. Il Consiglio europeo ribadisce che il processo di allargamento è prioritario per l'Unione e osserva con soddisfazione i considerevoli progressi compiuti nei negoziati dopo il Consiglio europeo di Helsinki (*cf. allegato II*). In particolare esprime compiacimento per l'avvio dei negoziati di adesione con Malta, Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania e Bulgaria e per i primi risultati concreti già raggiunti. Ad opinione del Consiglio europeo, negoziati relativi a tutti i settori dell'acquis dovrebbero poter essere avviati con i più avanzati di questi paesi candidati il più presto possibile nel corso del 2001.

14. Il Consiglio europeo si compiace inoltre che tutti i settori dell'acquis, escluse le "istituzioni", siano stati ora aperti ai negoziati con Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica Ceca e Slovenia. Esso ha anche preso atto che in numerosi settori su cui già sono in corso negoziati sono stati compiuti importanti progressi.

15. Il Consiglio europeo ribadisce l'impegno dell'Unione a conservare la forza dinamica del processo di adesione. Tutti i candidati continueranno ad essere giudicati in base ai propri meriti. Conformemente al principio di differenziazione, è possibile per i candidati mettersi al passo dei paesi che hanno iniziato i rispettivi negoziati in una fase precedente.

16. Oltre che dalla individuazione di soluzioni alle questioni oggetto di negoziato, il Consiglio europeo rammenta che i progressi dei negoziati dipendono dall'integrazione dell'acquis nella legislazione nazionale da parte dei paesi candidati e soprattutto dalla loro capacità di attuarlo ed applicarlo con efficacia. Benché siano stati già compiuti progressi, ciò richiede da parte dei paesi candidati notevoli sforzi per proseguire le riforme interne, in particolare attraverso il consolidamento delle loro strutture amministrative e giudiziarie. L'Unione controllerà attentamente le prestazioni dei paesi candidati. A tal fine la Commissione è invitata a riferire al Consiglio in merito alle conclusioni da essa raggiunte. Il Consiglio europeo di Nizza riesaminerà i progressi compiuti nell'allargamento e valuterà come portare avanti il processo di adesione.

17. Per quanto riguarda la Turchia, il Consiglio europeo prende nota delle iniziative intraprese da tale paese candidato per soddisfare i criteri relativi all'adesione. Conformemente alle conclusioni del Vertice di Helsinki, il

Consiglio europeo resta in attesa di concreti progressi, in particolare in materia di diritti dell'uomo, Stato di diritto e sistema giudiziario. La Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione in merito ai progressi compiuti nella preparazione del processo di vaglio dell'acquis con la Turchia. La Commissione è altresì invitata, alla luce di quanto sopra, a presentare quanto prima proposte per una struttura finanziaria individuale di assistenza alla Turchia e per il partenariato per l'adesione.

18. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di assicurare un costante sostegno all'allargamento e la necessità, a tal fine, di fornire ugualmente adeguate informazioni al grande pubblico degli Stati membri e dei paesi candidati.

II. OCCUPAZIONE, RIFORME ECONOMICHE E COESIONE SOCIALE - SEGUITO DEL CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA

19. La strategia di Lisbona, ora pienamente avviata, è alla base di tutte le iniziative comunitarie in materia di occupazione, innovazione, riforme economiche e coesione sociale. In tutti i settori contemplati dalla strategia si registrano già risultati sostanziali.

20. Il consesso ad alto livello tra le parti sociali, le istituzioni dell'Unione, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti si è riunito a Bruxelles il 15 giugno. Ha confermato l'esistenza di un alto livello di consenso sulla strategia di Lisbona, ha individuato i possibili contributi dei vari attori, ciascuno nella sua sfera di azione, e ha dimostrato l'importanza di un dibattito politico, una concertazione sociale ed un dialogo sociale di ampio respiro. Più in particolare il Consiglio europeo accoglie con favore la dichiarazione congiunta presentata dalle parti sociali, che delinea posizioni costruttive concernenti il lavoro temporaneo, il telelavoro, la formazione permanente e disposizioni relative al monitoraggio congiunto del cambiamento industriale.

21. Il carattere dinamico dell'applicazione della strategia deve essere sostenuto dalla definizione delle successive misure prioritarie qui di seguito illustrate.

A. Preparazione della transizione verso un'economia competitiva, dinamica e basata sulla conoscenza

Piano d'azione eEurope

22. Il Consiglio europeo approva il piano d'azione globale eEurope 2002 e chiede alle istituzioni, agli Stati membri e a tutti gli altri attori di assicurarne la piena e tempestiva attuazione entro il 2002 e di elaborare prospettive a più lungo termine per un'economia basata sulla conoscenza che incoraggi l'inclusione nella società dell'informazione e colmi il divario derivante dall'analfabetismo digitale. Come priorità a breve termine, dovrebbero essere adottate le misure necessarie per ridurre i costi di accesso ad Internet attraverso l'accesso disaggregato alla rete locale. La Commissione dovrebbe presentare al Consiglio europeo di Nizza, e successivamente a scadenza regolare, una relazione sui progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione. Il Consiglio europeo rammenta l'importanza strategica del progetto Galileo e dell'adozione di una decisione al riguardo entro la fine del 2000.

Creazione di uno spazio europeo della ricerca

23. Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la risoluzione del Consiglio (Ricerca) e l'impegno a sviluppare celermente uno spazio europeo della ricerca, in particolare attraverso l'individuazione di criteri per l'analisi comparativa delle politiche in materia di ricerca, la definizione delle fasi e delle scadenze per la creazione, entro il 2001, di un repertorio dell'eccellenza scientifica e tecnologica in Europa, l'impegno per la creazione di una rete di programmi di ricerca nazionali ed europei, nonché l'assunzione di iniziative miranti all'interconnessione ad altissima velocità delle reti elettroniche nazionali a fini di ricerca. Facendo seguito alle conclusioni dell'ultimo Vertice USA-UE, la Commissione è invitata a proseguire attivamente il dialogo con le autorità statunitensi al fine di istituire un collegamento transatlantico a larga banda permanente ed imparziale tra i centri di ricerca e di istruzione europei e statunitensi.

Carta europea per le piccole imprese e nuovo quadro per la politica delle imprese

24. Il Consiglio europeo si compiace della recente adozione della Carta europea per le piccole imprese (cfr. allegato III) e sottolinea l'importanza delle piccole imprese e dei piccoli imprenditori per la crescita, la competitività e l'occupazione nell'Unione. Esso ne richiede la piena attuazione quale parte di un quadro globale per la politica delle imprese in corso di preparazione. Detto quadro globale sta progredendo sulla scorta del programma di lavoro per la politica a favore delle imprese 2000-2005 proposto dalla Commissione, delle proposte per l'analisi comparata della politica delle imprese, nonché del proposto programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità 2001-2005. Entro la fine del 2000 dovranno essere raggiunti i primi risultati in tale settore.

Completamento del mercato interno

25. Il Consiglio europeo approva l'orientamento generale contenuto nella comunicazione della Commissione sulla revisione della strategia per il mercato interno quale utile base per pianificare il lavoro. È necessario un quadro coerente per sviluppare il mercato interno allineando le future revisioni della strategia della Commissione al processo di riforme economiche avviato a Cardiff, affinché i Consigli europei di primavera possano valutare appieno i progressi compiuti.

26. Sono già stati compiuti passi importanti verso il completamento del mercato interno.

- È stata adottata la direttiva sul commercio elettronico ed è stato raggiunto l'accordo sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi;
- nell'ambito del piano d'azione per i servizi finanziari, è stato raggiunto un accordo politico su posizioni comuni concernenti le offerte pubbliche di acquisto, la liquidazione e il risanamento degli enti creditizi e delle compagnie di assicurazione; inoltre è appena stata adottata la direttiva sulla moneta elettronica;
- la Commissione ha presentato proposte riguardanti nuove norme per gli appalti pubblici e per la prossima fase della liberalizzazione postale; tra breve presenterà ulteriori proposte concernenti la riforma del settore delle telecomunicazioni, il brevetto comunitario e il modello di utilità.

27. Occorre adesso proseguire i lavori su altri aspetti. La Commissione è pertanto :

- invitata a presentare entro il marzo 2001 una relazione sull'evoluzione dei mercati dell'energia, conformemente alla strategia di Lisbona;
- esortata a proseguire i lavori del Gruppo ad alto livello sulla creazione di un cielo unico europeo, al fine di presentare una relazione finale entro il primo semestre del 2001 in vista della presentazione di adeguate proposte.

28. Il Consiglio europeo ha sottolineato che in un mercato interno dinamico occorre tener conto dell'importanza e dell'interesse dei servizi pubblici di utilità generale. A tale proposito ha chiesto nuovamente alla Commissione di aggiornare la sua comunicazione del 1966 sui servizi pubblici di interesse generale. Attende la presentazione della comunicazione aggiornata al più tardi nella sua prossima riunione a Biarritz.

29. Il Consiglio ed il Parlamento europeo sono invitati ad accelerare i lavori relativi alla direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite e alla direttiva OICVM. La Commissione è invitata a presentare proposte relative ad un'autorizzazione unica per gli emittenti (direttiva "Prospectus"), una nuova strategia contabile intesa a migliorare la comparabilità degli stati finanziari delle società quotate in borsa, nonché misure volte a promuovere la fiducia dei consumatori nel settore dei servizi finanziari, compresi la vendita a distanza e il commercio elettronico.

30. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la rapida attuazione da parte della Banca europea per gli investimenti dell'"Iniziativa Innovazione 2000" e il suo contributo allo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e della coesione sociale. Esso invita la Banca a proseguire i suoi sforzi in cooperazione con le autorità nazionali e regionali, la comunità finanziaria e la Commissione.

31. Il Consiglio europeo pone in rilievo il ruolo delle amministrazioni pubbliche, dell'attività amministrativa e di una migliore normativa per la promozione della competitività dell'Unione e degli Stati membri, contribuendo così alla crescita economica ed alle opportunità occupazionali. Il Consiglio europeo incoraggia gli Stati membri a riesaminare la qualità e le prestazioni dell'amministrazione pubblica in vista della definizione di un sistema europeo di analisi comparativa e di migliori prassi.

B. Modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle persone e creando uno stato sociale attivo

Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi

32. Il Consiglio europeo si compiace della comunicazione della Commissione sull'iniziativa "eLearning" e appoggia gli orientamenti del Consiglio sulle sfide e sugli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione nella società conoscitiva. Essi forniscono un quadro per la preparazione di una relazione più ampia sull'istruzione da presentare al Consiglio europeo nella primavera del 2001, nonché un metodo per migliorare il contributo delle politiche in materia di istruzione al processo di Lussemburgo.

33. La formazione permanente è essenziale per lo sviluppo della cittadinanza, la coesione sociale e l'occupazione. Gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione sono invitati, ciascuno nelle rispettive aree di competenza, ad individuare strategie coerenti e misure pratiche al fine di favorire la formazione permanente per tutti, promuovere il coinvolgimento delle parti sociali, sfruttare appieno il potenziale dei finanziamenti pubblici e privati e rendere l'istruzione superiore più accessibile ad un maggior numero di persone nell'ambito della strategia della formazione permanente.

Sviluppo di una politica attiva dell'occupazione

34. Le attuali prospettive di occupazione nell'Unione sono sostanzialmente migliorate. Gli sforzi per rafforzare ulteriormente la strategia europea per l'occupazione mediante la revisione di medio termine del processo di Lussemburgo devono costituire la base della revisione degli orientamenti in materia di occupazione per il 2001. In tale contesto le parti sociali sono invitate a svolgere un ruolo più importante nel definire, attuare e valutare gli orientamenti in materia di occupazione che da esse dipendono, concentrandosi in particolare sulla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, sulla formazione permanente, e sull'aumento del tasso di occupazione, in particolare per quanto riguarda le donne.

Modernizzare la protezione sociale, promuovere l'inclusione sociale

35. In tale settore è già stata identificata una serie di priorità:

- per quanto riguarda l'evoluzione futura della protezione sociale, occorre riservare particolare attenzione alla sostenibilità dei regimi pensionistici mediante la definizione di due linee d'azione volte a migliorare le capacità di previsione delle tendenze future e ad ottenere informazioni approfondite sulle strategie di riforma attuali o previste dei regimi pensionistici nazionali;
- riguardo alla promozione dell'inclusione sociale occorre definire un quadro con obiettivi appropriati per valutare l'impatto delle politiche sociali applicate negli Stati membri, nonché indicatori da adottare come riferimenti comuni nella lotta contro l'esclusione sociale e l'eliminazione della povertà.

36. Lo sviluppo e il monitoraggio sistematico dei lavori su tali questioni a livello della Comunità saranno migliorati grazie alla recente istituzione del Comitato per la protezione sociale, ad un dibattito continuo su tali questioni, nonché incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri mediante un metodo aperto di coordinamento che abbinati piani d'azione nazionali e un programma comunitario di lotta contro l'esclusione sociale. Su quest'ultimo punto il Consiglio è invitato ad adottare rapidamente le recenti proposte della Commissione relative a tale programma. Occorre inoltre coinvolgere adeguatamente le parti sociali nei lavori in corso. Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona hanno rivolto un particolare appello al senso di responsabilità sociale delle imprese. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione del seguito che è stato riservato a tale appello e si compiace dell'avvio del processo di creazione di una rete per un dialogo europeo inteso a incoraggiare il senso di responsabilità sociale delle imprese. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione del recente accordo politico raggiunto in sede di Consiglio su una direttiva che stabilisce un quadro giuridico per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica.

L'agenda sociale europea

37. Il progetto di agenda sociale europea proposto dalla Commissione fornirà un quadro pluriennale di azione in materia sociale. Il Consiglio è invitato ad esaminare l'Agenda con la massima urgenza in modo da consentirne l'adozione al Consiglio europeo di Nizza.

C. Migliorare i metodi di lavoro

38. L'attuazione, il monitoraggio dei progressi ed il follow-up della strategia di Lisbona si svolgeranno nell'ambito del quadro istituzionale esistente e saranno consolidati mediante:

- il miglioramento del coordinamento tra le varie composizioni del Consiglio e la garanzia di una stretta cooperazione tra la Presidenza del Consiglio e la Commissione, sotto la guida generale del Consiglio

11

europeo, conformemente alle raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo di Helsinki;

- lo sviluppo ed il miglioramento da un punto di vista metodologico del metodo aperto di coordinamento ove opportuno nel quadro del Consiglio come uno dei possibili strumenti da utilizzare in settori politici quali: la società dell'informazione, la ricerca, l'innovazione, la politica delle imprese, le riforme economiche, l'istruzione, l'occupazione e l'inclusione sociale;

- la presentazione entro la fine di settembre di una relazione della Commissione sull'approccio proposto in materia di indicatori e parametri di riferimento, di cui avvalersi sia per l'elaborazione di politiche specifiche, sia per l'elaborazione della relazione di sintesi da presentare al Consiglio europeo di primavera, per garantire la necessaria coerenza ed una presentazione uniforme.

D. Consiglio europeo di primavera

39. Il Consiglio europeo auspica di tenere a Stoccolma all'inizio del 2001 la sua prima riunione regolare di primavera sulla politica e sulla strategia in materia economica e sociale, sulla base della relazione di sintesi che la Commissione presenterà annualmente e tenendo conto dei contributi delle varie composizioni del Consiglio. Le parti sociali devono anch'esse avere l'opportunità di sollevare tali questioni in sede di Consiglio europeo.

III. QUESTIONI ECONOMICHE, FINANZIARIE E MONETARIE

A. Indirizzi di massima per le politiche economiche

40. Il Consiglio europeo si compiace degli indirizzi di massima per le politiche economiche della Comunità e degli Stati membri per il 2000. Come ribadito in occasione del Consiglio europeo di Lisbona, essi sono concepiti per mantenere politiche macroeconomiche orientate alla crescita e alla stabilità, aumentare il potenziale di crescita dell'Unione, migliorare la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche e portare avanti riforme profonde e globali dei mercati dei prodotti, dei capitali e del lavoro. Si basano sulla strategia di Lisbona e contribuiranno pertanto a far fronte, nel tempo, alle sfide costituite dal ripristino della piena occupazione, dalla promozione della transizione verso un'economia basata sulla conoscenza, dalla preparazione alle conseguenze dell'invecchiamento della popolazione e dal miglioramento della coesione sociale. Migliorano inoltre le sinergie tra i processi di Colonia, Cardiff e Lussemburgo.

41. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ECOFIN ad attuare le conclusioni di quest'ultimo relative ai progressi concreti verso il potenziamento del ruolo di coordinamento degli indirizzi di massima per le politiche economiche, in stretta cooperazione con le altre pertinenti composizioni del Consiglio prendendo in considerazione il legame esistente tra le politiche strutturali e quelle macroeconomiche. Occorrerebbe altresì migliorare il dialogo macroeconomico.

B. Pacchetto fiscale

42. Il Consiglio europeo appoggia la relazione sul pacchetto fiscale del Consiglio ECOFIN (cfr. allegato IV), le dichiarazioni allegate a verbale del Consiglio e l'accordo sui suoi principi ed orientamenti. Esso appoggia il calendario stabilito, che prevede uno sviluppo graduale verso la realizzazione dello scambio di informazioni come base per la tassazione dei redditi da risparmio dei non residenti. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio ECOFIN di proseguire con determinazione i lavori su tutti gli aspetti del pacchetto fiscale, in modo da giungere ad un accordo pieno sull'adozione delle direttive e l'attuazione del pacchetto fiscale nel suo insieme il più presto possibile e non oltre la fine del 2002.

C. Ingresso della Grecia nell'euro

43. Il Consiglio europeo si congratula con la Grecia per la convergenza raggiunta negli ultimi anni grazie a valide politiche economiche e finanziarie e accoglie con favore la decisione relativa all'ingresso della Grecia nell'area dell'euro il 1° gennaio 2001, che rappresenta un ulteriore passo avanti nell'integrazione monetaria dell'Unione.

IV. L'EUROPA ED I CITTADINI

A. Sanità pubblica e sicurezza alimentare

44. Il Consiglio europeo riafferma la necessità di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana nella definizione ed attuazione di tutte le politiche dell'Unione.

45. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Presidenza sui lavori compiuti riguardo al Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare. La politica di sicurezza alimentare deve applicarsi all'insieme della catena alimentare degli alimenti e dei mangimi ed appoggiarsi su un'autorità alimentare europea indipendente che completi l'azione di sorveglianza preventiva delle autorità nazionali. Il Consiglio esaminerà senza indugio le proposte della Commissione volte ad attuare il Libro bianco al fine di disporre entro il 2002 di una legislazione alimentare che risponda ai criteri più rigorosi in materia di sanità pubblica sulla base dei risultati già raggiunti negli Stati membri. La prima di queste proposte, relativa alla creazione di un'Autorità alimentare europea, è attesa al più tardi per il settembre del 2000. Nel frattempo, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte volte ad armonizzare i valori massimi per i contaminanti. Il Consiglio europeo prende inoltre atto della relazione della Presidenza sui progressi compiuti in merito alla comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, in vista della sua discussione al Consiglio europeo di Nizza.

B. Aspetti ambientali e sviluppo sostenibile

46. Il Consiglio europeo si compiace dell'accordo raggiunto a Montreal e della firma a Nairobi del protocollo sulla sicurezza biotecnologica. Esso sottolinea l'importanza dell'iniziativa della Comunità volta a promuovere la sostenibilità a livello locale e ad applicare l'Agenda 21, adottata al Vertice sulla Terra delle Nazioni Unite di Rio del '92, la quale istituisce un quadro di cooperazione tra la Commissione e gruppi di città organizzate a livello europeo.

13

47. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di rilanciare il dibattito sull'ambiente urbano e chiede alla Commissione di considerare tale questione nelle proposte da presentare nel quadro del sesto programma di azione in materia ambientale che sarà presentato entro la fine dell'anno.

48. Sulla base delle conclusioni raggiunte a Helsinki, il Consiglio europeo intraprenderà nella riunione del giugno 2001 una revisione globale del processo di integrazione delle esigenze in materia di protezione ambientale e sviluppo sostenibile nelle politiche settoriali prioritarie. Esso intende inoltre adottare nella stessa riunione una strategia per lo sviluppo sostenibile sulla base di una proposta della Commissione.

C. Sicurezza marittima

49. Il Consiglio europeo si compiace dell'intenzione della Commissione di presentare al Consiglio europeo di Biarritz una relazione sulla sua proposta di strategia globale in materia di sicurezza marittima al fine di giungere ad una decisione entro la fine dell'anno.

D. Sport

50. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione ed al Consiglio di tenere conto delle caratteristiche specifiche dello sport in Europa e della sua funzione sociale nel gestire le politiche comuni.

E. Libertà, sicurezza e giustizia

51. Il Consiglio europeo ribadisce il suo impegno a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia come definito nella sua riunione di Tampere. Di conseguenza:

- appoggia il Piano d'azione dell'UE in materia di droga in quanto strumento essenziale per trasporre la strategia dell'UE in materia di droga per il 2000-2004 in azioni concrete che forniscano un'efficace risposta integrata e pluridisciplinare al problema della droga. Gli Stati membri, in cooperazione con l'osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, sono invitati ad intensificare i loro sforzi per fornire informazioni affidabili e comparabili sui principali indicatori epidemiologici al fine di valutare meglio l'impatto dei problemi connessi alla droga;
- approva la relazione sulle priorità esterne dell'Unione europea nel settore della giustizia e degli affari interni che devono essere integrate nella strategia esterna globale dell'Unione al fine di contribuire alla creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso chiede che la relazione che gli sarà presentata nel dicembre 2001 in applicazione delle conclusioni di Tampere contenga un capitolo dedicato all'attuazione di tale dimensione esterna.
- esprime tutta la sua riprovazione di fronte ai tragici fenomeni di terrorismo in Europa, esprime il suo profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e ribadisce con forza il suo impegno a proseguire la lotta contro il terrorismo a livello nazionale ed europeo. A tale scopo, il Consiglio europeo rileva la sua determinazione a sfruttare appieno le possibilità offerte dai trattati al fine di rafforzare ed intensificare, in uno spirito di solidarietà, la cooperazione tra gli Stati membri in tale settore.

52. Il Consiglio europeo esprime sgomento per la tragica morte di 58 stranieri giunti nel Regno Unito. Condanna gli atti criminali di coloro che traggono profitto dalla tratta di esseri umani e impegna l'Unione europea ad intensificare la cooperazione per contrastare tale genere di reati

transnazionali, che hanno causato numerose altre vittime in tutta l'Europa. Chiede alla prossima Presidenza francese e alla Commissione di dar seguito urgentemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere in questo settore, segnatamente mediante una stretta cooperazione tra gli Stati membri e l'Europol nell'individuare e smantellare le organizzazioni criminali coinvolte in questo traffico e adottando severe sanzioni contro gli autori di questi gravi e riprovevoli atti criminali.

F. Regioni ultraperiferiche

53. Il Consiglio europeo ha preso atto del programma di lavoro della Commissione in vista dell'elaborazione di misure destinate ad attuare l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato relativo alle regioni ultraperiferiche. Esso invita la Commissione a studiare gli elementi che gli Stati membri hanno fornito o devono fornire al fine di adottare le misure che rientrano nelle sue competenze e a presentare al più presto al Consiglio le proposte appropriate, che dovranno essere adottate in tempi brevi. Il Consiglio europeo esaminerà i progressi realizzati nella riunione di Nizza nel dicembre 2000.

G. Statuto dei membri del Parlamento europeo

54. Il Consiglio europeo si rallegra dei risultati recentemente ottenuti in vista dell'istituzione di uno statuto dei deputati europei che ne consacri il ruolo e rafforzi la trasparenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio europeo invita la futura Presidenza a proseguire i lavori in questo senso sulla base dei progressi compiuti, al fine di giungere il più rapidamente possibile ad un risultato definitivo.

V. RELAZIONI ESTERNE

A. Russia

55. Occorre mantenere un partenariato forte e saldo tra l'Unione e la Russia, che deve fondarsi su valori comuni, segnatamente il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel prendere atto con soddisfazione dell'esito positivo del Vertice UE-Russia del 29 maggio 2000, il Consiglio europeo offre il suo appoggio agli sforzi compiuti dal Presidente Putin e al nuovo governo russo per modernizzare e riformare il loro paese. Le istituzioni democratiche, lo Stato di diritto, un'economia orientata verso il mercato dotata di un quadro normativo e di strutture tributarie efficaci, nonché l'adesione all'OMC sono i migliori strumenti in grado di consentire la creazione ed il mantenimento della fiducia degli investitori necessaria per lo sviluppo positivo dell'economia russa. In tale contesto, sono gradite le proposte formulate dagli Stati membri e dalla Commissione. I mezzi di comunicazione indipendenti devono avere la possibilità di svolgere un ruolo importante in una società aperta e democratica.

56. L'Unione è pronta ad assistere la Russia nel realizzare tali aspirazioni, obiettivi ed impegni, nonché a sviluppare la cooperazione reciproca sulla base della sua strategia comune e dell'accordo di partenariato e cooperazione. A tal fine il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a riesaminare la situazione a luglio e a prendere le decisioni necessarie relative al programma TACIS e ad altri strumenti. Il Consiglio europeo ha preso nota con soddisfazione della cooperazione realizzata con la

Russia sulle questioni internazionali, in particolare riguardo ai Balcani occidentali.

57. Il Consiglio europeo rammenta che l'impegno dell'Unione a costruire un partenariato solido con la Russia comporta il mantenimento di un dialogo aperto fondato sulla fiducia. A tale riguardo il Consiglio europeo invita la Russia a rispettare i suoi impegni ed obblighi in merito al perdurare del conflitto in Cecenia. Questi includono l'impegno ad evitare l'uso eccessivo della forza ed un eventuale allargamento del conflitto, il perseguimento di un processo politico con la partecipazione di rappresentanti ceceni eletti, l'avvio di indagini indipendenti efficaci sugli abusi in materia di diritti dell'uomo, la cooperazione con il Consiglio d'Europa, il sostegno al Gruppo di assistenza OSCE nell'attuare integralmente il suo mandato e nel garantire la sicurezza della fornitura degli aiuti umanitari. Soltanto una soluzione politica potrà porre fine a tale crisi.

B. Strategia comune sul Mediterraneo

58. Il Consiglio europeo ha deciso una strategia comune dell'Unione europea sulla regione mediterranea (cfr. allegato V). La strategia comune fornirà un orientamento riguardo alle politiche ed attività dell'Unione per lo sviluppo del partenariato euromediterraneo definito nella dichiarazione di Barcellona e del successivo acquis, sia nelle componenti bilaterali e regionali, sia nel consolidamento della pace, della stabilità e della sicurezza nel Medio Oriente in seguito ad un accordo di pace globale. Esso esprime pertanto la determinazione dell'Unione a perseguire attivamente una politica coerente nei confronti di questa regione. L'Unione continuerà a sostenere gli sforzi delle Parti per concludere ed attuare accordi di pace in Medio Oriente.

C. Processo di pace in Medio Oriente

59. L'Unione europea ritiene che esista una reale possibilità di giungere a una pace equa, duratura e globale in Medio Oriente, ispirata ai principi fissati nel quadro degli accordi di Madrid, Oslo e degli accordi successivi, conformemente alle risoluzioni ONU pertinenti.

60. Il Consiglio europeo invita il Primo Ministro Barak ed il Presidente Arafat ad intensificare gli sforzi al fine di concludere, nei tempi stabiliti, un accordo globale che comprenda tutte le questioni relative allo status definitivo, mettendo così termine al conflitto ed aprendo la strada alla riconciliazione.

61. In tale sforzo l'impegno personale dei leader di Israele e dell'Autorità palestinese, nonché il mantenimento della loro fiducia reciproca sono della massima importanza. Il Consiglio europeo sottolinea pertanto la necessità di un'attuazione integrale degli accordi conclusi, quali quello relativo al terzo spiegamento, e rammenta la dichiarazione del Consiglio del 22 maggio.

62. Il Consiglio europeo rammenta inoltre la sua dichiarazione del 25 marzo 1999 a Berlino. Nell'ambito delle attuali discussioni sullo status definitivo è particolarmente importante che le prospettive future di uno Stato palestinese siano prese pienamente in considerazione.

63. Il Consiglio europeo di Helsinki aveva accolto con soddisfazione la coraggiosa decisione del defunto Presidente Hafez al-Assad e del primo ministro Ehud Barak di riprendere i negoziati tra Israele e Siria. Il Consiglio europeo invita la nuova leadership siriana e il governo israeliano a proseguire la scelta strategica di pace.

64. Il Consiglio europeo accoglie con favore il recente ritiro di Israele dal Libano in conformità della risoluzione 425 ed il fatto che abbia soddisfatto le

condizioni poste dal Segretario Generale dell'ONU nella sua relazione del 22 maggio 2000. Esso invita tutte le parti coinvolte a cooperare con l'ONU e l'UNIFIL e ad astenersi da atti e dichiarazioni che possano pregiudicare i loro sforzi.

65. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad esaminare, sulla base di proposte del Segretario Generale/Alto Rappresentante, assistito dall'inviato speciale e dalla Commissione, come l'Unione europea possa fornire assistenza e contribuire agli sforzi del Libano verso la riconciliazione e la riabilitazione.

D. Balcani occidentali

66. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la relazione elaborata dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, sotto l'autorità della Presidenza e del Consiglio e in piena associazione con la Commissione, sui Balcani occidentali e sostiene fortemente i loro sforzi per garantire l'efficacia, la coerenza e la visibilità delle politiche dell'Unione nei Balcani occidentali. Esso li invita attivamente a proseguire le iniziative e ad applicare le priorità individuate nella relazione.

67. Il Consiglio europeo conferma che il suo obiettivo resta quello della massima integrazione possibile dei paesi della regione nel contesto politico ed economico dell'Europa, mediante il processo di stabilizzazione e di associazione, il dialogo politico, la liberalizzazione degli scambi e la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Tutti i paesi interessati sono candidati potenziali all'adesione all'UE. L'Unione sosterrà il processo di stabilizzazione ed associazione mediante assistenza tecnica ed economica. La Commissione ha già presentato al Consiglio proposte per semplificare ed accelerare le procedure di erogazione dell'assistenza e l'estensione rapida dei benefici derivanti dalla liberalizzazione asimmetrica degli scambi in campo industriale ed agricolo agli Stati balcanici.

68. Il Consiglio europeo incoraggia gli Stati della regione ad aumentare la loro cooperazione regionale anche mediante accordi commerciali regionali. L'UE è pronta ad intensificare la cooperazione con questi, anche nell'assistenza economica e finanziaria, nel dialogo politico, nella liberalizzazione degli scambi, nel ravvicinamento della legislazione dell'UE e nella cooperazione in altre politiche.

69. Il Consiglio europeo invita il Segretario Generale/Alto Rappresentante, sotto l'autorità della Presidenza e del Consiglio e pienamente associato alla Commissione, a proseguire l'azione sulla base del mandato di Lisbona, con particolare riguardo all'intensificazione nella regione della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni nonché in altri ambiti.

70. Il Consiglio europeo ribadisce il suo sostegno a favore di una riforma democratica ed economica in Croazia ed auspica il rapido avvio dei negoziati su un accordo di stabilizzazione ed associazione. Si compiace dei progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei negoziati per un accordo di stabilizzazione ed associazione e sottolinea l'importanza attribuita all'inviolabilità delle frontiere, specialmente all'integrità territoriale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il Consiglio europeo invita il Governo albanese a proseguire gli sforzi per far fronte alle questioni sollevate nello studio di fattibilità della Commissione e prende atto della "tabella di marcia" per la Bosnia-Erzegovina che illustra in quali settori sono ancora necessari dei progressi al fine di trarre pieno beneficio dalla stabilizzazione ed associazione.

71. Una RFJ democratica, aperta alla cooperazione e in pacifica convivenza con i paesi limitrofi sarà un membro bene accolto nella famiglia europea di nazioni democratiche. Il Consiglio europeo sostiene le iniziative della società civile nonché le forze democratiche in Serbia nella loro lotta per raggiungere tale obiettivo e le invita a restare unite per rafforzare la loro cooperazione. L'Unione auspica che giunga presto il momento in cui la RFJ sarà in grado di partecipare pienamente al processo di stabilizzazione ed associazione.

72. A fronte della massiccia pressione economica e politica esercitata da Belgrado, l'UE continuerà a sostenere gli sforzi del Montenegro verso una riforma democratica ed economica e plaude alle politiche del Governo montenegrino di tolleranza etnica e cooperazione regionale.

73. Ad un anno dall'adozione della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza, il Consiglio europeo ribadisce il proprio sostegno a favore della sua piena attuazione e di elezioni comunali libere e regolari da tenere nel Kosovo nei prossimi mesi e da preparare con cura, con l'appropriato monitoraggio degli organismi internazionali competenti. La violenza estremistica non sarà tollerata. I leader locali sono vivamente esortati a rispettare le loro responsabilità contribuendo attivamente alla creazione di una società multietnica e tollerante che possa nuovamente accogliere i rifugiati e gli sfollati e nella quale il popolo del Kosovo possa vivere in sicurezza.

74. Nel sottolineare la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione regionale, il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione a continuare a svolgere un ruolo guida nell'ambito del patto di stabilità. Esso ha accolto con soddisfazione l'adozione a Salonico dell'"Agenda per la stabilità" come quadro per azioni future. Si dovrebbe consentire all'Agenzia per la ricostruzione, quale autorità responsabile dell'attuazione del futuro programma CARDS, di usare appieno il suo potenziale per realizzare gli obiettivi stabiliti a Colonia.

75. Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente l'idea, sottoposta dalla Francia, di un Vertice tra l'Unione europea e i paesi del Balcani occidentali che, sebbene in fasi diverse, sono più avanzati nella loro evoluzione democratica. Un siffatto Vertice avrebbe per i paesi della regione il valore di una conferma della solidarietà dell'Europa nei loro confronti e renderebbe possibile un esame collettivo degli strumenti atti ad accelerare il processo di riforme democratiche ed economiche. Il Consiglio europeo invita il Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, e la Commissione ad avviare i lavori relativi alla preparazione di un siffatto Vertice.

E. Dimensione settentrionale

76. Il Consiglio europeo ha adottato il Piano d'azione per la dimensione settentrionale delle politiche esterna e transfrontaliera dell'Unione europea (2000-2003) considerandolo un passo importante verso l'attuazione degli orientamenti adottati a Colonia. Ha invitato la Commissione a svolgere un ruolo guida nell'attuazione del piano d'azione e a presentare adeguate proposte di follow-up, anche in materia di ambiente e sicurezza nucleare, di lotta alla criminalità internazionale e riguardo alla regione di Kaliningrad. Esso si compiace dell'intenzione della futura Presidenza svedese di preparare insieme alla Commissione una relazione completa destinata al Consiglio sulle politiche relative alla dimensione settentrionale in preparazione del Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001.

F. Africa

77. Nel rammentare la presenza del Presidente Mandela nella riunione di Cardiff, il Consiglio europeo ha porto un caloroso benvenuto al Presidente della Repubblica del Sudafrica, Signor Thabo Mbeki, a testimonianza della cordialità e dell'intensificazione delle relazioni fra l'UE e il Sudafrica.

78. In seguito ai colloqui con il Presidente sudafricano, il Consiglio europeo ribadisce l'impegno annunciato in occasione del primo Vertice Africa-Europa, tenutosi il 3 e 4 aprile al Cairo, ad avviare un dialogo globale basato su un partenariato biregionale strategico tra l'Africa e l'Europa che comprenda le numerose dimensioni delle loro relazioni. Entrambe le Parti hanno rammentato che il follow-up del Vertice Africa-Europa riguarderà tali dimensioni, comprese le questioni relative allo sgravio del debito, e che saranno presto posti in essere i meccanismi appropriati per l'attuazione delle decisioni prese al Cairo. Il Consiglio europeo si è compiaciuto per l'offerta del Portogallo di ospitare il prossimo Vertice Europa-Africa a Lisbona nel 2003, durante la Presidenza greca.

79. Il Consiglio europeo, nel convenire che le sfide che si pongono al continente africano richiedono sforzi eccezionali e costanti da parte dei paesi africani, aiutati sul piano internazionale da un notevole livello di impegno e cooperazione, ha ribadito la sua volontà di continuare a sostenere misure volte ad una crescita economica rapida e ad uno sviluppo sostenibile. Ciò sarà possibile unicamente in un adeguato clima di pace, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto.

80. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione sull'Etiopia-Eritrea che figura nell'allegato VI.



19

**ALLEGATI DELLE
CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA
CONSIGLIO EUROPEO DI SANTA MARIA
DA FEIRA
19 E 20 GIUGNO 2000**

-
-
ALLEGATI

Allegato I Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa

Allegato II Relazione della Presidenza sul processo di allargamento

Allegato III Carta europea per le piccole imprese

Allegato IV Pacchetto fiscale

Allegato V Strategia comune dell'Unione europea sulla regione mediterranea

Allegato VI Dichiarazione su Etiopia-Eritrea

Allegato VII Documenti presentati al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira

**RELAZIONE DELLA PRESIDENZA SUL
RAFFORZAMENTO DELLA
POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI
SICUREZZA E DI DIFESA**

I. INTRODUZIONE

1. A Colonia, il Consiglio europeo si è detto determinato a far sì che l'Unione europea svolga appieno il suo ruolo sulla scena internazionale e che, a tale scopo, le siano forniti tutti i mezzi e le capacità necessari perché possa assumere le proprie responsabilità per quanto riguarda una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. Dopo Colonia, l'Unione europea è impegnata in un processo volto a sviluppare i mezzi e le capacità necessari a consentirle di decidere e operare nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi definite nel trattato sull'Unione europea ("compiti di Petersberg"). Questi sviluppi sono parte integrante del potenziamento della politica comune in materia di sicurezza e di difesa e sono basati sui principi fissati a Helsinki. L'Unione contribuirà alla pace e alla sicurezza internazionali secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite.

2. Dopo aver approvato le due relazioni della Presidenza finlandese sull'andamento dei lavori relativi agli aspetti militari e non militari della gestione delle crisi, inclusi l'obiettivo primario europeo comune e gli obiettivi delle capacità collettive, il Consiglio europeo di Helsinki ha invitato la Presidenza portoghese, unitamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, a proseguire prioritariamente, nell'ambito del Consiglio "Affari generali", i lavori sull'insieme degli aspetti. La Presidenza portoghese è stata invitata a elaborare una prima relazione di avanzamento per il Consiglio europeo di Lisbona e una relazione globale, da presentare al Consiglio europeo di Feira, contenente raccomandazioni e proposte adeguate, nonché un'indicazione della necessità o meno di un'eventuale modifica del trattato.

3. Una prima relazione di avanzamento, che rispecchia i lavori svolti dalla Presidenza, con la collaborazione del Segretario Generale/Alto Rappresentante, in seno al Consiglio "Affari generali", è stata presentata al Consiglio europeo di Lisbona. Il Consiglio europeo si è compiaciuto dei progressi già conseguiti e in particolare del fatto che gli organi ad interim siano stati istituiti e abbiano cominciato a funzionare efficacemente, e che il Consiglio abbia individuato una procedura per l'elaborazione dell'obiettivo primario e l'identificazione dei contributi nazionali al fine di raggiungere la capacità militare prefissata.

4. Il Consiglio europeo di Lisbona ha dichiarato di attendere con vivo interesse gli ulteriori lavori che la Presidenza, in collaborazione con il Segretario Generale/Alto Rappresentante, porterà avanti in seno al Consiglio, e la relazione generale della Presidenza al Consiglio europeo di Feira, comprese proposte sul coinvolgimento di paesi terzi nella gestione militare delle crisi da parte dell'UE e sull'approfondimento delle relazioni dell'UE con la NATO.

21

5. Il Consiglio europeo di Lisbona ha espresso inoltre il proprio apprezzamento per i risultati conseguiti nel capitolo "gestione non militare delle crisi" e invitato il Consiglio a istituire - ad opera, o in occasione, del Consiglio europeo di Feira - un comitato per la gestione civile delle crisi.

6. Da allora sono proseguiti i lavori su tutti gli aspetti della gestione militare e non militare delle crisi e sono stati realizzati notevoli progressi, in particolare nell'individuazione di disposizioni appropriate per la partecipazione di paesi terzi alla gestione militare delle crisi da parte dell'UE nonché di principi e modalità per lo sviluppo delle relazioni UE-NATO. È stato ulteriormente elaborato l'obiettivo primario; è stato creato un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi; presso il Segretariato del Consiglio è stato istituito un meccanismo di coordinamento pienamente interattivo con i servizi della Commissione; è stato concluso lo studio volto a definire obiettivi concreti in relazione agli aspetti civili della gestione delle crisi; sono stati individuati obiettivi concreti per la polizia civile.

7. La Presidenza trasmette con la presente nota la sua relazione globale al Consiglio europeo di Feira che include, nella parte II, gli aspetti militari e, nella parte III, gli aspetti non militari della gestione delle crisi. Sono inoltre stati svolti lavori sulla prevenzione dei conflitti. È stata riconosciuta l'utilità di trovare i modi per migliorare la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'UE nel settore della prevenzione dei conflitti.

8. Nel corso dei lavori sul rafforzamento della gestione militare e non militare delle crisi e della prevenzione dei conflitti svolti sotto la Presidenza portoghese, è stata sottolineata l'importanza di garantire un vasto collegamento tra il settore civile e quello militare nella gestione delle crisi da parte dell'Unione, nonché una cooperazione tra la capacità di gestione delle crisi dell'UE, che si sta rapidamente sviluppando, e l'ONU, l'OSCE e il Consiglio d'Europa.

9. Nel presentare questa relazione la Presidenza ha preso atto che la Danimarca ha ricordato il protocollo n. 5 del trattato di Amsterdam sulla posizione della Danimarca.

II ASPETTI MILITARI DELLA GESTIONE DELLE CRISI

A. Elaborazione dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive

1. Per quanto concerne lo sviluppo dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive, nella sessione del 20 marzo il Consiglio "Affari generali", allargato ai Ministri della difesa, ha deciso che il "materiale di riflessione" sull'"elaborazione dell'obiettivo primario", compreso il calendario ivi contenuto che culminerà in una conferenza sull'impegno di capacità da convocare entro la fine del 2000, costituisce la base per i lavori che gli organi competenti dovranno svolgere in futuro.

2. Nella sessione del 13 giugno, il Consiglio "Affari generali", con la partecipazione dei Ministri della difesa, ha approvato i lavori svolti dall'Organo militare ad interim e portati avanti a livello di Comitato politico e di sicurezza ad interim, fino al "Primo seminario di esperti nazionali della programmazione della difesa" tenuto a Bruxelles il 22-24 maggio 2000. Il Consiglio, nell'invitare gli organi competenti a proseguire le loro attività su tale base, ha adottato i seguenti orientamenti per i futuri lavori:

- lo sviluppo dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive, convenuti dal Consiglio europeo di Helsinki, dovrebbe essere condotto dai Quindici, conformemente all'autonomia decisionale dell'UE e ai requisiti in materia di efficienza militare;

- l'Organo militare ad interim, sotto la guida politica del Comitato politico e di sicurezza ad interim, proporrà gli elementi che saranno inclusi nell'obiettivo primario;
- a tal fine l'Organo militare ad interim individuerà le capacità necessarie all'UE per svolgere l'intera gamma dei compiti di Petersberg;
- Nell'elaborazione dell'obiettivo primario e dell'obiettivo delle capacità collettive in base ai contributi degli Stati membri, l'Organo militare ad interim, ivi compresi i rappresentanti delle capitali, convocherà anche riunioni con il Vicecomandante supremo delle Forze alleate in Europa e con gli esperti della NATO per ottenere la consulenza militare della NATO sui requisiti dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive.
- Al riguardo, la trasparenza e il dialogo fra l'UE e la NATO saranno assicurati anche dal Gruppo ad hoc "Obiettivo delle capacità" di cui all'appendice 2.
- I requisiti dell'obiettivo primario convenuti dall'Organo militare ad interim a livello dei capi di Stato maggiore della difesa, previa approvazione da parte del Consiglio, serviranno di base agli Stati membri per esaminare la loro offerta iniziale di contributi nazionali all'obiettivo primario. I contributi saranno esaminati dall'Organo militare ad interim. Tale processo deve concludersi prima della convocazione della conferenza sull'impegno delle capacità.
- Sarà importante garantire la coerenza per gli Stati membri interessati con il processo di pianificazione della difesa della NATO e con il processo di pianificazione e di verifica.
- Conformemente alla determinazione manifestata a Helsinki e a Lisbona, una volta individuati il fabbisogno e le risorse disponibili, gli Stati membri annunceranno nella conferenza sull'impegno di capacità il loro impegno per consentire all'Unione europea di perseguire l'obiettivo primario e gli obiettivi delle capacità collettive. Sarà inoltre importante istituire un meccanismo di verifica per valutare i progressi compiuti nel conseguimento di detti obiettivi.
- L'Unione europea incoraggerà i paesi terzi a contribuire con impegni complementari. Per consentire a detti paesi di contribuire al miglioramento delle capacità militari europee, la futura Presidenza definirà le opportune disposizioni in merito alla conferenza sull'impegno di capacità. Tali disposizioni prenderanno in considerazione le capacità dei sei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE. Sono accolte con soddisfazione le offerte di capacità già avanzate dalla Turchia, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca e dalla Norvegia.

B. Raccomandazioni sullo sviluppo istituzionale dei nuovi organi permanenti politici e militari permanenti connessi alla PECSD all'interno dell'UE

Gli organi politici e militari ad interim sono stati istituiti il 1° marzo 2000. In base all'esperienza maturata a decorrere dalla loro istituzione, sono stati eseguiti lavori sullo sviluppo istituzionale dei nuovi organi politici e militari permanenti, conformemente alle conclusioni di Helsinki. Sono in corso ulteriori lavori per assicurare quanto prima possibile l'avvio della fase permanente e della capacità operativa dell'UE per la gestione delle crisi.

C. Proposte sulle opportune disposizioni che il Consiglio dovrà definire in merito alle modalità di consultazione e/o partecipazione volte a consentire ai paesi terzi interessati di contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dell'Unione europea

Sono stati proseguiti i lavori sulle modalità di consultazione e/o partecipazione riguardo ai membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE ed agli altri paesi candidati all'adesione all'UE.

Al riguardo, lo scopo è stato quello di definire, conformemente alle conclusioni di Helsinki, le disposizioni per il dialogo, la consultazione e la cooperazione sulle questioni connesse alla gestione delle crisi che garantiscano l'autonomia decisionale dell'UE. Queste disposizioni prevederanno riunioni nel periodo interinale con i summenzionati paesi, che avranno luogo nell'ambito di un'unica struttura globale e integreranno le riunioni svolte in quanto elementi del dialogo politico rafforzato in materia di PESC. Nell'ambito di questa struttura si svolgeranno degli scambi con i membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE quando le questioni lo richiedano. Per la fase permanente, le disposizioni terranno conto delle varie esigenze manifestatesi nella fase ordinaria e nella fase operativa. I risultati delle discussioni del Consiglio figurano nell'appendice 1 della presente relazione.

L'11 maggio 2000 ci sono stati degli scambi tra i direttori politici degli Stati membri dell'UE e i loro omologhi dei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e di altri paesi candidati, come pure tra i direttori politici degli Stati membri dell'UE e i loro omologhi dei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE.

La Russia, l'Ucraina, gli altri Stati europei impegnati nel dialogo politico con l'Unione e gli altri Stati interessati possono essere invitati a partecipare alle operazioni dirette dall'UE. Al riguardo l'UE accoglie con soddisfazione l'interesse dimostrato dal Canada.

La Presidenza francese è invitata, unitamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, a proseguire ulteriormente i lavori nell'ambito del Consiglio "Affari generali" per presentare al Consiglio europeo di Nizza proposte iniziali sulle opportune disposizioni in materia di consultazione e/o partecipazione per consentire a questi altri eventuali partner di contribuire alla gestione militare delle crisi diretta dall'UE.

D. Proposte concernenti i principi di consultazione con la NATO su questioni militari e raccomandazioni sulla definizione di modalità per le relazioni UE/NATO, onde consentire di cooperare ad un'adeguata risposta militare ad una crisi

Il Consiglio ha individuato i principi in base ai quali sviluppare la consultazione e la cooperazione con la NATO. Quanto alle modalità, il Consiglio ha raccomandato che l'UE proponga alla NATO l'istituzione di quattro "gruppi ad hoc" tra l'UE e la NATO sulle questioni individuate in tale contesto: sicurezza, obiettivi delle capacità, modalità che consentano all'UE di accedere ai mezzi e alle capacità della NATO e definizione delle disposizioni permanenti per la consultazione UE-NATO.

I risultati delle discussioni del Consiglio figurano nell'appendice 2 della presente relazione.

E. Indicazione della necessità o meno di un'eventuale modifica del trattato

Le attuali disposizioni del TUE definiscono le questioni di sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, quali parte integrante della politica estera e di sicurezza comune disciplinata dal titolo V del trattato. Su questa base il Consiglio ha deciso di istituire un Comitato politico e di sicurezza ad interim e un Organo militare ad interim e di rafforzare il Segretariato del Consiglio con esperti militari distaccati dagli Stati membri. L'articolo 17 del TUE include esplicitamente

nella PESC i compiti di Petersberg. La Presidenza ha preso atto del parere del Servizio giuridico del Consiglio la cui conclusione è la seguente:

"Il Servizio giuridico del Consiglio ritiene che le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia e di Helsinki relative alla politica europea in materia di sicurezza e di difesa possano essere attuate senza che sia giuridicamente necessario apportare modifiche al trattato sull'Unione europea. Siffatte modifiche sarebbero tuttavia necessarie se si volesse trasferire il potere decisionale del Consiglio ad un organo costituito di funzionari oppure modificare le disposizioni del trattato relative all'UEO. Spetta peraltro agli Stati membri valutare se modifiche del trattato siano auspicabili sotto il profilo politico od opportune sotto il profilo operativo."

La Presidenza propone di continuare ad esaminare il problema della revisione del trattato nel periodo intercorrente tra il Consiglio europeo di Feira e quello di Nizza.

III. ASPETTI CIVILI DELLA GESTIONE DELLE CRISI

1. La Presidenza, unitamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, ha dato seguito, considerandolo prioritario, all'invito del Consiglio europeo di Helsinki a proseguire i lavori su tutti gli aspetti della gestione civile delle crisi, quale definita nell'allegato 2 dell'allegato IV delle conclusioni di Helsinki.

2. Questo esercizio si prefiggeva di intensificare e meglio coordinare gli strumenti di risposta dell'Unione e degli Stati membri per la gestione non militare delle crisi, ponendo specialmente l'accento su una capacità di reazione rapida. Al contempo verrà migliorato il contributo dell'UE alle operazioni di gestione della crisi dirette dalle organizzazioni internazionali e regionali.

3. Questa intensa attività si è concretizzata nell'adozione delle seguenti misure:

a) Con decisione del Consiglio adottata il 22 maggio 2000 è stato istituito un Comitato per la gestione degli aspetti civili delle crisi. Il Comitato ha tenuto la prima riunione il 16 giugno 2000.

b) È stato istituito presso il Segretariato del Consiglio un meccanismo di coordinamento pienamente interattivo con i servizi della Commissione. Allorché si è proceduto all'inventario delle pertinenti risorse degli Stati membri e dell'Unione per la gestione non militare delle crisi, è stata creata, come prima priorità, una base di dati sulle capacità di polizia civile per conservare e condividere le informazioni, per proporre iniziative in materia di capacità e facilitare la definizione di obiettivi concreti in materia di risposta non militare collettiva da parte degli Stati membri dell'UE. Il meccanismo di coordinamento ha ulteriormente sviluppato la stretta cooperazione con il centro di situazione/cellula di crisi ad interim istituito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante.

c) Allo scopo di definire gli obiettivi concreti in materia di aspetti civili della gestione delle crisi è stato effettuato uno studio (appendice 3) - sulla scorta delle esperienze acquisite nelle crisi recenti e attuali - sulle conoscenze specialistiche degli Stati membri e sui risultati del seminario sulla gestione civile delle crisi tenutosi a Lisbona il 3-4 aprile 2000. Questo studio individua le priorità sulle quali l'UE orienterà i propri sforzi coordinati in una prima fase, pur senza escludere il ricorso a tutti gli altri strumenti disponibili nell'ambito dell'Unione e degli Stati membri.

d) Nell'appendice 4 si riportano gli obiettivi concreti che sono stati individuati per le capacità di polizia civile. Quale obiettivo finale entro il 2003 gli Stati membri, cooperando volontariamente, dovrebbero essere

in grado, in particolare, di fornire fino a 5000 agenti di polizia per le missioni internazionali nel contesto delle operazioni di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi ed in risposta alle esigenze specifiche delle diverse fasi di dette operazioni. Nell'ambito dell'obiettivo concernente le capacità globali dell'UE gli Stati membri si impegnano a reperire e a dispiegare, entro 30 giorni fino a 1000 agenti di polizia. Saranno inoltre proseguite le attività di definizione degli orientamenti e riferimenti dell'UE per le attività di polizia a livello internazionale.

4. In aggiunta a queste misure il Consiglio sta attualmente esaminando una proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che istituisce il dispositivo di reazione rapida per appoggiare le attività dell'UE come indicato nella relazione di Helsinki.

IV. SEGUITO

1. La Presidenza francese è invitata, unitamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, a proseguire nell'ambito del Consiglio "Affari generali" i lavori sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. La Presidenza francese è altresì invitata a riferire al Consiglio europeo di Nizza in particolare sui seguenti punti:

- a) elaborazione dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive stabiliti ad Helsinki, compresi i risultati raggiunti dalla conferenza sull'impegno di capacità da convocare prima del Consiglio europeo di Nizza;
- b) istituzione di strutture politiche e militari permanenti da attuare il più presto possibile dopo il Consiglio europeo di Nizza;
- c) integrazione nell'UE delle funzioni proprie dell'UEO nell'ambito dei compiti di Petersberg;
- d) attuazione delle decisioni di Feira per quanto riguarda:
 - le disposizioni atte a consentire lo svolgimento di consultazioni e la partecipazione di paesi terzi ad operazioni di gestione militare delle crisi sotto la guida dell'UE;
 - l'elaborazione di disposizioni che assicurino la consultazione e la cooperazione con la NATO nell'ambito della gestione militare delle crisi sulla base delle attività avviate in seno ai pertinenti "gruppi ad hoc" UE-NATO;
- e) sviluppo e attuazione delle capacità dell'UE per quanto riguarda gli aspetti civili della gestione delle crisi, ivi compresa la definizione di obiettivi concreti;

2. Il problema della revisione del trattato dovrebbe continuare ad essere oggetto di esame nel periodo intercorrente tra il Consiglio europeo di Feira e quello di Nizza.

3. Il Segretario Generale/Alto Rappresentante e la Commissione sono invitati a presentare al Consiglio europeo di Nizza, quale base per i futuri lavori, raccomandazioni concrete per migliorare la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione europea nel settore della prevenzione dei conflitti, tenendo pienamente conto degli strumenti, delle capacità e degli orientamenti politici esistenti e utilizzandoli come base.

APPENDICE 1

**DISPOSIZIONI CHE IL CONSIGLIO DEVE DEFINIRE IN MERITO A
MODALITA' DI CONSULTAZIONE E/O PARTECIPAZIONE VOLTE A
CONSENTIRE
AI MEMBRI EUROPEI DELLA NATO NON APPARTENENTI ALL'UE
E AD ALTRI PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE ALL'UE
DI CONTRIBUIRE ALLA GESTIONE MILITARE DELLE CRISI DA PARTE
DELL'UE**

MANDATO

1. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki la Presidenza portoghese è "... invitata a riferire al Consiglio europeo di Feira in merito ai progressi compiuti, in particolare su (...) proposte sulle opportune disposizioni che il Consiglio dovrà definire in merito a modalità di consultazione e/o partecipazione volte a consentire ai paesi terzi interessati di contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dell'Unione europea".

PRINCIPI INFORMATIVI

- 2. L'Unione assicurerà il dialogo, la consultazione e la cooperazione necessari con i membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e con altri paesi candidati all'adesione all'UE in merito alla gestione delle crisi da parte dell'UE.
- 3. Saranno definite opportune disposizioni per quanto riguarda il dialogo e l'informazione su questioni connesse con la politica in materia di sicurezza e di difesa e con la gestione delle crisi.
- 4. Sarà assicurato il pieno rispetto per l'autonomia decisionale dell'UE e il suo quadro istituzionale unico.
- 5. Sarà creata una struttura globale unica nella quale tutti i 15 paesi interessati (i membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e i paesi candidati all'adesione all'UE) potranno fruire del dialogo, della consultazione e della cooperazione necessari con l'UE.
- 6. Nell'ambito di tale struttura si procederà, se necessario, a scambi di opinioni con i membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE su questioni riguardanti, ad esempio, la natura e il funzionamento delle operazioni dirette dall'UE che si avvalgono di mezzi e di capacità della NATO.

MODALITÀ

- 7. Le modalità di partecipazione dei membri europei della NATO che non sono Stati membri all'UE e dei paesi candidati, da definire per la fase permanente, dovranno tener conto delle varie esigenze in situazioni diverse:
 - fase ordinaria non di crisi: meccanismo per un dialogo regolare;
 - fase operativa, in due parti:
 - a) fase preoperativa in cui sono prese in considerazione possibilità d'azione, nella quale si intensificheranno il dialogo e le consultazioni;
 - b) fase operativa "stricto sensu", il cui inizio coincide con la decisione del Consiglio di intraprendere un'azione e a tal fine viene istituito un Comitato ad hoc dei contribuenti.

27

Si dovrebbe tenere conto del ruolo del Segretario Generale/Alto Rappresentante nell'ambito della PESC e della PECSO dell'UE.

A. Periodo interinale

8. Prima dell'attuazione delle modalità definite per la fase permanente, le riunioni con i 15 paesi interessati (i membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e gli altri paesi candidati all'adesione all'UE) si terranno nell'ambito della struttura globale unica di cui al punto 5. La scelta della forma e delle modalità opportune sarà basata su considerazioni di pragmatismo e di efficacia, in funzione della situazione, della materia e delle esigenze.

9. Durante ogni presidenza saranno organizzate almeno due riunioni nella formazione UE+15 dedicate a questioni PESC. Esse integreranno le riunioni che fanno parte del dialogo politico rafforzato su questioni PESC.

10. In questo ambito saranno organizzate durante ogni presidenza almeno due riunioni con i sei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE (nella formazione UE+6). Altri scambi di opinioni saranno organizzati in caso di necessità, previa decisione del Consiglio o del Comitato politico e di sicurezza ad interim.

11. Durante ogni presidenza sarà organizzata con i 15 e con i 6 una riunione a livello ministeriale nel quadro di cui al punto 8.

12. Gli scambi di opinioni di cui ai punti 9 e 10 riguarderanno anche l'elaborazione dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità e serviranno per informare gli Stati che non sono membri dell'UE in merito ai lavori in corso sull'elenco dei mezzi necessari. Per permettere a detti paesi di contribuire al miglioramento delle capacità militari europee, la Presidenza entrante adotterà le opportune disposizioni concernenti la conferenza sull'impegno di capacità. Tali disposizioni terranno conto delle capacità dei 6 membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE.

B. Fase permanente

- **Fase ordinaria**

13. Nella fase ordinaria avranno luogo scambi di opinioni su questioni connesse con la politica in materia di sicurezza e di difesa e, in particolare, sui progressi compiuti nell'UE nella definizione delle capacità di gestione delle crisi.

14. Nella fase ordinaria dovrebbero aver luogo durante ogni semestre:

- riunioni regolari, ad appropriato livello, nella formazione UE+15;
- almeno due riunioni con la partecipazione dei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE nella formazione UE+6;
- altre riunioni, se necessario, previa decisione del Consiglio o del Comitato politico e di sicurezza.

Il Comitato politico e di sicurezza svolgerà un ruolo guida nell'attuazione di tali disposizioni, compresi anche eventuali scambi di opinioni a livello militare.

15. Le disposizioni per le riunioni ministeriali durante la fase permanente si baseranno sull'esperienza acquisita nella fase interinale.

16. Gli scambi di opinioni faciliteranno la partecipazione dei paesi interessati alle operazioni dirette dall'UE.

- **Fase operativa**

a) **Fase preoperativa**

17. In caso di crisi si intensificheranno il dialogo e le consultazioni.

18. Quando è all'esame la possibilità di un'operazione di gestione militare di una crisi diretta dall'UE, le consultazioni forniranno un quadro per scambi di opinioni e discussioni su ogni problema connesso alla sicurezza sollevato dai paesi interessati. Qualora si stesse esaminando attivamente il ricorso dell'UE a mezzi della NATO, si presterà particolare attenzione alle consultazioni con i sei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE.

b) Fase operativa "stricto sensu"

19. Nel decidere di un'opzione militare l'UE terrà conto della partecipazione di membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e di altri paesi candidati all'adesione all'UE conformemente alle disposizioni convenute a Helsinki, ossia:

"Nel caso in cui il Consiglio decida di lanciare un'operazione, i membri della NATO che non sono membri dell'UE parteciperanno, se lo desiderano, qualora l'operazione richieda il ricorso a mezzi e capacità della NATO. Su decisione del Consiglio essi verranno invitati a partecipare ad operazioni per le quali l'UE non ricorre a mezzi della NATO.

Gli altri paesi candidati all'adesione all'UE potranno essere parimenti invitati dal Consiglio a partecipare ad operazioni dirette dall'UE, una volta che il Consiglio abbia deciso di lanciare una siffatta operazione."

20. La fase operativa ha inizio quando il Consiglio decide di avviare un'operazione di gestione militare di una crisi. I membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e i paesi candidati all'adesione all'UE che avranno confermato la loro partecipazione ad un'operazione diretta dall'UE con il dispiegamento di forze militari significative avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli Stati membri partecipanti dell'UE nella conduzione quotidiana dell'operazione.

21. Sarà istituito un Comitato ad hoc dei contributori, che comprenderà tutti gli Stati membri dell'UE e gli altri paesi partecipanti, per la conduzione quotidiana dell'operazione. Il Consiglio/Comitato politico e di sicurezza sarà responsabile del controllo politico e della direzione strategica dell'operazione. Per la conduzione militare quotidiana dell'operazione saranno definiti nelle pertinenti disposizioni le funzioni e i ruoli del Comitato militare e del comandante dell'operazione.

22. La decisione di porre fine ad un'operazione è presa dal Consiglio previa consultazione tra gli Stati partecipanti in sede di Comitato ad hoc dei contributori.

* * *

23. Il Consiglio formalizzerà le necessarie disposizioni a tempo debito ed esaminerà le opzioni disponibili a tal fine.

APPENDICE 2

PRINCIPI DI CONSULTAZIONE CON LA NATO SU QUESTIONI MILITARI E RACCOMANDAZIONI SULLA DEFINIZIONE DI MODALITÀ PER LE RELAZIONI UE/NATO

MANDATO

Il Consiglio europeo di Helsinki ha invitato la Presidenza portoghese a riferire al Consiglio europeo di Feira sui progressi compiuti, incluse le "proposte concernenti i principi di consultazione con la NATO su questioni militari e raccomandazioni sulla definizione di modalità per le relazioni UE/NATO, onde consentire di cooperare a un'adeguata risposta militare a una crisi, come stabilito a Washington e a Colonia".

PRINCIPI INFORMATIVI

1. La definizione della consultazione e della cooperazione fra l'UE e la NATO deve avvenire nel pieno rispetto dell'autonomia del processo decisionale dell'UE.
2. L'UE e la NATO si sono impegnate a rafforzare e a sviluppare ulteriormente la loro cooperazione nella gestione militare delle crisi sulla base di valori comuni, della parità e in uno spirito di partenariato. L'obiettivo è raggiungere consultazione, cooperazione e trasparenza complete ed effettive onde individuare e prendere decisioni rapide in merito alla più adeguata risposta militare a una crisi e garantire una gestione efficiente di tale crisi. In tale contesto, gli obiettivi dell'UE nel settore delle capacità militari oltre a quelli derivanti, per i paesi interessati, dall'iniziativa sulle capacità di difesa della NATO, si rafforzeranno reciprocamente.
3. Pur rafforzandosi reciprocamente nella gestione delle crisi, l'UE e la NATO sono organizzazioni di natura diversa. Di ciò si terrà conto nelle disposizioni concernenti le loro relazioni e nella valutazione che farà l'UE delle attuali procedure che regolano le relazioni UEO-NATO in vista del loro eventuale adeguamento a un ambito UE-NATO.
4. Le disposizioni e le modalità delle relazioni fra l'UE e la NATO rispecchieranno il fatto che ciascuna organizzazione tratterà con l'altra in condizioni di parità.
5. Nelle relazioni fra l'UE e la NATO, come istituzioni, non ci sarà discriminazione nei confronti di alcuno Stato membro.

QUESTIONI E MODALITÀ PER IL PERIODO INTERINALE

I contatti con la NATO (contatti informali dei Segretari Generali, briefing della Presidenza portoghese al NAC) si sono svolti secondo la definizione di Helsinki della fase iniziale in cui gli organi ad interim dell'UE si sono concentrati sul proprio insediamento. Sussiste ora la necessità di un'ulteriore evoluzione delle relazioni UE-NATO.

A. Questioni

1. **Sicurezza:** gli sforzi compiuti dall'UE nel mettere a punto le proprie disposizioni in materia di sicurezza (sicurezza fisica e personale, nonché il lavoro svolto verso un accordo dell'UE sulla sicurezza) rappresentano una priorità assoluta. Su questa base, l'Unione dovrà stabilire un dialogo con la NATO per definire disposizioni in materia di sicurezza fra le due organizzazioni. Queste discussioni dovrebbero condurre a un accordo che regolerà, fra l'altro, lo scambio di informazioni e l'accesso di funzionari designati dall'UE e dai suoi Stati membri alle strutture di programmazione della NATO.

2. **Definizione degli obiettivi delle capacità:** per garantire che "tali obiettivi, oltre a quelli derivanti, per i paesi interessati, dall'Iniziativa sulle capacità di difesa della NATO (DCI), si rafforzino reciprocamente" occorrerà stabilire modalità di consultazione su tali questioni. Queste modalità dovrebbero consentire all'UE di ottenere, come necessario, la consulenza della NATO in campo militare, così come l'UE elabora il suo obiettivo primario avvalendosi dei contributi degli Stati membri. Dopo aver elaborato l'obiettivo primario e gli obiettivi delle capacità, l'UE, come deciso a Helsinki, svilupperà un sistema di consultazione grazie al quale tali obiettivi potranno essere raggiunti e salvaguardati; detto sistema permetterà a ciascuno Stato membro di definire il contributo nazionale corrispondente al suo impegno e alla sua volontà politica nei riguardi degli obiettivi sopramenzionati, valutando periodicamente i progressi compiuti. Inoltre, gli Stati membri faranno uso delle attuali procedure di programmazione della difesa, comprese eventualmente, quelle disponibili nell'ambito della NATO, nonché del processo di pianificazione e di verifica del PFP.

3. **Disposizioni che consentono l'accesso dell'UE a mezzi e capacità della NATO (accordi di Berlino e di Washington):** a Helsinki e a Colonia sono state definite due impostazioni per attuare le operazioni dell'UE: con o senza i mezzi della NATO. Per utilizzare detti mezzi, è importante compiere progressi per precisarne insieme il funzionamento pratico al fine di giungere alla formulazione di un accordo. Tale accordo dovrebbe essere pronto prima che l'UE diventi operativa. Per rendere ciò possibile, l'UE attende progressi sostanziali in ambito NATO.

4. **Definizione di disposizioni permanenti:** successivamente al Consiglio europeo di Feira, sarà necessario discutere per determinare la natura delle disposizioni permanenti, che regoleranno le relazioni fra l'UE e la NATO. Tali disposizioni dovranno basarsi sui principi di cui sopra.

I lavori preliminari avviati sulle quattro questioni apriranno la strada alla fissazione di disposizioni permanenti fra la NATO e l'UE. Il nostro obiettivo è che queste siano pronte nello stesso momento in cui, dopo il Consiglio europeo di Nizza, saranno realizzate le strutture permanenti dell'UE.

B. Modalità

1. Il Consiglio europeo di Feira dovrebbe decidere di proporre alla NATO la creazione di "Gruppi ad hoc" fra l'UE e la NATO per ognuna delle questioni succitate.

2. I "Gruppi ad hoc" avranno le seguenti competenze:
- a) per le questioni relative alla sicurezza: preparazione di un accordo UE-NATO in materia di sicurezza;
 - b) per gli obiettivi delle capacità: attuazione dello scambio di informazioni e discussione con la NATO per elaborare gli obiettivi delle capacità. Resta inteso che potrebbe partecipare, se opportuno, il Vicecomandante supremo delle Forze alleate in Europa;
 - c) per le modalità che consentono l'accesso dell'UE a mezzi della NATO (accordi di Berlino e di Washington): preparazione di un accordo sulle modalità di accesso dell'UE a mezzi e capacità della NATO come convenuto a Washington (progetto di accordo quadro sull'attuazione di "Berlin Plus"). Resta intesa la partecipazione del Vicecomandante supremo delle Forze alleate in Europa;
 - d) per la definizione di disposizioni permanenti: definizione dei parametri principali di un accordo UE/NATO che formalizzi le strutture e le procedure di consultazione fra le due organizzazioni in periodi di crisi e non.

3. Se, considerati i principi suesposti, dovessero sorgere nuove questioni per le quali fosse ritenuta necessaria la consultazione fra l'UE e la NATO, si potrebbe considerare di istituire altri "Gruppi ad hoc".

4. Da parte UE, il Comitato politico e di sicurezza ad interim svolgerà un ruolo di coordinamento del lavoro dei "Gruppi ad hoc" e sarà un punto focale del dialogo.



**STUDIO DEGLI OBIETTIVI CONCRETI
RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI CIVILI DELLA GESTIONE DELLE CRISI**

A. Introduzione

Il Consiglio europeo ha espresso la sua determinazione ad accrescere e migliorare l'efficacia della capacità dell'Unione di rispondere alle crisi anche mediante azioni nei settori civili. Tale maggiore efficacia dovrebbe essere applicata in risposta ad una richiesta di un'organizzazione con funzioni guida, quali l'ONU o l'OSCE, o, eventualmente, in azioni autonome dell'UE.

L'Unione dovrebbe cercare di rafforzare le sue capacità per quanto concerne gli aspetti civili della gestione delle crisi in tutti i pertinenti settori, allo scopo di migliorare la propria capacità di salvare vite umane in situazioni di crisi, di mantenere un livello essenziale di ordine pubblico, di prevenire l'ulteriore intensificarsi dei conflitti, di facilitare il ritorno ad una situazione pacifica, stabile e sostenibile senza apporti esterni, di gestire le ripercussioni negative sui paesi dell'UE e di affrontare i relativi problemi di coordinamento. Particolare attenzione va rivolta ai settori in cui la comunità internazionale ha finora manifestato debolezza. Ciò fornirebbe un "valore aggiunto", in quanto migliorerebbe la capacità dell'Unione sia di reagire che di rispondere alle richieste di altre organizzazioni con funzioni guida: queste ultime potrebbero contare in modo più sistematico su un contributo quantificabile sotto il profilo numerico e qualitativo, che potrebbe rappresentare il nucleo di alcune delle loro missioni. D'altra parte, ciò accrescerebbe la visibilità dell'Unione.

Il rafforzamento delle capacità dell'Unione per quanto concerne gli aspetti civili della gestione delle crisi dovrebbe innanzitutto consentire di dotare quest'ultima di strumenti adeguati per affrontare crisi politiche complesse:

- agendo per prevenire lo scoppio o l'acuirsi di conflitti;
- consolidando la pace e la stabilità interna nei periodi di transizione;
- garantendo la complementarità fra gli aspetti militari e quelli civili della gestione delle crisi per l'intera gamma dei compiti di Petersberg.

È stato concordato che l'individuazione di obiettivi concreti debba essere basata su un approccio pragmatico, il cui punto di partenza siano gli aspetti pratici, che si incentri sulle esigenze operative e rifletta le preoccupazioni politiche del Consiglio europeo.

Gli inventari elaborati mostrano chiaramente che gli Stati membri, l'Unione o entrambi hanno accumulato considerevoli esperienze o dispongono di notevoli risorse in numerosi settori, varie delle quali sono già utilizzate nella cooperazione allo sviluppo. L'Unione, tenendo pienamente conto delle esperienze, degli strumenti e delle risorse esistenti, e sviluppandoli ulteriormente, dovrebbe in via prioritaria concentrare i propri sforzi nei settori in cui è maggiormente necessaria una reazione rapida e maggiormente evidente il valore aggiunto di uno sforzo accresciuto e coordinato dell'Unione e degli Stati membri. Tale processo potrebbe essere portato avanti gradualmente per coprire un'ampia gamma di operazioni, sia limitate sia complesse, di gestione civile delle crisi. Tuttavia, l'individuazione di priorità sulle quali l'UE concentrerà i suoi sforzi coordinati in una prima fase non esclude in alcun modo l'impiego di tutti gli altri strumenti a disposizione dell'Unione e degli Stati membri.

B. Priorità

Il primo settore prioritario individuato alla luce delle crisi che l'Europa ha dovuto affrontare recentemente e sta ancora affrontando è la polizia.

I. POLIZIA

Gli Stati membri, operando volontariamente nel quadro dell'articolo 12, quinto trattino, del TUE, hanno stabilito obiettivi concreti in materia di capacità di polizia, da conseguire entro il 2003. Tali obiettivi concreti sono illustrati dettagliatamente nell'appendice 4 della relazione della Presidenza.

II. RAFFORZAMENTO DELLO STATO DI DIRITTO

L'intensificarsi dei lavori relativi al settore della polizia deve necessariamente essere accompagnato da attività in altri settori ritenuti indispensabili per garantire il successo di una missione di polizia. Il settore più specificamente attinente è l'assistenza al ripristino di un sistema giudiziario e penitenziario. Potrebbero essere prese in considerazione le seguenti misure:

- i) gli Stati membri potrebbero definire disposizioni nazionali per la selezione di giudici, pubblici ministeri, esperti in materia penitenziaria e altre categorie pertinenti nell'ambito del sistema giudiziario e penitenziario, da impiegare rapidamente nelle operazioni di sostegno della pace, ed esaminare le modalità di una loro adeguata formazione;
- ii) l'UE potrebbe adoperarsi per promuovere orientamenti relativamente alla selezione e alla formazione di giudici ed esperti in materia penitenziaria internazionali in collegamento con le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali (in particolare, il Consiglio d'Europa e l'OSCE);
- iii) l'UE potrebbe esaminare le modalità di sostegno alla creazione/modernizzazione delle infrastrutture dei tribunali e delle carceri locali e all'assunzione di personale giudiziario e di guardie carcerarie locali nel contesto delle operazioni di sostegno della pace.

III. RAFFORZAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Un altro settore che è necessario rafforzare per fornire proficuamente sostegno alle società in transizione è quello dell'amministrazione civile.

- i) Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di migliorare la selezione, la formazione e l'impiego di esperti dell'amministrazione civile cui sia affidato il compito di riorganizzare sistemi amministrativi in crisi.
- ii) Gli Stati membri potrebbero altresì prevedere di farsi carico della formazione di funzionari locali delle amministrazioni civili delle società in transizione.

IV. PROTEZIONE CIVILE

Oltre a quelli summenzionati, fra i settori prioritari individuati dagli Stati membri figura la protezione civile, compresi la ricerca e il salvataggio nel corso delle operazioni di soccorso in caso di catastrofi. È necessario operare una distinzione fra la protezione civile nel quadro delle operazioni di gestione delle crisi e altri tipi di operazioni di soccorso in caso di catastrofi. Quest'ultimo tipo di operazioni ha caratteri specifici.

Fermo restando quanto sopra, nelle operazioni di gestione delle crisi nell'ambito della PESC dovrebbe altresì essere possibile ricorrere agli strumenti e alle capacità di cui gli Stati membri dell'UE dispongono nel settore della protezione civile.

Benché esistano già meccanismi di coordinamento specifici nel settore della protezione civile, si ritiene che, alla luce delle esperienze acquisite in occasione di gravi catastrofi naturali recentemente verificatesi, sia necessario e possibile un miglioramento.

Sono state prospettate idee volte a garantire una migliore organizzazione della risposta dell'Unione, ad esempio la nozione di "nazione guida" e la specializzazione. I lavori attualmente in corso nell'ambito del Consiglio, a cui partecipano esperti del settore, permetteranno di definire obiettivi concreti anche in questo campo.

Tali obiettivi concreti potrebbero essere definiti in termini di risorse umane e materiali che ciascuno Stato membro può mettere a disposizione, tipo di mandato e

status dell'operazione per i paesi partecipanti, promozione della compatibilità fra le attrezzature degli Stati membri.

C. Risorse

Un migliore coordinamento a livello dell'UE può comportare una maggiore efficacia e sinergia delle risposte dell'Unione. Congiuntamente alla definizione di obiettivi concreti da parte del Consiglio europeo, ciò garantirà miglioramenti tangibili del contributo dell'Unione alle operazioni di gestione delle crisi.

D. Ulteriori lavori sugli obiettivi concreti dopo Feira

Il Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi potrebbe lavorare all'elaborazione e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi concreti stabiliti dal Consiglio europeo di Feira, e anche in settori diversi da quelli prioritari già individuati. A tal fine, al comitato dovrebbero partecipare esperti dei pertinenti settori delle amministrazioni nazionali, che forniscano fra l'altro consulenza specialistica in materia di polizia, aspetti giudiziari e relativi al sistema penitenziario, amministrazione civile, assistenza umanitaria, e che costituiscano l'interfaccia fra la gestione delle crisi e la cooperazione allo sviluppo.

Nel corso di ulteriori lavori ci si potrebbe altresì occupare dell'individuazione delle capacità nazionali per il raggiungimento di obiettivi collettivi, tenendo conto dei settori di esperienza/specializzazione dei singoli Stati membri.

Si fa presente che la Commissione presenterà prossimamente un inventario operativo delle azioni già condotte dall'Unione e proposte nel settore della protezione civile.



OBIETTIVI CONCRETI PER LA POLIZIA

A. OBIETTIVI CONCRETI

Per sviluppare le capacità di polizia, gli Stati membri, grazie ad una cooperazione volontaria ai sensi dell'articolo 12, quinto trattino, del trattato sull'Unione europea, hanno fissato essi stessi i seguenti obiettivi concreti da raggiungere entro il 2003. Si tratta di obiettivi correlati che evidenziano però aspetti diversi delle capacità di polizia dell'UE. Occorre in proposito ricordare che l'obiettivo n. 2, "capacità di spiegamento rapido", è considerato facente parte dell'obiettivo n. 1, "capacità globali dell'UE".

1. CAPACITÀ GLOBALI DELL'UE

Riconoscendo il ruolo centrale della polizia nelle operazioni di gestione internazionale delle crisi e il sempre maggior fabbisogno di agenti di polizia per tali operazioni, gli Stati membri dell'UE si impegnano a rafforzare la loro capacità di fornire personale per le operazioni di polizia internazionali a cui decidono volontariamente di contribuire. I contributi degli Stati membri terranno conto dell'organizzazione specifica a livello nazionale nel settore della polizia e del tipo di conoscenze specialistiche che possono offrire.

Rafforzando gradualmente le proprie capacità, gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere in grado, come obiettivo finale, di fornire fino a 5.000 agenti per missioni internazionali nell'ambito dei vari tipi di operazioni di prevenzione e gestione delle crisi e in risposta a esigenze specifiche nelle varie fasi di dette operazioni. L'attuale spiegamento totale di forze degli Stati membri dell'UE è di circa 3.300 effettivi.

Sarà a tal fine necessario individuare in via preliminare e formare un fondo comune sufficientemente ampio di personale di polizia che comprenda tutte le sfere di attività richieste a livello internazionale e tenga conto dei vantaggi relativi e delle particolari limitazioni dei corpi di polizia nazionali. Occorrerà forse anche potenziare i meccanismi di rotazione e le necessarie risorse finanziarie e logistiche.

Gli Stati membri provvederanno a scambiarsi le esperienze nazionali al fine di elaborare raccomandazioni specifiche sull'aumento del personale di polizia disponibile per missioni internazionali (prendendo tra l'altro in considerazione la possibilità di un maggiore impiego di nuovi o futuri pensionati nonché di risparmi in termine di personale di polizia mediante un maggior ricorso ad esperti in materie affini). A questo proposito si esaminerà con la debita attenzione la possibilità di attribuire maggiore importanza alla formazione delle polizie locali, che può contribuire a ridurre l'entità e la durata degli spiegamenti di forze di polizia internazionali.

L'obiettivo di capacità globali di polizia a livello UE può essere esteso anche al supporto internazionale ai sistemi giudiziari e penitenziari locali, la cui inadeguatezza può, in certe crisi, ripercuotersi in modo significativo sulla credibilità e l'efficacia di una presenza di forze internazionali di polizia.

2. CAPACITÀ DI SPIEGAMENTO RAPIDO

Lo spiegamento di forze di polizia dell'UE può costituire la risposta ad una richiesta di un'organizzazione internazionale con funzioni guida, in particolare le Nazioni Unite o l'OSCE, oppure un'operazione di polizia autonoma dell'UE, ad esempio nell'ambito di una più vasta operazione di gestione di una crisi sotto la guida dell'UE, una volta definito il necessario quadro logistico e di pianificazione in ambito UE.

All'interno dell'obiettivo relativo alle capacità globali dell'UE gli Stati membri si impegnano ad essere in condizioni di individuare e spiegare, entro 30

giorni, personale di polizia in grado di realizzare operazioni e missioni di consulenza, formazione e osservazione e attività di tipo esecutivo:

- allo scopo di prevenire o smorzare crisi e conflitti interni (ad esempio MINUGUA nel Guatemala);
- in situazioni non stabilizzate, quali un immediato dopoguerra, che richiedono forze massicce per il ripristino della legalità (ad esempio UNMIK/KFOR in Kosovo e UNTAET a Timor Est);
- a supporto delle polizie locali, garantendo il rispetto degli standard fondamentali in materia di diritti umani (ad esempio WEU/MAPE in Albania, WEUPOL a Mostar e ONUSAL in El Salvador) e, dove la polizia internazionale svolga un ruolo esecutivo, consentendo la rapida riassunzione di responsabilità in materia di applicazione della legge da parte della polizia locale (ad esempio OSCE/KPSS in Kosovo).

L'esperienza dimostra che per far fronte ai compiti più complessi di gestione delle crisi può essere necessario dispiegare entro 30 giorni fino a 1.000 agenti di polizia degli Stati membri dell'UE. Ciascuna di queste missioni generiche dovrà essere ulteriormente sviluppata da parte dei competenti organi del Consiglio.

Dati i requisiti specifici delle forze di polizia internazionali che svolgono compiti esecutivi in situazioni non stabilizzate, soprattutto nel passaggio da un comando militare iniziale al successivo comando civile, si presterà particolare attenzione alla proposta di sviluppare unità di polizia integrate dell'Unione europea che siano consistenti, rapidamente schierabili, flessibili e interoperabili nonché alla possibilità di cooperazione tra un numero ristretto di Stati membri al fine di creare capacità in questo specifico settore.

Per raggiungere l'obiettivo riguardante i tempi di spiegamento, gli Stati membri e l'UE potenzieranno ulteriormente, se necessario, la capacità di contribuire con la dovuta competenza ad un gruppo preparatorio diretto dall'organizzazione internazionale con funzioni guida e, a tempo debito, spiegare gruppi preparatori formati da esperti di polizia dell'UE incaricati di valutare i rischi di una missione di polizia sotto la guida dell'UE, definirla, pianificarla e vararla. L'UE dovrebbe, al riguardo, essere in grado di contribuire inviando esperti legali allo scopo di predisporre il supporto ai sistemi giudiziari e penitenziari locali nonché esperti tecnici per il supporto di tipo ingegneristico, logistico ed amministrativo.

Gli Stati membri si scambieranno informazioni ed esperienze sui metodi per creare forze di polizia rapidamente schierabili, facendo ricorso anche a forze di polizia preindividuate che, pur prendendo attivamente parte alle attività in ambito nazionale, sarebbero disponibili con breve preavviso per altre missioni di polizia.

3. STANDARD PIÙ ELEVATI PER LE MISSIONI DI POLIZIA INTERNAZIONALI

Gli Stati membri e l'UE possono svolgere un ruolo catalizzatore nel migliorare gli standard delle operazioni di polizia internazionali, comprese quelle svolte nell'ambito e per mezzo delle Nazioni Unite e dell'OSCE. Pertanto l'UE e gli Stati membri avvieranno i lavori intesi a definire un concetto europeo di operazioni di polizia internazionali. Si opererà in stretta collaborazione con il Dipartimento dell'ONU per le operazioni di mantenimento della pace, sulla base dei vigenti orientamenti dell'ONU, senza ripetere lavori già in corso in sede ONU e attingendo alla relativa competenza degli Stati membri e dell'UE. Dalle prime discussioni su questo argomento è emersa la necessità, tra l'altro, di:

- 1) definire le categorie di personale di polizia e di esperti più adatti ai vari compiti, comprese le priorità in materia di spiegamento, sulla base di scenari o profili indicativi riguardanti il ruolo della polizia nelle varie

operazioni di prevenzione e gestione delle crisi e nelle loro varie fasi, tenendo conto della necessità di interventi flessibili;

2) contribuire alla elaborazione di un concetto generale di "attività di polizia esecutive", specie per quanto riguarda l'interazione tra forze militari e forze di polizia in situazioni postbelliche che le vedono schierate congiuntamente;

3) contribuire alla precisazione del quadro legislativo in cui operano le missioni di polizia internazionali;

4) contribuire a definire chiaramente i mandati internazionali relativi a tali missioni.

Lo sviluppo di un concetto europeo faciliterebbe la stesura di orientamenti e riferimenti dell'UE per le operazioni internazionali di polizia, anche per quanto riguarda le regole di ingaggio, e contribuirebbe a ridefinire con maggiore esattezza le categorie del personale di polizia e di esperti nelle basi dati nazionali e dell'UE.

Nell'ambito della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni e tenendo conto delle esigenze dei vari tipi di missioni di polizia, gli Stati membri proseguiranno gli sforzi per definire criteri di selezione standard e programmi di formazione base ispirati agli attuali standard dell'ONU, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e con essi compatibili, al fine di garantire che la polizia inviata in missione internazionale dagli Stati membri dell'UE soddisfi standard elevati e che il gruppo di agenti preindividuati e addestrati sia sufficientemente ampio da rispondere ai suddetti obiettivi di capacità e spiegamento. Nel compiere tali sforzi si terrà conto del seminario di Lisbona organizzato al riguardo il 29-31 maggio 2000 nonché dei precedenti lavori in materia di formazione della polizia per missioni di mantenimento della pace effettuati a livello di Unione europea, riflettendo così il ruolo centrale svolto dall'UE e dagli Stati membri per contribuire al miglioramento degli standard internazionali.

B. REALIZZAZIONE

Gli obiettivi concreti specifici, espressione della volontà politica e dell'impegno degli Stati membri, saranno ulteriormente elaborati dai competenti organi del Consiglio. Verrà messo a punto un metodo per raggiungere e poi mantenere detti obiettivi graduali mediante contributi volontari. Con un esame periodico dei progressi compiuti ciascuno Stato membro potrà definire i vantaggi relativi rappresentati dal fatto che la polizia nazionale tenga conto, ad esempio, delle esigenze di rotazione a livello nazionale e del possibile ricorso ai pensionati. Il lavoro sarà svolto in stretta collaborazione con esperti di polizia.

Nella base dati di polizia, istituita presso il Segretariato del Consiglio nell'ambito del meccanismo di coordinamento creato a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, saranno introdotti dati generici sulle capacità di polizia preindividuate, la loro disponibilità e le esperienze nazionali specifiche, in particolare per i gruppi preparatori. Altri lavori saranno intrapresi sulle modalità nazionali, comprese quelle relative a informazioni specifiche sulle capacità di polizia preindividuate e su singoli punti di contatto nazionali.

Il Consiglio europeo di Helsinki ha fissato l'obiettivo di aumentare il contributo dell'UE alle organizzazioni internazionali, soprattutto all'ONU e all'OSCE, nonché la sua capacità di agire autonomamente. L'UE instaurerà a tal fine uno stretto coordinamento con il Dipartimento dell'ONU per le operazioni di mantenimento della pace (UN/DPKO), l'OSCE, in particolare la Task force REACT, il Consiglio d'Europa e i punti di contatto degli Stati membri, per garantire che gli sforzi dell'UE e quelli delle suddette organizzazioni siano compatibili e si rafforzino a vicenda, per evitare duplicazioni nonché per agevolare lo scambio di informazioni sulle nuove missioni di polizia.

Sarà inoltre effettuato uno studio approfondito sulla fattibilità e le implicazioni della pianificazione, del varo e della conduzione di missioni autonome dell'UE.



RELAZIONE DELLA PRESIDENZA SUL PROCESSO DI ALLARGAMENTO

Una delle principali priorità della Presidenza portoghese è stata quella di attivare il processo di allargamento attualmente in corso con i 13 Stati candidati all'adesione. Per quanto riguarda i paesi candidati i cui negoziati di adesione sono stati avviati nel marzo 1997, vale a dire Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia, la Presidenza portoghese, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia, ha avviato i negoziati sui capitoli non ancora aperti, alcuni dei quali particolarmente complessi: *Politica regionale, Controllo finanziario, Disposizioni finanziarie e di Bilancio, Giustizia e Affari interni, Libera circolazione delle persone e Agricoltura*. Come previsto, il capitolo *Istituzioni* sarà naturalmente aperto ai negoziati solo alla fine della Conferenza intergovernativa sulla riforma delle istituzioni.

La Presidenza portoghese ha inoltre cercato di compiere progressi nei negoziati su tutti gli altri capitoli precedentemente aperti. È stato così possibile concludere provvisoriamente con tutti i suddetti paesi candidati il capitolo *Politica estera e di Sicurezza comune, Diritto delle società* con Cipro, Estonia e Slovenia, *Politica sociale* con Cipro, *Pesca* con Cipro e Estonia, *Relazioni esterne* con Estonia e Repubblica ceca, *Unione doganale* con Repubblica ceca, *Libera circolazione di capitali* con Estonia e *Controllo finanziario* con Ungheria, Slovenia, Cipro e Polonia. È stato inoltre possibile concludere provvisoriamente con l'Ungheria i capitoli *Telecomunicazioni e Tecnologie dell'informazione e Politica industriale*.

I suddetti risultati si sono concretati in due cicli di conferenze bilaterali di negoziato a livello di suppleanti in aprile e maggio e sono stati confermati in un ciclo di negoziati svoltosi a giugno a livello ministeriale.

Parallelamente e conformemente al mandato del Consiglio europeo di Helsinki, la Presidenza portoghese ha avviato formalmente a febbraio i negoziati di adesione con la Romania, la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e Malta. Durante la Presidenza portoghese l'Unione europea ha svolto negoziati bilaterali di adesione contemporaneamente con 12 Stati candidati.

Conformemente all'idea espressa a Helsinki di non creare nuove procedure gravose e in base al principio riconosciuto che i paesi candidati debbono essere giudicati secondo i propri meriti individuali, la Presidenza portoghese ha definito un programma differenziato di negoziati con detti paesi candidati, in base ad una proposta della Commissione e dopo aver consultato gli Stati membri.

È stato così possibile varare concreti negoziati con questi 6 paesi candidati su *Istruzione e Formazione, Scienza e Ricerca, Piccole e medie Imprese, Relazioni esterne e Politica estera e di Sicurezza comune*. A questo filone comune di capitoli per detti candidati va aggiunto l'avvio dei negoziati in materia di *Statistiche e Politica della Concorrenza* con Lettonia, Lituania e Slovacchia, di *Cultura e Politica in materia di Audiovisivi* con Bulgaria, Malta, Lettonia, Lituania e Slovacchia, e di *Politica industriale nonché di Telecomunicazioni e Tecnologie dell'Informazione* con Malta.

I risultati dei negoziati con tali candidati sono i seguenti: con la Romania sono stati provvisoriamente conclusi tutti e cinque i capitoli che erano stati aperti durante la Presidenza portoghese; con la Slovacchia sono stati provvisoriamente conclusi i negoziati su 6 degli 8 capitoli aperti; sono rimasti aperti solo quelli relativi alla *Politica della Concorrenza* e alla *Cultura e Politica in materia di Audiovisivi*; con la Lettonia e la Lituania degli 8 capitoli aperti non sono stati conclusi provvisoriamente

solo quelli relativi alla *Cultura e Politica in materia di Audiovisivi*, alle *Relazioni esterne* e alla *Concorrenza*; con la Bulgaria sono stati conclusi provvisoriamente 4 dei 6 capitoli aperti, sono rimasti aperti i capitoli relativi alla *Cultura e Politica in materia di Audiovisivi* e alle *Relazioni esterne*; infine con Malta, dei negoziati aperti su 8 capitoli non sono stati conclusi provvisoriamente solo quelli sul capitolo *Cultura e Politica in materia di Audiovisivi*.

Per conseguire i risultati succitati con detti candidati, la Presidenza portoghese ha organizzato due serie di conferenze a livello di supplenti e altre due a livello ministeriale.

Va rilevato, in particolare per la sua importanza simbolica, il fatto che i cicli di negoziati a livello ministeriale, che si sono svolti il 13 e 14 giugno e che hanno confermato i risultati raggiunti dalla Presidenza portoghese, hanno riguardato per la prima volta tutti i 12 candidati all'adesione ponendo in tal modo fine alla separazione dei candidati per gruppi.

Oltre ai negoziati veri e propri, riguardo ai quali il programma della Presidenza portoghese è stato pienamente realizzato, si è anche cercato di fare avanzare altri elementi del processo di allargamento.

È stato tenuto un Consiglio di Associazione con la Turchia, il primo da molto tempo, che contribuirà a permettere un'effettiva integrazione di questo paese candidato nel processo di preadesione, come previsto dal Consiglio europeo di Helsinki.

È anche stato possibile raggiungere un accordo in seno all'Unione su un regolamento finanziario per Cipro e Malta, creando le condizioni per il proseguimento effettivo dei lavori di preadesione di questi due paesi candidati e permettendo l'approvazione formale dei rispettivi partenariati per l'adesione.

CARTA EUROPEA PER LE PICCOLE IMPRESE

Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia europea. Esse sono una fonte primaria di posti di lavoro e un settore in cui fioriscono le idee commerciali. Gli sforzi compiuti in Europa per introdurre la nuova economia saranno coronati dal successo solo se alle piccole imprese sarà attribuita la massima priorità.

Le piccole imprese sono le più sensibili ai cambiamenti del contesto economico: sono le prime a risentire di un'eccessiva burocrazia e le prime a fiorire per effetto di iniziative miranti a ridurre la burocrazia ed a premiare il successo.

A Lisbona l'Unione europea si è prefissata di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

Le piccole imprese devono essere considerate la principale forza propulsiva dell'innovazione, dell'occupazione e dell'integrazione sociale e locale in Europa.

È pertanto necessario creare il migliore contesto possibile per le piccole imprese e per i bisogni imprenditoriali.

Principi

Nell'adoperarci a tale scopo:

- riconosciamo il dinamismo delle piccole imprese, nel rispondere alle nuove esigenze del mercato e nel creare occupazione;
- sottolineiamo che le piccole imprese sono importanti per la promozione dello sviluppo sociale e regionale e sono nel contempo un esempio di iniziativa e di impegno;
- riconosciamo che lo spirito imprenditoriale è un'abilità umana valida e produttiva, a tutti i livelli di responsabilità;
- plaudiamo alle imprese di successo, che meritano una giusta ricompensa;
- riteniamo che l'assunzione responsabile di iniziative e di rischi comporti insuccessi, che devono essere considerati principalmente un'occasione di apprendimento;
- riconosciamo il valore della conoscenza, dell'impegno e della flessibilità per la nuova economia.

La condizione delle piccole imprese nell'Unione europea può essere migliorata attraverso un'azione volta a stimolare lo spirito imprenditoriale, a valutare le misure esistenti per renderle, se necessario, favorevoli alle piccole imprese, a far sì che le esigenze di queste ultime siano tenute in debito conto dai responsabili politici. A tal fine ci impegniamo a:

- rafforzare lo spirito innovativo e imprenditoriale che consenta alle imprese europee di far fronte alle sfide che le attendono;
- a creare un quadro normativo, fiscale e amministrativo favorevole all'attività imprenditoriale e a migliorare lo status degli imprenditori;
- assicurare l'accesso ai mercati sulla base delle condizioni meno onerose coerenti con gli obiettivi prioritari di ordine pubblico;
- facilitare l'accesso alla ricerca e alla tecnologia di qualità;

- migliorare l'accesso ai finanziamenti durante tutto il ciclo di vita dell'impresa;
- migliorare costantemente i nostri risultati, affinché le piccole imprese trovino nell'Unione europea il contesto più idoneo a livello mondiale;
- essere attenti alle esigenze delle piccole imprese
- promuovere il sostegno alle piccole imprese più brillanti.

Linee d'azione

Nell'avallare la presente Carta ci impegniamo a operare secondo le linee d'azione seguenti, tenendo in debita considerazione i bisogni delle piccole imprese.

1. Educazione e formazione all'imprenditorialità

A livello europeo occorre coltivare spirito imprenditoriale e nuove competenze sin dalla giovane età. Le conoscenze generali in campo aziendale ed imprenditoriale devono essere insegnate a tutti i livelli scolastici. Specifici moduli imprenditoriali dovrebbero costituire una componente fondamentale dei programmi educativi a livello d'istruzione universitaria.

Intendiamo incoraggiare e promuovere gli sforzi imprenditoriali dei giovani e sviluppare opportuni programmi di formazione per i manager delle piccole imprese.

2. Avviamento meno costoso e più veloce

I costi di avviamento di un'impresa dovranno essere allineati ai più bassi nel mondo. I paesi con i tempi più lunghi e le procedure più onerose per costituire nuove società dovranno essere incoraggiati ad adeguarsi ai più veloci. Dovrà essere potenziato l'accesso in linea per la registrazione.

3. Migliore legislazione e regolamentazione

Le leggi fallimentari nazionali dovrebbero essere valutate tenendo conto delle buone prassi. L'esperienza acquisita con l'analisi comparativa dovrebbe consentirci di migliorare le attuali prassi nell'ambito dell'UE.

I nuovi regolamenti, a livello nazionale e comunitario, dovranno essere esaminati attentamente per determinarne le ripercussioni sulle piccole imprese e sui piccoli imprenditori. Ove possibile le norme nazionali e comunitarie dovranno essere semplificate. I governi dovranno adottare documenti amministrativi di facile uso.

Le piccole imprese potrebbero essere esentate da alcuni obblighi di legge. Al riguardo la Commissione potrebbe semplificare la normativa sulla concorrenza per ridurre gli oneri a carico delle piccole imprese.

4. Fornire competenze

Ci sforzeremo di assicurare che gli istituti di formazione, cui si aggiungeranno i programmi di formazione interna, forniscano un livello adeguato di competenze, corrispondenti alle necessità delle piccole imprese, nonché formazione e consulenza continua.

5. Migliorare l'accesso in linea

Le autorità pubbliche andrebbero spinte ad aumentare la comunicazione elettronica con il settore delle piccole imprese. In questo modo le società potrebbero ricevere consulenza, porre domande, presentare le dichiarazioni dei redditi od ottenere semplici informazioni in linea, vale a dire più velocemente e ad un minor costo. La Commissione deve dare l'esempio in questo campo.

6. Maggiori benefici dal mercato interno

Le piccole imprese sentono i benefici delle riforme attuali dell'economia europea. La Commissione e gli Stati membri devono quindi continuare sulla strada delle riforme mirando al completamento di un vero mercato interno dell'Unione, di facile approccio per le piccole imprese, in settori cruciali per il

43

loro sviluppo tra cui il commercio elettronico, le telecomunicazioni, i pubblici servizi, gli appalti pubblici e i sistemi di pagamento transfrontalieri. Allo stesso tempo le norme europee e nazionali in tema di concorrenza andrebbero applicate in modo rigoroso per garantire che le piccole imprese abbiano tutte le possibilità per entrare in nuovi mercati e competere in condizioni di equità.

7. *Tassazione e questioni finanziarie*

I sistemi fiscali andrebbero adattati in modo da premiare il successo, incoraggiare le imprese in fase d'avviamento, favorire l'espansione delle piccole imprese e la creazione di posti di lavoro nonché facilitare la creazione di piccole imprese e la successione al loro interno. Gli Stati membri dovrebbero applicare le migliori prassi in fatto di tassazione e incentivi alle prestazioni personali.

Gli imprenditori hanno bisogno di finanziamenti per trasformare le loro ambizioni in realtà. Per migliorare l'accesso delle piccole imprese ai servizi finanziari è nostra intenzione:

- individuare e rimuovere le barriere alla creazione di un mercato dei capitali paneuropeo e all'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari e del piano d'azione per il capitale di rischio;
- migliorare il rapporto tra sistema bancario e piccole imprese creando adeguate condizioni di accesso al credito e al capitale di rischio;
- migliorare l'accesso ai fondi strutturali e accogliere con favore le iniziative della Banca europea per gli investimenti di aumentare i finanziamenti disponibili per le imprese in fase di avviamento e quelle ad alta tecnologia, ivi inclusi gli strumenti di capitale.

8. *Potenziare la capacità tecnologica delle piccole imprese*

È nostra intenzione potenziare i programmi esistenti che promuovono la diffusione della tecnologia a favore delle piccole imprese nonché la loro capacità di individuare, selezionare e adattare le varie tecnologie.

Intendiamo anche promuovere la cooperazione tecnologica e la ripartizione delle tecnologie tra società di diverse dimensioni e soprattutto tra le piccole imprese europee, elaborare programmi di ricerca più efficaci incentrati sull'applicazione commerciale delle conoscenze e della tecnologia nonché sviluppare e adattare alle piccole imprese i sistemi di certificazione della qualità. È importante assicurare che un brevetto comunitario sia disponibile e facilmente accessibile alle piccole imprese.

Intendiamo inoltre promuovere la partecipazione delle piccole imprese ad una cooperazione tra aziende a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale e tra piccole imprese e istituti superiori di istruzione e ricerca.

Si dovrebbero perciò sostenere le azioni a livello sia nazionale che regionale intese a creare raggruppamenti e reti di aziende, migliorare la cooperazione paneuropea tra piccole imprese che fanno uso delle tecnologie dell'informazione, diffondere le migliori prassi negli accordi di cooperazione e assecondare la cooperazione tra piccole imprese per aumentare la loro capacità di accedere ai mercati paneuropei e di estendere le loro attività nei mercati dei paesi terzi.

9. *Modelli d'imprenditoria elettronica di successo e sostegno alle piccole imprese più brillanti*

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le piccole imprese ad usare le migliori prassi e ad adottare modelli commerciali di successo che le facciano prosperare nell'ambito della nuova economia.

Provvederemo a coordinare le attività degli Stati membri e dell'UE volte a creare sistemi, reti e servizi d'informazione e supporto alle imprese che siano di facile accesso e comprensione e rispondenti alle loro esigenze; assicureremo la possibilità di avvalersi su scala europea della guida e del

44

sostegno di consiglieri e "business angels" anche attraverso siti web e sfrutteremo l'Osservatorio europeo per le PMI.

10. Rappresentanza più forte e più efficace degli interessi delle piccole imprese, a livello dell'Unione e a livello nazionale

Intendiamo completare l'esame volto a stabilire come sono rappresentati gli interessi delle piccole imprese a livello dell'UE e a livello nazionale, anche attraverso il dialogo sociale.

Ci impegniamo a perseguire questi obiettivi utilizzando il metodo di coordinamento aperto delle politiche nazionali relative alle imprese e ci avvarremo a tal fine del programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, del processo di riforma economica concordato a Cardiff, del processo di Lussemburgo sulle politiche dell'occupazione nonché di altri programmi e iniziative comunitarie. Ogni anno, in occasione dei vertici di primavera procederemo al monitoraggio e alla valutazione dei progressi compiuti, sulla base di una relazione della Commissione sulle pertinenti questioni.

Utilizzeremo indicatori efficaci per valutare i progressi via via compiuti, raffrontandoli ai migliori risultati su scala mondiale per rafforzare le nostre conoscenze, cercando le migliori prassi in tutti i settori che incidono sulle piccole imprese, al fine di migliorare costantemente i nostri risultati.

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN AL
CONSIGLIO EUROPEO
SUL PACCHETTO FISCALE**

1. Il Consiglio europeo di Helsinki del 10/11 dicembre 1999 ha convenuto di affidare ad un Gruppo ad alto livello il mandato di riferire al Consiglio in merito ad eventuali soluzioni relative ad un pacchetto comprendente la tassazione dei redditi da risparmio, il codice di condotta e la direttiva sugli interessi e canoni ed ha chiesto al Consiglio di riferire in materia al Consiglio europeo al più tardi nel giugno 2000.

La presente relazione risponde a tale mandato.

2. Il Consiglio conviene che la direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, che si applicherà unicamente ai non residenti, si baserà sui seguenti principi:

a) Per attuare il principio stabilito dalle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, secondo cui tutti i cittadini residenti in uno Stato membro dell'Unione europea dovrebbero pagare l'imposta dovuta su tutti i loro redditi da risparmio, lo scambio di informazioni, sulla più ampia base possibile, è l'obiettivo finale dell'UE, conformemente agli sviluppi internazionali.

b) Nel frattempo, gli Stati membri scambiano informazioni sui redditi da risparmio con altri Stati membri o, fatta salva la lettera d), applicano una ritenuta fiscale. Gli Stati membri che applicano una ritenuta fiscale convengono di trasferire una quota appropriata del loro reddito allo Stato di residenza dell'investitore.

c) Al fine di preservare la competitività dei mercati finanziari europei, non appena sarà raggiunto un accordo in sede di Consiglio sul contenuto sostanziale della direttiva e prima della sua adozione, la Presidenza e la Commissione avviano tempestive discussioni con gli Stati Uniti ed altri paesi terzi di importanza fondamentale (Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra, San Marino) per promuovere l'adozione di misure equivalenti in tali paesi; contemporaneamente, gli Stati membri interessati si impegnano a promuovere l'adozione delle medesime misure in tutti i pertinenti territori dipendenti o associati (le isole Normanne, l'isola di Man, nonché i territori dipendenti o associati dei Caraibi). Il Consiglio è regolarmente informato sui progressi di tali discussioni. Una volta ottenute sufficienti assicurazioni riguardo all'applicazione delle medesime misure nei territori dipendenti o associati e di misure equivalenti nei paesi suddetti, e sulla base di una relazione, il Consiglio decide l'adozione e l'attuazione della direttiva al più tardi il 31 dicembre 2002, deliberando all'unanimità.

d) La Commissione riferisce periodicamente sulle esperienze degli Stati membri in merito all'applicazione dei sistemi di cui alla lettera b) summenzionata, nonché sugli sviluppi internazionali per quanto riguarda l'accesso alle informazioni bancarie per motivi fiscali. Allorché il Consiglio decide l'adozione e l'attuazione della Direttiva conformemente alla lettera c), con le conseguenze che ne derivano per i territori dipendenti o associati, ciascuno Stato membro che applica una ritenuta fiscale conviene di procedere allo scambio di informazioni, non appena le

condizioni lo consentono, ed in ogni caso non oltre sette anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

3. I lavori proseguiranno su questa base al fine di raggiungere un accordo sul pacchetto fiscale nel suo insieme secondo un calendario parallelo per le parti fondamentali del pacchetto (tassazione dei redditi da risparmio, codice di comportamento (Tassazione delle imprese) e interessi e canoni).

4. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle dichiarazioni a verbale del Consiglio figuranti in allegato.

Dichiarazioni a verbale del Consiglio

Tassazione dei redditi da risparmio

- 1) Tutti gli Stati membri attendono una soluzione delle questioni ancora in sospeso sottoelencate prima che il Consiglio adotti la direttiva.
- 2) I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio convengono che nell'ambito dei negoziati di adesione con i paesi candidati non sarà concessa nessuna deroga all'obbligo di scambio di informazioni.
- 3) Il Consiglio e la Commissione si impegnano a ricercare un accordo sul contenuto sostanziale della direttiva, compreso il livello della ritenuta fiscale, entro la fine del 2000.
- 4) Il Consiglio dichiara che il riferimento all'unanimità di cui al punto 2), lettera c), lascia impregiudicato l'esito della CIG.
- 5) Il Consiglio prende atto che l'Austria ed il Lussemburgo possono applicare una ritenuta fiscale nel corso del periodo di transizione. Belgio, Grecia e Portogallo informeranno il Consiglio sulla loro posizione prima della fine del 2000.
- 6) Il Lussemburgo ritiene che le "misure equivalenti", nonché le "medesime misure" di cui alla lettera c) includano anche l'attuazione dello scambio di informazioni, come previsto nell'ultima frase della lettera d).
- 7) Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito si aspettano che il livello della ritenuta fiscale sarà almeno del 20-25%, e ritengono che lo scambio di informazioni debba essere introdotto entro 5 anni dall'adozione della direttiva.
- 8) Il Governo austriaco accetta la relazione dell'OCSE sul miglioramento dell'accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali, ma non può, nella fase attuale e per ragioni costituzionali, accettare l'iniziativa di sopprimere il segreto bancario per i non residenti.
 Poiché la direttiva si applicherà ai soli non residenti, l'Austria può mantenere la sua ritenuta fiscale definitiva per i residenti e la sua attuale legislazione per quanto riguarda i residenti.

**STRATEGIA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA
SULLA REGIONE MEDITERRANEA**

IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13,
HA ADOTTATO LA PRESENTE STRATEGIA COMUNE:

PARTE I

VISIONE DELL'UE CIRCA LA REGIONE MEDITERRANEA

1. La regione mediterranea è di importanza strategica per l'UE. Una regione prospera, democratica, stabile e sicura, con una prospettiva aperta verso l'Europa, riveste un grande interesse per l'UE e per l'Europa nel suo complesso.

2. La regione mediterranea continua a dover affrontare sfide politiche, economiche, giuridiche, ecologiche e sociali. Se queste sfide complesse e diverse saranno superate, l'UE e i partner mediterranei dovranno lavorare insieme con una visione comune, sensibilità e rispetto reciproco.

3. La politica mediterranea dell'UE è retta dal principio del partenariato che dovrebbe essere attivamente sostenuto da entrambe le parti. L'UE lavorerà con i partner mediterranei per: sviluppare rapporti di buon vicinato; migliorare la prosperità; eliminare la povertà; promuovere e proteggere tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, la democrazia, il buon governo e lo Stato di diritto; promuovere la tolleranza culturale e religiosa nonché sviluppare la cooperazione con la società civile, incluse le ONG. A tal fine essa sosterrà gli sforzi compiuti dai partner mediterranei per raggiungere gli obiettivi delineati nel partenariato euromediterraneo, utilizzando le relazioni bilaterali per perseguire tali obiettivi e contribuendo alla creazione di un clima pacifico in Medio Oriente.

4. La presente strategia comune si fonda sul partenariato euromediterraneo definito nella Dichiarazione di Barcellona e sul successivo acquis, sulla Dichiarazione di Berlino, nonché sulla politica da lungo tempo consolidata dell'Unione europea nei confronti del Mediterraneo con le sue componenti bilaterali e regionali.

5. L'UE è convinta che la positiva conclusione del processo di pace in Medio Oriente su tutti i capitoli e la risoluzione di altri conflitti nella regione, siano requisiti importanti per la pace e la stabilità nel Mediterraneo. A causa dei suoi interessi nella regione e delle sue strette relazioni intrattenute da lungo tempo con i paesi che la costituiscono, l'Unione aspira a svolgere pienamente il proprio ruolo importante nel promuovere la stabilità e lo sviluppo in Medio Oriente. La cooperazione già avviata nell'ambito del processo di Barcellona è un elemento determinante per gettare le basi del periodo successivo alla pace. L'Unione sosterrà pertanto gli sforzi delle parti interessate in vista dell'attuazione degli accordi di pace. A tale proposito, l'adozione della Carta euromediterranea per la pace e la stabilità, obiettivo preesistente all'adozione della presente strategia, dovrebbe essere un elemento determinante per il "processo successivo alla pace" nel Mediterraneo.

6. Consapevole dell'importanza vitale della regione mediterranea per l'UE e al fine di rafforzarne ulteriormente la dimensione mediterranea, il

Consiglio europeo adotta la presente strategia comune. Essa contempla l'insieme delle relazioni dell'UE con tutti i suoi partner nel processo di Barcellona e con la Libia. Non include tuttavia le relazioni bilaterali dell'UE con quei paesi mediterranei candidati all'adesione all'UE, le quali rientrano nel processo di adesione. Mentre l'Unione europea continuerà a svolgere pienamente il proprio ruolo nel processo di pace in Medio Oriente in base all'acquis, compresa la dichiarazione di Berlino, la presente strategia comune comprenderà il contributo dell'UE al consolidamento della pace in Medio Oriente dopo la conclusione di un accordo di pace globale.

**PARTE II
OBIETTIVI**

7. L'Unione europea persegue i seguenti obiettivi nel quadro della sua politica nei confronti della regione mediterranea:

- compiere progressi considerevoli e quantificabili verso il conseguimento degli obiettivi contenuti nella Dichiarazione di Barcellona e nel successivo acquis, ossia:
 - instaurare un'area comune di pace e di stabilità attraverso un partenariato politico e di sicurezza;
 - creare un'area di prosperità condivisa attraverso un partenariato economico e finanziario;
 - promuovere un partenariato nel settore sociale, culturale e umano, sviluppando le risorse umane, promuovendo la comprensione fra le culture e gli scambi fra le società civili;
- promuovere i valori fondamentali accettati dall'UE e dai suoi Stati membri - inclusi i diritti dell'uomo, la democrazia, il buon governo, la trasparenza e lo Stato di diritto;
- incoraggiare e assistere i partner mediterranei nel processo per raggiungere il libero scambio con l'UE e reciprocamente ai termini della dichiarazione di Barcellona, la transizione economica e per attrarre maggiori investimenti nella regione;
- rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, come sottolineato dal Consiglio europeo di Tampere;
- perseguire il dialogo fra culture e civiltà al fine di combattere l'intolleranza, il razzismo e la xenofobia.

8. Per quanto concerne le questioni relative alla sicurezza, l'UE intende utilizzare la politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa in evoluzione per valutare come rafforzare, insieme con i partner mediterranei, la sicurezza fondata sulla cooperazione nella regione.

9. L'Unione ha già in passato svolto un ruolo attivo nell'impegno volto a creare una pace giusta, globale e duratura in Medio Oriente e a promuovere la stabilità e lo sviluppo in Medio Oriente. L'Unione ritiene che la cooperazione già avviata nell'ambito del processo di Barcellona sia un elemento determinante per gettare le basi del processo successivo alla pace. Nel quadro della presente strategia comune e tenendo conto del paragrafo 6, l'Unione europea si prefigge i seguenti obiettivi:

- promuovere condizioni che aiutino le parti ad attuare gli accordi conclusi fra le stesse;
- sviluppare le basi per normali relazioni di buon vicinato e incoraggiare le parti a impegnarsi nella cooperazione regionale;
- contribuire al consolidamento della pace nella regione, incluse l'integrazione economica e la comprensione reciproca fra le società civili.

10. Per aumentare l'efficacia, l'impatto e la visibilità delle azioni e delle iniziative svolte dall'UE nella regione, saranno perseguiti i seguenti obiettivi generali:

- migliorare il coordinamento, la coerenza e la complementarità e garantire le sinergie fra le attività, gli strumenti e gli interventi dell'UE e dei suoi Stati membri a livello regionale e subregionale;
- garantire la complementarità della politica mediterranea dell'UE con le politiche dell'UE nei confronti di altri partner.

PARTE III

SETTORI DI AZIONE E INIZIATIVE SPECIFICHE

11. L'UE, insieme ai suoi partner mediterranei, si impegna a intraprendere una revisione globale del processo di Barcellona allo scopo di rafforzare tale processo e incentrarlo maggiormente sulle azioni e sui risultati.
12. L'Unione europea si adopererà per condurre a buon fine le iniziative specifiche indicate in appresso, senza escludere la possibilità di presentarne altre; tali iniziative potranno eventualmente tenere conto delle situazioni ed esigenze specifiche dei paesi, delle regioni o sottoregioni interessati.

Aspetti politici e di sicurezza

13. L'UE rafforzerà il dialogo politico e in materia di sicurezza con i suoi partner mediterranei a tutti i livelli: bilateralmente, con i singoli partner mediterranei; nell'ambito del processo di Barcellona, inclusa, dopo la sua entrata in vigore, la Carta euromediterranea per la pace e la stabilità nonché in altri contesti multilaterali per:

- individuare il terreno comune per le questioni relative alla sicurezza volte a creare un'area comune di pace e di stabilità;
- elaborare misure intese a rafforzare il partenariato, segnatamente promuovendo consultazioni e scambi di informazioni periodici con i partner mediterranei;
- fornire informazioni tempestive e adeguate sulle iniziative che potrebbero interessare gli altri partner mediterranei;
- rafforzare la cooperazione contro le sfide globali alla sicurezza, quali il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga;
- cooperare su eventuali disposizioni per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la successiva ricostruzione, inclusa l'esortazione alla composizione pacifica dei conflitti e delle controversie, anche tramite strumenti giuridici;
- esplorare le possibilità di affrontare problemi legati alle mine terrestri antipersona nella regione mediterranea attraverso la cooperazione nell'azione antimine, inclusi lo sminamento, le attività informative sulle mine e l'assistenza alle vittime, al fine di promuovere gli obiettivi della Convenzione di Ottawa;
- promuovere la firma e la ratifica da parte dei partner mediterranei di tutti gli strumenti di non proliferazione, inclusi il TNP, la CWC, la BWC e il CTBT;
- cercare di realizzare un'area del Medio Oriente, reciprocamente ed effettivamente controllabile, libera dalle armi di distruzione di massa, nucleari, chimiche e biologiche nonché dai rispettivi sistemi di lancio.

In tale contesto, l'UE terrà conto degli ulteriori sviluppi della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.

Democrazia, diritti dell'uomo e Stato di diritto

14. Nell'ambito del processo di Barcellona e nelle sue relazioni bilaterali con i partner mediterranei, l'UE:
 - promuoverà attivamente il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, in particolare mediante il dialogo politico e il sostegno alla riforma giudiziaria, allo sviluppo di istituzioni e

alla libertà di espressione, segnatamente attraverso il rafforzamento dei media indipendenti;

- sosterrà e incoraggerà gli sforzi per promuovere il buon governo;
- sottolineerà l'importanza di promuovere e di proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali per tutti, anche fornendo sostegno a soggetti governativi e non governativi della regione tramite la formazione, il controllo, la difesa e la sensibilizzazione in materia di diritti umani;
- nel contesto della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, solleciterà l'accesso agli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo, inclusa la piena attuazione dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione;
- prenderà misure per convincere tutti i partner mediterranei ad abolire la pena di morte secondo orientamenti concordati dell'UE.

Pace in Medio Oriente

15. L'UE, tenendo conto del paragrafo 6 della presente strategia comune,
- fornirà le sue conoscenze specialistiche, presenterà idee e proporrà i suoi buoni uffici e la sua assistenza alle parti principali del processo di pace per agevolare la conclusione di accordi di pace e per favorire la preparazione dell' "era successiva alla pace" in Medio Oriente;
 - promuoverà attivamente i progressi per quanto riguarda il capitolo multilaterale del processo di pace basandosi anche sulle sinergie con il processo di Barcellona. Per quanto riguarda le questioni fondamentali, quali l'acqua e i profughi, l'UE offrirà, su richiesta, le sue conoscenze specialistiche;
 - nel contesto di una composizione globale e su richiesta delle parti principali interessate, prenderà in considerazione la partecipazione degli Stati membri all'attuazione in loco delle disposizioni in materia di sicurezza;
 - contribuirà all'impegno internazionale richiesto per attuare e consolidare la pace in Medio Oriente, segnatamente attraverso il sostegno alla cooperazione e all'integrazione economiche regionali e all'espansione dei flussi commerciali;
 - opererà per rafforzare la stabilità in Medio Oriente mediante la sicurezza fondata sulla cooperazione attraverso i suoi contributi all'attuazione della Carta euromediterranea per la pace e la stabilità, una volta adottata ed entrata in vigore.

Aspetti economici e finanziari

16. L'UE:
- opererà attivamente per la realizzazione degli accordi euromediterranei di associazione, segnatamente promuovendo ulteriormente la liberalizzazione progressiva degli scambi in tutti i settori di competenza dei partner conformemente alla Dichiarazione di Barcellona;
 - farà di tutto per accelerare la conclusione e l'attuazione dei restanti accordi di associazione;
 - sosterrà le misure per aumentare l'attrattiva della regione per gli investitori, in particolare attraverso la creazione di un mercato più ampio, incoraggiando l'allineamento delle politiche in relazione al mercato unico dell'UE, migliorando il quadro normativo, garantendo un trattamento giusto ed equo degli investitori e aumentando la consapevolezza dell'UE delle opportunità di investimento nella regione;

- incoraggerà e sosterrà la cooperazione subregionale, come nel quadro dell'Unione del Maghreb arabo, in un ambito che conduca a una più estesa cooperazione regionale;
- incoraggerà e sosterrà gli sforzi dei partner mediterranei per aumentare gli scambi commerciali Sud/Sud, in particolare attraverso accordi commerciali Sud/Sud e l'armonizzazione progressiva delle regole in materia di origine;
- assisterà i partner mediterranei nel rafforzare la loro capacità di definire adeguate politiche commerciali e di partecipare attivamente ai negoziati commerciali, con particolare riguardo allo sviluppo di una zona di libero scambio euromediterranea e alle future negoziazioni in seno all'OMC;
- incoraggerà la liberalizzazione del saldo dei pagamenti correnti in vista di liberalizzare completamente, quanto prima, i movimenti di capitali. Promuoverà inoltre l'euro come valuta per i contratti e i pagamenti nel commercio mediterraneo;
- sosterrà l'interconnessione infrastrutturale tra i partner mediterranei e tra questi ultimi e l'UE, in base all'esperienza acquisita nel quadro delle reti transeuropee (RTE) nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni;
- incentiverà le politiche intese ad accrescere il ruolo del settore privato nonché la promozione delle piccole e medie imprese dei paesi partner mediterranei, segnatamente le PMI orientate all'esportazione, come uno dei mezzi più efficaci per creare un maggior numero di posti di lavoro;
- garantirà che sia data adeguata considerazione all'obiettivo di creare un'economia di mercato con una dimensione sociale, incluse le norme fondamentali di lavoro e la promozione della parità di genere.

17. L'UE incoraggerà l'adesione all'OMC di tutti i partner secondo condizioni opportune.

18. L'UE valorizzerà al massimo l'impatto della cooperazione finanziaria attraverso il bilancio comunitario, segnatamente MEDA, nonché attraverso la BEI, con le seguenti misure:

- la Comunità europea e gli Stati membri coordineranno le rispettive strategie in materia di cooperazione finanziaria e di cooperazione allo sviluppo, i programmi e le azioni in favore dei partner mediterranei, e collaboreranno inoltre con altri donatori, per garantire la coerenza, la complementarità e, se opportuno, il cofinanziamento;
- L'Unione europea intensificherà il dialogo economico con i partner mediterranei, segnatamente nel contesto della programmazione dell'assistenza finanziaria, al fine di promuovere una transizione economica più rapida, solide politiche fiscali e monetarie nonché la riforma strutturale;
- la Commissione garantirà che le altre risorse disponibili nel bilancio comunitario a favore dei partner mediterranei siano usate in modo coerente. Si cercherà di migliorare il coordinamento con gli altri pertinenti programmi dell'UE (programma specifico del quinto programma quadro di R&S volto a confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria con i partner, SYNERGY, LIFE, INTERREG III).

19. L'UE promuoverà strategie e politiche meglio integrate in materia di gestione idrica nella regione mediterranea.

Ambiente

20. L'UE garantirà che sia presa in considerazione l'esigenza di promuovere una migliore integrazione degli aspetti ambientali ai fini della sostenibilità dello sviluppo economico.

Versante sociale e culturale

21. Oltre alla cooperazione nel quadro del partenariato euromediterraneo, l'UE

- prenderà tutte le misure necessarie per agevolare e incoraggiare la partecipazione della società civile nonché l'ulteriore sviluppo degli scambi umani tra l'UE e i partner mediterranei. Le ONG saranno incoraggiate a partecipare alla cooperazione a livello bilaterale e regionale. Particolare attenzione sarà rivolta ai mezzi di informazione e alle università;
- sosterrà gli sforzi volti a promuovere la cooperazione nelle questioni sociali, inclusa la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché a rafforzare il dialogo sociale;
- incoraggerà gli sforzi volti a migliorare l'istruzione e la formazione professionale, in particolare per i giovani e le donne allo scopo di accrescere l'integrazione nei mercati del lavoro. In tale contesto sarà migliorata la cooperazione regionale attraverso lo scambio delle migliori prassi, il trasferimento di know-how e lo sviluppo di capacità.

Giustizia e affari interni

22. In base all'acquis del processo di Barcellona e a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, l'UE

- agirà conformemente alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e ad altri strumenti pertinenti e promuoverà il pieno rispetto della stessa da parte dei partner mediterranei;
- studierà la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rilascio dei visti;
- promuoverà l'individuazione delle corrispondenze tra ordinamenti giuridici di diversa ispirazione al fine di risolvere problemi di diritto civile concernenti le persone: diritto di successione e diritto di famiglia, incluso il divorzio;
- promuoverà la trasparenza e una maggiore prevedibilità degli ordinamenti giuridici dei partner al fine di promuovere gli investimenti stranieri e di incoraggiare i migranti legali a svolgere attività a favore dello sviluppo comune con i loro paesi d'origine;
- garantirà la liberalizzazione delle norme sul trasferimento dei profitti, e troverà soluzioni per evitare le doppie imposizioni, in particolare per i migranti legali e quelli con doppia nazionalità;
- svilupperà meccanismi efficaci di cooperazione per la lotta alle organizzazioni di immigrazione clandestina, inclusa la tratta di esseri umani, tra l'altro attraverso la conclusione di accordi di riammissione concernenti i propri cittadini e i cittadini di paesi terzi nonché gli apolidi;
- avvierà dialoghi volti a istituire sistemi moderni ed efficaci di controllo delle frontiere, offrendo tra l'altro accesso ai programmi di formazione e scambi di funzionari;
- coopererà con i partner mediterranei per affrontare la questione della migrazione, tenendo pienamente conto delle realtà economiche, sociali e culturali presenti nei paesi partner. In un siffatto approccio occorrerà combattere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le opportunità di lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici, garantendo il rispetto dei diritti dell'uomo;
- svilupperà un approccio comune che sia inteso a garantire l'integrazione nella società dei cittadini di paesi partner mediterranei che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un determinato periodo di tempo e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, che miri a ravvicinare il loro status giuridico in tale Stato membro a quello goduto dai cittadini dell'UE;

- scambierà informazioni e dati statistici con i partner mediterranei sui flussi migratori.
23. L'UE svilupperà ulteriormente la sua cooperazione con i partner mediterranei nella lotta alla criminalità organizzata, inclusi il traffico di droga e il riciclaggio di denaro, in particolare attraverso
- l'assistenza alla formazione dei membri del corpo giudiziario e delle autorità preposte all'applicazione della legge, con particolare riguardo alle informazioni sull'acquis comunitario in materia di criminalità organizzata;
 - l'offerta di collaborazione ai partner mediterranei per sviluppare il quadro giuridico, istituzionale e giudiziario necessario per il perseguimento di questi reati nonché meccanismi di cooperazione per la lotta alla criminalità transnazionale.
- L'UE continuerà ad incoraggiare i partner mediterranei ad aderire alle convenzioni internazionali delle Nazioni Unite in materia di terrorismo e a seguire il principio secondo cui la lotta al terrorismo deve basarsi strettamente sui principi del diritto internazionale e sul rispetto dei diritti dell'uomo.

**PARTE IV
STRUMENTI E MEZZI**

Disposizioni generali

24. La presente strategia comune è attuata dalle istituzioni e dagli organi dell'UE, ciascuno nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dai trattati, e in conformità delle procedure applicabili ai sensi degli stessi.
25. Per quanto riguarda gli aspetti della strategia che rientrano nell'ambito della PESC dell'Unione, il Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC, appoggiato dall'inviato speciale per il processo di pace in Medio Oriente, assiste il Consiglio e la Presidenza nell'attuazione di detta strategia e degli atti adottati in base alla stessa. Fatte salve le competenze ai sensi del TCE, la Commissione è pienamente associata in conformità degli articoli 18 e 27 del TUE.
26. Il Consiglio e la Commissione, in conformità dell'articolo 3 del TUE, assicurano la coerenza, l'unità e l'efficacia dell'azione dell'Unione. L'efficacia della presente strategia comune sarà ottimizzata garantendo la maggiore coerenza possibile tra i vari strumenti e settori di azione dell'Unione, e tra l'azione dell'Unione e quella degli Stati membri. L'Unione garantirà la complementarità tra la sua politica mediterranea e le altre politiche.
27. Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia comune utilizzando in modo appropriato e coordinato tutti i pertinenti strumenti e mezzi a loro disposizione. La presente strategia comune lascerà impregiudicate le disposizioni vigenti in base alle quali gli Stati membri riconoscono uno Stato, decidono della sua adesione alle organizzazioni internazionali o decidono il mantenimento o la conduzione delle relazioni bilaterali diplomatiche o di altro tipo (ad esempio le relazioni bilaterali politiche, sportive o culturali).

Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri

28. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri
- riesaminano, in base alle rispettive competenze e capacità, le azioni, i programmi, gli strumenti e le politiche esistenti che non rientrano nella dichiarazione di Barcellona né negli atti di attuazione della stessa, al fine di assicurarne la coerenza con la presente strategia e, qualora si ravvisino incongruenze, apportano i necessari adeguamenti alla prima data di riesame;

- sfruttano integralmente e opportunamente gli strumenti e i mezzi esistenti, oltre a tutti i programmi pertinenti dell'UE e degli Stati membri, nonché redigono e tengono aggiornato, a tal fine, un inventario indicativo delle risorse dell'Unione, della Comunità e degli Stati membri mediante le quali sarà attuata la presente strategia comune.

Coordinamento

29. Un particolare impegno è rivolto dagli Stati membri al coordinamento delle iniziative nei confronti della regione mediterranea, anche nell'ambito di organizzazioni regionali e internazionali quali il Consiglio d'Europa, l'ONU, l'OSCE, e gli istituti finanziari internazionali (IFI); tale coordinamento terrà debitamente conto della competenza comunitaria.

30. Gli Stati membri che partecipano ad altri consessi impegnati, come obiettivo principale o secondario, in attività riguardanti il Mediterraneo, assumono una condotta coerente con gli obiettivi della presente strategia comune.

31. I rappresentanti degli Stati membri e della Commissione presso i partner mediterranei tengono pienamente conto della presente strategia comune quando coordinano le loro attività in loco.

32. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per una cooperazione più efficace con le organizzazioni regionali e internazionali e cercheranno di realizzare gli obiettivi della strategia insieme ad altri paesi che perseguono gli stessi scopi.

Attuazione e riesame

33. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di :

- assicurare che ogni Presidenza presenti al Consiglio, nell'ambito del suo programma generale, punti prioritari per l'attuazione della presente strategia comune, che si ispirino agli obiettivi di cui alla Parte II e tengano conto dei settori d'azione di cui alla Parte III;
- riesaminare e valutare le iniziative lanciate dall'Unione sulla base della presente strategia e riferire al Consiglio europeo, almeno annualmente, sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi in essa previsti;
- riesaminare la situazione nella regione mediterranea e l'andamento della cooperazione con i partner mediterranei nell'attuazione della presente strategia, e inserire una valutazione al riguardo nella relazione destinata al Consiglio europeo;
- se necessario, raccomandare al Consiglio europeo modifiche delle Parti II e III della presente strategia.

34. La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, contribuirà a tale attuazione e riesame.

Cooperazione con i partner mediterranei

35. L'Unione europea e i suoi Stati membri lavoreranno in stretta collaborazione con i partner mediterranei per attuare la strategia comune, in particolare attraverso gli accordi di associazione e mediante il Comitato euromediterraneo per il processo di Barcellona, anche prendendo in esame le raccomandazioni e le preoccupazioni espresse dai partner mediterranei.

PARTE V

Durata

36. La presente strategia comune si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione per un periodo iniziale di quattro anni. Essa può essere prorogata, riveduta e, se del caso, adeguata dal Consiglio europeo su raccomandazione del Consiglio.

Pubblicazione

37. La presente strategia comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

**Dichiarazione del Consiglio europeo
relativa alla strategia comune sulla regione mediterranea**

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata nell'adottare le azioni comuni, le posizioni comuni e tutte le altre decisioni che rientrano nel campo di applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (Politica estera e di sicurezza comune), in base alla strategia comune.

Gli atti che non rientrano nel campo di applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea continuano ad essere adottati conformemente alle procedure decisionali appropriate previste dalle pertinenti disposizioni dei trattati, ivi compresi il Trattato che istituisce la Comunità europea e il titolo VI del trattato sull'Unione europea.

In occasione dell'adozione della strategia comune dell'Unione europea sulla regione mediterranea, il Consiglio europeo ribadisce che l'Unione europea continuerà a sostenere gli sforzi delle parti intesi a concludere, e successivamente ad attuare, accordi di pace. In tale contesto l'Unione europea si baserà sui principi esposti nella dichiarazione fatta nel marzo del 1999 dal Consiglio europeo di Berlino.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC, coadiuvato dall'inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente, e la Commissione ad esaminare quale contributo il processo di Barcellona possa apportare alla stabilità in Medio Oriente, ad operare per accrescere la visibilità dell'Unione e a proporre iniziative concrete intese a promuovere lo sviluppo della regione nel clima post-conflitto. Sarà trasmessa al prossimo Consiglio europeo una relazione in merito alle questioni suddette.

ALLEGATO VI

Dichiarazione del Consiglio europeo su Etiopia-Eritrea

Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la conclusione ad Algeri dell'accordo sulla cessazione delle ostilità tra l'Etiopia e l'Eritrea. Porge le sue più vive congratulazioni all'attuale presidente dell'Organizzazione dell'unità africana, Sig. Abdelaziz Bouteflika, per aver raggiunto tale importante risultato in vista di un accordo globale sull'attuazione del piano di pace proposto dall'OUA con il sostegno, oltre che degli Stati Uniti, dell'Unione europea nella persona del rappresentante speciale della Presidenza, Sig. Rino Serri.

Tenuto conto delle decisioni delle Nazioni Unite, l'attuazione dell'accordo di pace avrà un impatto positivo sulla stabilità e sullo sviluppo dell'intera regione.

ALLEGATO VII

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI SANTA MARIA DA FEIRA

- Relazione della Presidenza sulla Conferenza intergovernativa (CONFER 4750/00)
 - Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa (9149/00)
 - Relazione del Consiglio sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (9164/00)
- Relazione della Commissione sui progressi realizzati in tema di servizi finanziari (8924/00)
 - Conclusioni del Consiglio (ECOFIN) concernenti la relazione della Commissione sull'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari (9280/00)
- Iniziativa della BEI "Innovazione 2000" (9180/00)
- Piano d'azione della Commissione "eEurope 2002 - Una società dell'informazione per tutti" (9097/00)
- Relazione del Gruppo ad Alto livello sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale (8634/00 COR 1 (en) COR 2 (gr))
- Contributo del Consiglio "Occupazione e politica sociale" sul seguito del Consiglio europeo di Lisbona (9353/00)
- Relazione della Presidenza sul Libro bianco sulla sicurezza alimentare (8899/00)
 - Relazione del Consiglio "Pesca" sull'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica comune della pesca (9386/00)
- Piano d'azione dell'UE in materia di droga (2000-2004) (9283/00)
 - Priorità e obiettivi dell'Unione europea per le relazioni esterne nel settore della giustizia e degli affari interni (7653/00)
 - Relazione del Consiglio sulla strategia comune sulla Russia (9405/00)
- Strategia comune sulla regione mediterranea (9404/1/00 REV 1)
 - Relazione sui Balcani occidentali presentata al Consiglio europeo dal Segretario Generale/Alto Rappresentante congiuntamente alla Commissione (3166/3/00 REV 3)

- Piano d'azione per la Dimensione settentrionale delle politiche esterne e transfrontaliere dell'Unione europea 2000-2003 (9401/00)



CONFERENZA
DEI RAPPRESENTANTI DEI
GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI

Bruxelles, 14 giugno 2000

CONFER 4750/00

LIMITE

**CONFERENZA
INTERGOVERNATIVA
SULLA RIFORMA
ISTITUZIONALE**

Relazione della Presidenza
al Consiglio europeo di Feira

SOMMARIO

INTRODUZIONE	5
--------------------	---

PARTE PRIMA

STATO DEI LAVORI DELLA CONFERENZA	9
1. LA COMMISSIONE	11
2. PONDRAZIONE DEI VOTI AL CONSIGLIO	17
3. ESTENSIONE DEL VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA	25
4. IL PARLAMENTO EUROPEO	33
5. LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA	39
6. ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI	45
A. CORTE DEI CONTI	45
B. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE	46
C. COMITATO DELL'E. REGIONI	47
7. ALTRE QUESTIONI	49
8. COOPERAZIONI RAFFORZATE	51

PARTE SECONDA

TESTI, FLENCI E TABELLE ALLEGATI ALLO STATO DEI LAVORI	57
1. LA COMMISSIONE	59
2. PONDERAZIONE DEI VOTI AL CONSIGLIO	63
3. ESTENSIONE DEL VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA	73
4. IL PARLAMENTO EUROPEO	91
5. LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA	99
6. ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI	111
7. ALTRE QUESTIONI	115

INTRODUZIONE

La presente Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri sulla riforma istituzionale ("Conferenza intergovernativa" o "CIG 2000") trae origine dal protocollo sulle istituzioni allegato al trattato di Amsterdam. Infatti, poiché il trattato di Amsterdam non ha potuto risolvere tutte le questioni istituzionali considerate preliminari all'allargamento, è stata prevista la convocazione di una nuova CIG la quale, prima che il numero degli Stati membri dell'Unione europea fosse superiore a venti, procedesse a un riesame globale delle disposizioni dei trattati concernenti la composizione e il funzionamento delle istituzioni.

Il Consiglio europeo ha deciso a Colonia, nel giugno 1999, la convocazione della CIG fissando come obiettivo per il termine dei lavori la fine del 2000. Esso ha espressamente indicato che l'ordine del giorno avrebbe dovuto abbracciare la dimensione e la composizione della Commissione, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio, l'eventuale estensione delle votazioni a maggioranza qualificata, nonché altre modifiche dei trattati relative alle istituzioni europee, connesse con le questioni soprammenzionate e nel quadro dell'attuazione del trattato di Amsterdam. Dopo aver confermato tale mandato, il Consiglio europeo di Helsinki ha invitato la Presidenza a valutare l'opportunità di proporre ulteriori punti da includere nell'ordine del giorno della Conferenza.

La Conferenza si è aperta il 14 febbraio scorso. La responsabilità politica dello svolgimento dei negoziati è stata affidata ai Ministri che siedono al Consiglio "Affari generali" e i lavori preparatori sono stati svolti da un gruppo di rappresentanti dei Governi, con la partecipazione di un rappresentante della Commissione e di due osservatori del Parlamento europeo. I lavori si sono basati su documenti elaborati dalla Presidenza, volti a strutturare il dibattito, nonché sui contributi forniti dagli Stati membri, dalle istituzioni e dagli organi. Al riguardo la Presidenza tiene a sottolineare l'importanza dei contributi della Commissione e del Parlamento europeo; quest'ultimo ha illustrato il suo punto di vista con risoluzioni e dichiarazioni, mediante il dialogo costruttivo instaurato con il suo Presidente e grazie alla piena partecipazione dei suoi osservatori ai dibattiti. Per motivi di trasparenza tutti i documenti ufficiali della Presidenza, degli Stati membri, delle altre istituzioni e organi, come pure gli altri contributi ufficiali ai lavori della Conferenza sono stati resi accessibili al pubblico via Internet¹.

¹ <http://lb.consilium.eu.int/cig/>

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, la Presidenza ha organizzato incontri con i rappresentanti dei paesi candidati per informarli dell'andamento dei lavori e fornire loro l'occasione di esprimere il proprio punto di vista su tutte le questioni discusse dalla Conferenza. Sullo svolgimento della Conferenza sono stati informati anche gli Stati membri dello Spazio economico europeo.

La presente relazione, redatta sotto la responsabilità della Presidenza, fa il punto dei progressi realizzati finora. Essa comprende due parti. La prima riassume lo stato dei lavori sull'insieme dei temi trattati, esponendo le linee di tendenza emerse dalle prime discussioni e definendo più dettagliatamente le principali opzioni presentate in vista di un compromesso finale. La seconda parte raccoglie i progetti di testi, le proposte concrete sulle soluzioni da esaminare e le tabelle illustrative di talune opzioni. Consapevole della sensibilità politica di alcuni argomenti trattati nella seconda parte, la Presidenza ricorda che si tratta di semplici contributi al dibattito, che in alcun caso possono essere considerati proposte formali che vincolino la Presidenza attuale o futura o le altre delegazioni.

Dai vari capi della relazione risulta che alcune questioni sembrano già dover ricentrare necessariamente nell'accordo finale, mentre altre necessitano di un ulteriore esame più approfondito prima che si possa valutare l'opportunità di tenerne conto. Infine, altri spunti non sembrano raccogliere, almeno per ora, un appoggio sufficiente per trovare concretamento nel quadro del presente esercizio.

È opinione generale che non siano ammissibili risultati parziali: l'equilibrio complessivo potrà infatti essere valutato alla fine dei negoziati solo nell'ambito di una soluzione globale. Ne consegue che, in questa fase, la presente relazione non può registrare un accordo formale su nessun punto in discussione e che alcune posizioni sono ancora piuttosto lontane mancando la dinamica impressa dall'approssimarsi della scadenza finale. Le discussioni hanno tuttavia consentito di analizzare in profondità le questioni politiche sostanziali, di delineare i parametri in vista di un possibile compromesso e di cogliere con esattezza la portata della posta in gioco, in modo tale che la Conferenza possa affrontare la fase finale su basi solide che le consentano di portare a compimento i lavori nel prossimo dicembre secondo il calendario stabilito.

Di fronte alla sfida rappresentata da un aumento dei membri dell'Unione che rappresenta quasi un raddoppio, pare indispensabile che la Conferenza adotti rapidamente le riforme che consentano di garantire in futuro l'efficacia delle istituzioni dell'Unione, preservando nel contempo la sua legittimità di "unione di Stati e di popoli" nonché gli equilibri fondamentali e l'originalità di una costruzione che si è dimostrata valida per cinquant'anni.

Si ammette peraltro che tali riforme dovranno essere affiancate ad alcuni adattamenti dei metodi di lavoro di tutte le istituzioni, che non richiedono necessariamente una modifica dei trattati. Dopo la scadenza dell'attuale CIG lo sforzo di riforma interna già in corso dovrà essere proseguito attivamente affinché l'Unione sia in grado di integrare nuovi Stati membri senza difficoltà.

La definizione di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa e l'elaborazione di un progetto di carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sono oggetto di un esame parallelo presso organi esterni alla CIG. Sulla suddetta politica la Presidenza sottopone al Consiglio europeo una relazione a parte. Per quanto riguarda il progetto di carta, la procedura di elaborazione e proclamazione solenne seguirà il suo corso conformemente alle conclusioni di Colonia.

Tenendo conto delle opinioni raccolte sulla questione delle cooperazioni rafforzate in occasione di discussioni informali, la Presidenza ritiene di dover presentare al Consiglio europeo una proposta volta a integrare detta questione nei futuri lavori della Conferenza, in modo da consentire un riesame delle disposizioni introdotte dal trattato di Amsterdam.

L'obiettivo della presente Conferenza intergovernativa non è affrontare né tantomeno concludere il dibattito avviato sulle finalità dell'Unione e il futuro delle sue istituzioni che si protrarrà nei prossimi anni. Aprendo una discussione approfondita su alcuni temi sensibili e adoperandosi per cercare soluzioni all'altezza delle attuali sfide, la presente Conferenza contribuisce tuttavia allo sforzo di adeguamento permanente delle istituzioni e del loro funzionamento senza il quale il futuro immediato e, a fortiori, il futuro a più lungo termine dell'Unione sarebbero compromessi.

o
o o

PARTE PRIMA

**STATO DEI LAVORI
DELLA CONFERENZA**

1. LA COMMISSIONE

1. *La Commissione rappresenta uno degli ingranaggi essenziali della macchina istituzionale dell'Unione. Custode dei trattati, tenuta ad agire in completa indipendenza nell'interesse generale, la Commissione dispone di un diritto di iniziativa esclusivo in materia comunitaria e condiviso negli altri settori e assume funzioni di gestione, mediazione e negoziazione. Per tutti questi motivi, la necessità, in un'Unione allargata, di salvaguardare e rafforzare la sua legittimità, la sua efficacia e la sua credibilità presso l'opinione pubblica è oggetto di un consenso generale, anche se i pareri divergono relativamente al modo di conseguire tale obiettivo.*
2. *Il presente capitolo affronta in successione i seguenti temi:*
 - *le dimensioni della Commissione in un'Unione allargata,*
 - *la sua organizzazione interna e*
 - *altre questioni sollevate durante i lavori, in particolare quella della responsabilità politica individuale o collettiva dei membri del collegio.*
- A. *Dimensioni della Commissione in un'Unione allargata*
3. *Per conferire all'azione che la Commissione svolge nell'interesse generale dell'Unione tutta la legittimità richiesta dall'importanza del suo ruolo istituzionale, il funzionamento di tale istituzione si fonda sul principio della collegialità, secondo il quale le sue proposte e decisioni impegnano collettivamente tutti i suoi membri. La Commissione è attualmente costituita di venti membri, compreso il Presidente, "scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza". Essa "deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due"; attualmente fa parte della Commissione un secondo membro per ciascuna delle seguenti nazionalità: tedesca, britannica, spagnola, francese e italiana.*

4. *Il numero di commissari è una delle questioni centrali della Conferenza, individuate nel protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea, che stabilisce un nesso fra tale questione e quella della ponderazione dei voti in sede di Consiglio (si veda il capitolo seguente). A prescindere dallo statu quo - che non è escluso da alcuni in caso di disaccordo su altri temi quali la ponderazione dei voti in sede di Consiglio - esistono due approcci diversi al problema, ognuno con alcune varianti:*

Primo approccio: collegio composto da un cittadino di ciascuno Stato membro

5. *Per una maggioranza di delegazioni, tale approccio è l'unico che possa garantire la legittimità della Commissione agli occhi dell'opinione pubblica. L'accettabilità delle iniziative e delle decisioni della Commissione è maggiormente garantita se i commissari possono affermare le diverse sensibilità da prendere in considerazione nella definizione dell'interesse comune. L'aumento del numero dei membri è peraltro pienamente compatibile con l'obiettivo dell'efficacia, se si considera l'aumento dei compiti di cui il collegio dovrà farsi carico e se si provvede, mediante strumenti appropriati, a razionalizzare l'organizzazione interna dell'istituzione.*
6. *Per le altre delegazioni, una Commissione composta da un cittadino di ciascuno Stato membro suscita, nel contempo, obiezioni di principio, nella misura in cui sarebbe contraria alla natura stessa della Commissione in quanto organo collegiale indipendente i cui membri non rappresentano gli Stati, e obiezioni di carattere pratico, in quanto un numero troppo elevato di membri nuocerebbe inevitabilmente all'efficacia ed alla coerenza della sua azione.*

Secondo approccio: collegio composto da un numero fisso di commissari indipendentemente dal numero di Stati membri dell'Unione

7. *Le delegazioni favorevoli a tale approccio affermano che una Commissione composta da un numero ridotto di commissari è l'unico modo di rispettare pienamente lo spirito delle istituzioni secondo il quale la Commissione deve essere indipendente ed avere carattere collegiale, garantendo nel contempo la coerenza e l'efficacia della sua azione, che non potrebbero essere assicurate in un collegio composto da una trentina di membri, più simile ad un'assemblea deliberativa che ad un organo esecutivo.*

8. *Le altre delegazioni hanno ricordato che una Commissione che non comprenda un cittadino di ciascuno Stato membro vedrebbe gravemente compromessa la propria legittimità e l'accettabilità delle sue decisioni, il che nuocerebbe inevitabilmente anche alla sua efficacia.*
9. *Fatte salve tali posizioni di principio, la Conferenza ha discusso delle modalità di definizione, nell'ipotesi di una Commissione ristretta, di determinate disposizioni che permettano di garantire la parità di trattamento fra gli Stati membri. Questa parità potrebbe essere concepita in due modi:*
- *o a livello della scelta dei membri, conferendo questa responsabilità al Presidente della Commissione, segnatamente in base al merito, vigilando nel contempo al rispetto di un certo equilibrio fra gli Stati membri nel lungo termine oppure*
 - *a livello della presenza effettiva in seno al collegio: si tratterebbe di definire in anticipo nel trattato la composizione del collegio per i prossimi mandati o di stabilire il principio secondo il quale la differenza tra il numero totale di mandati esercitati da rappresentanti di due Stati membri non può mai essere superiore a uno.*

Secondo molti solo la seconda alternativa consentirebbe di rispettare pienamente il principio di parità.

o
o o

10. *In questa fase sembra difficile conciliare i due approcci precedentemente illustrati. Tuttavia, è generalmente riconosciuto che occorre evitare soluzioni temporanee o parziali che lascino il problema in sospeso in attesa di una decisione successiva da adottare al termine del processo di allargamento.*
11. *Alcune delegazioni hanno sottolineato che qualsiasi soluzione di tale questione dipenderà dall'equilibrio complessivo del compromesso finale su tutti i temi trattati dalla Conferenza, in particolare la ponderazione dei voti in sede di Consiglio nonché la ripartizione dei seggi nel Parlamento europeo.*

B. Organizzazione interna della Commissione

12. *In relazione con la discussione sulle dimensioni della Commissione, la Conferenza ha affrontato il problema della sua organizzazione e della sua struttura interna, che secondo alcuni esiste comunque, indipendentemente dal numero di commissari per il quale si opterà. Dalle discussioni al riguardo sono emerse tre possibilità, che potrebbero peraltro essere combinate, per contribuire a garantire il buon funzionamento della Commissione:*

- a) *rafforzare i poteri del Presidente, per esempio riconoscendogli una responsabilità particolare nella definizione della linea politica generale della Commissione e rafforzando la sua posizione gerarchica rispetto agli altri membri (voto preponderante, attribuzione di portafogli ...);*
- b) *creare posti supplementari di vicepresidente, al fine di portarne il numero a sei o a otto in tutto; i vicepresidenti potrebbero essere incaricati di coordinare l'azione della Commissione in determinati settori;*
- c) *prevedere commissari senza portafoglio (con lo stesso diritto di voto degli altri commissari), ai quali sarebbero affidati compiti di coordinamento o responsabilità specifiche presso il Presidente.*

13. *Indipendentemente dalle posizioni di principio delle delegazioni sulle dimensioni della Commissione, dalle discussioni è emersa una grande disponibilità a favore delle riforme qui delineate, con una qualche preferenza per il rafforzamento del ruolo del Presidente e la creazione di un maggior numero di posti di vicepresidente. Sussiste tuttavia una divergenza di opinioni sulla questione se tali nuove disposizioni debbano figurare nel trattato (e in caso affermativo, quanto dettagliatamente) o se sia preferibile lasciare alla Commissione stessa, e in particolare al suo Presidente, la più grande libertà in materia all'atto della costituzione del collegio. È stato inoltre osservato che, se determinate riforme dovessero accentuare de facto la gerarchizzazione funzionale fra membri della Commissione (moltiplicazione del numero di vicepresidenti, creazione di commissari senza portafoglio), dovrebbero essere adottate le disposizioni appropriate per garantire un trattamento non discriminatorio fra gli Stati membri. Per una maggioranza delle delegazioni, la gerarchizzazione non potrebbe comunque spingersi fino alla creazione di due categorie di commissari.*

C. Altre questioni relative alla Commissione sollevate durante i lavori preparatori

14. Oltre alla questione principale delle dimensioni e della composizione della Commissione, la Conferenza ha esaminato altre eventuali modifiche dei trattati per quanto concerne, in particolare, la responsabilità individuale o collettiva dei membri del collegio.

Mozione di fiducia

15. In seguito alle proposte avanzate da alcune delegazioni, allo scopo di rafforzare la posizione politica della Commissione, la Presidenza ha fatto procedere alla discussione del progetto di testo riportato nell'allegato 1.1, che autorizzerebbe il Presidente della Commissione, con il sostegno del collegio, a chiedere un voto di fiducia al Parlamento. Tale proposta è stata accolta con interesse, ma varie delegazioni si sono riservate di prendere una posizione definitiva dopo un esame più approfondito delle implicazioni di una siffatta innovazione per l'equilibrio istituzionale attuale; in tale contesto, alcune delegazioni si sono chieste se la facoltà, per la Commissione, di chiedere la fiducia europeo non debba essere accompagnata da un diritto di scioglimento; altre hanno fatto presente l'interesse di prevedere, ai fini di un equilibrio istituzionale, la facoltà, per la Commissione, di chiedere la fiducia del Consiglio europeo.

Responsabilità individuale dei membri della Commissione

16. Se la Commissione è responsabile in quanto collegio dinanzi al Parlamento europeo, che ha la facoltà di votare una mozione di censura, il trattato non prevede alcun modo di rendere individualmente responsabili i membri della Commissione. È ampiamente ammesso che rendere i membri della Commissione individualmente responsabili dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio europeo o al Consiglio è difficilmente conciliabile con il principio di collegialità in virtù del quale tutti i commissari sono responsabili dell'insieme delle decisioni adottate dalla Commissione. Ciò non vale per la responsabilità dinanzi al Presidente stesso. L'iniziativa dell'attuale Presidente della Commissione, che ha chiesto e ottenuto da ciascuno dei membri della Commissione un impegno a dimettersi qualora lo chiedesse loro, è stata generalmente approvata. Le delegazioni hanno invece opinioni molto divergenti sull'opportunità di includere nel trattato una procedura formale a tal fine.

Precisazione delle disposizioni del trattato in caso di dimissione di membri della Commissione

17. *La dimissione volontaria di tutti i membri del collegio nel marzo 1999 ha provocato alcuni interrogativi sulla necessità di apportare precisazioni alle disposizioni del trattato relative alla dimissione dei membri della Commissione e ai loro obblighi dopo la cessazione delle funzioni. Dalle discussioni svoltesi nell'ambito della Conferenza è tuttavia emerso che sussiste un ampio accordo nel ritenere che le attuali disposizioni del trattato abbiano permesso di far fronte a tale crisi senza sollevare problemi insormontabili, che questo tipo di avvenimento abbia carattere del tutto eccezionale e che sia comunque difficile, se non impossibile, prevedere nel trattato disposizioni che permettano di far fronte a tutte le eventualità che possono presentarsi. Durante tale esame la Conferenza ha comunque ritenuto che possa essere utile apportare alcune precisazioni di portata limitata all'articolo 215 (si veda l'allegato I.2).*
-

2. PONDERAZIONE DEI VOTI IN SEDE DI CONSIGLIO

1. *Nell'attuale sistema di ponderazione dei voti, il numero di voti di ciascun membro del Consiglio riflette la consistenza relativa della popolazione dello Stato membro in questione non in maniera assoluta e lineare, bensì secondo una formula di proporzionalità fortemente decrescente risultante da un accordo politico, in base alla quale gli Stati membri con una popolazione di un ordine di grandezza all'incirca equivalente sono riuniti in categorie che dispongono dello stesso numero di voti¹. Ad ogni allargamento successivo, i nuovi Stati membri sono stati inseriti in categorie in base allo stesso principio. La soglia per raggiungere la maggioranza qualificata è rimasta nel tempo pressoché invariata con circa il 71% dei voti totali.*
2. *Il protocollo sulle istituzioni allegato al trattato menziona espressamente la possibilità di modificare il sistema di ponderazione con una nuova ponderazione dei voti o con una doppia maggioranza, mettendola in relazione con la rinuncia, da parte di taluni Stati membri, alla possibilità di nominare un secondo membro della Commissione (v. capitolo precedente). Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo di Colonia ha espressamente menzionato tali questioni fra i temi che la Conferenza avrebbe dovuto esaminare, assieme alla soglia per le decisioni a maggioranza qualificata.*
3. *La dichiarazione n. 50 allegata all'atto finale di Amsterdam ha affermato che il "compromesso di Ioannina"² sarà prorogato fino all'entrata in vigore del primo allargamento e che, entro tale data, si dovrà trovare una soluzione per il caso specifico della Spagna.*

¹ V. nell'allegato 2.1 la tabella che illustra la ponderazione nell'Unione attuale a 15 Stati membri.

² V. infra, pag. 24.

4. *Benché le posizioni delle delegazioni tuttora divergano sul tipo di soluzione da accogliere (formula di doppia maggioranza o di riponderazione stricto sensu), dalle discussioni è emersa una certa convergenza sui principi seguenti:*

- *qualsiasi sistema di ponderazione deve rispecchiare la duplice natura dell'Unione, ossia al tempo stesso Unione di Stati e Unione di popoli;*
- *il futuro sistema di ponderazione dei voti in sede di Consiglio, indipendentemente dall'opzione scelta, dev'essere equo, trasparente, efficiente e di facile comprensione per i cittadini;*
- *qualsiasi maggioranza qualificata deve rispettare, per garantirne la legittimità, una soglia minima, espressa in termini di popolazione, che deve essere comunque superiore al 50%; sussistono divergenze d'opinione sulla percentuale esatta da fissare;*
- *la ponderazione dei voti è politicamente collegata ad altre questioni esaminate dalla Conferenza, come le dimensioni della Commissione o la ripartizione dei seggi nel Parlamento europeo; di conseguenza, un risultato soddisfacente sulla questione potrà essere conseguito soltanto nel quadro di un compromesso globale ed equilibrato;*
- *il sistema di ponderazione non dovrebbe rendere più difficile l'adozione delle decisioni in sede di Consiglio.*

5. *Le discussioni della Conferenza su quest'aspetto della riforma hanno messo in luce le tre questioni analizzate in appresso:*

- *scelta fra formula della doppia maggioranza e formula della riponderazione,*
- *soglia della maggioranza qualificata,*
- *momento in cui applicare il nuovo metodo.*

A. Sistema della doppia maggioranza

Principio

6. Il sistema della doppia maggioranza comporta la fissazione di una doppia soglia espressa, rispettivamente, in termini di:

- numero di Stati membri o di voti ponderati e
- percentuale della popolazione totale dell'UE¹

fermo restando che l'adozione di una misura è subordinata al soddisfacimento simultaneo di entrambe le condizioni.

7. Secondo le delegazioni ad essa favorevoli, la doppia maggioranza presenta il vantaggio di rispecchiare chiaramente la duplice natura dell'Unione, ossia al tempo stesso Unione di Stati e Unione di popoli, di essere di facile comprensione e di applicarsi a tutte le configurazioni dell'Unione senza necessitare di adeguamenti al momento degli allargamenti, per garantire il livello voluto di legittimità democratica. Queste delegazioni ritengono che la presenza di una maggioranza di Stati membri in qualsiasi maggioranza qualificata (come è sempre stato il caso) costituisca un elemento essenziale per la legittimità delle decisioni del Consiglio.

8. Le altre delegazioni hanno argomentato che il sistema della doppia maggioranza segnerebbe una svolta netta rispetto allo spirito del sistema originario della Comunità, sarebbe di difficile applicazione pratica e rischierebbe di complicare l'adozione delle decisioni in quanto subordinerebbe l'espressione di una maggioranza qualificata al soddisfacimento di una duplice condizione. A parere di alcuni, pertanto, l'obbligo che ogni maggioranza qualificata debba comportare una maggioranza di Stati membri non è accettabile in un'Unione allargata per via dell'aumento del rischio di blocco che implica; l'applicazione di questa regola potrebbe infatti portare ad una minoranza di blocco rappresentante soltanto il 10% circa della popolazione dell'Unione.

¹ V. nell'allegato 2.3 la tabella di riferimento per il calcolo del peso della popolazione in un sistema di doppia maggioranza.

Varianti

9. *Dalle discussioni sono emerse tre possibili varianti del sistema della doppia maggioranza.*

a) *Doppia maggioranza "semplice", basata su due parametri:*

- *numero minimo di Stati membri: la metà o la maggioranza di essi oppure una percentuale superiore (ad es. il 60%), come indicato da alcune delegazioni;*
- *percentuale minima della popolazione totale dell'Unione; nel dibattito sono state citate percentuali comprese fra il 50 e il 60%.*

Un'illustrazione di questa variante figura nell'allegato 2.4.

b) *Doppia maggioranza "ponderata", fondata su due elementi:*

- *mantenimento dell'attuale griglia di ponderazione dei voti, estrapolata con metodo lineare in occasione delle adesioni successive in base alla tabella riportata nell'allegato 2.2;*
- *verifica che qualsiasi maggioranza qualificata rispetti una soglia minima in termini di popolazione, il cui livello resta da stabilire (fra il 50 e il 60%).*

Un'illustrazione di questa variante figura nell'allegato 2.5.

c) *Doppia maggioranza "riponderata":*

Questa variante, che discende da quella esposta alla lettera b), implicherebbe - oltre alla fissazione di una soglia minima in termini di popolazione - una riponderazione a favore degli Stati più popolosi, di ampiezza ancora da stabilire.

B. Riponderazione dei voti

Principio

10. *In un sistema di ponderazione dei voti stricto sensu, il numero di voti di ciascuno Stato membro riflette la consistenza relativa della sua popolazione non in maniera assoluta e lineare - come in un sistema di doppia maggioranza - bensì secondo una formula di proporzionalità decrescente risultante da una valutazione politica, un calcolo aritmetico o una combinazione fra i due.*

Variante 1: Approccio essenzialmente politico derivato dal sistema attuale

11. *Secondo alcuni, mantenere il sistema attuale abbinandolo ad una riponderazione consistente dei voti è il solo mezzo per compensare gli Stati membri che rinunceranno alla nomina di un secondo membro della Commissione e, contemporaneamente, garantire che la maggioranza qualificata esprima una soglia minima di popolazione sufficiente ad arrestare l'erosione della legittimità democratica delle decisioni constatata con l'andare degli anni.¹*
12. *Varie delegazioni, sebbene non contrarie al principio di una riponderazione, reputano che essa debba essere circoscritta nella portata e limitarsi a compensare gli Stati membri che rinunceranno alla possibilità di designare un secondo membro della Commissione, conformemente all'impegno assunto ad Amsterdam, e senza rimettere in discussione l'equilibrio generale del sistema attuale. Tali delegazioni rilevano inoltre la necessità di tener conto del nesso esistente tra riponderazione e codecisione in quanto quest'ultima costituisce essa stessa una forma di riponderazione per via del maggiore peso relativo degli Stati membri più popolosi nella ripartizione dei seggi nel Parlamento.*

¹ La soglia minima della popolazione rappresentata dalla maggioranza qualificata si attestava al 67,71% nell'Unione a 6 nel 1958, poi al 70,49% (UE a 9 nel 1973), al 70,14% (UE a 10 nel 1981), al 63,27% (UE a 12 nel 1986), al 59,83% (UE a 12 dopo la riunificazione tedesca) e si attesta attualmente al 58,18%.

13. *Le delegazioni contrarie alla riponderazione adducono a motivo le difficoltà politiche su cui s'incaglierebbe inevitabilmente un negoziato sulla sua ampiezza e sugli eventuali ritocchi da apportare alle categorie di Stati membri. La maggioranza delle delegazioni rammenta inoltre che, oltre una data soglia di riponderazione, la maggioranza qualificata non conterebbe più la metà degli Stati membri (come è sempre stato finora), fatto che, a loro parere, intaccherebbe la legittimità delle decisioni dell'Unione e rischierebbe di emarginare gli Stati meno popolosi.*

14. *Fatte salve tali posizioni di principio, la Presidenza ritiene utile, per dare concretezza a quest'opzione, presentare delle tabelle che illustrano i due modelli possibili di riponderazione:*

- a) *un primo modello (v. allegato 2.6) che riporta una simulazione basata sull'approccio proposto dalla Presidenza nel 1997 nel quadro dei negoziati sul trattato di Amsterdam;*
- b) *un secondo modello (v. allegato 2.7) che muove dalle ipotesi seguenti:*
 - *raddoppio dei voti di tutti gli Stati membri per estendere le possibilità di differenziazione tra gli Stati qualora ciò si rivelasse necessario nel corso dei negoziati;*
 - *attribuzione di cinque voti supplementari agli Stati membri che rinunciano alla possibilità di designare un secondo membro della Commissione, per mantenere così la soglia minima della maggioranza qualificata espressa in termini di popolazione pressoché al livello attuale.*

Parametri

15. *Se sarà seguito l'approccio essenzialmente politico della riponderazione dei voti, la Conferenza dovrà ancora definire i seguenti parametri:*
- i) ampiezza della riponderazione che determina, fra l'altro, il peso minimo in termini di popolazione di qualsiasi maggioranza qualificata. Secondo alcuni, questa soglia dovrebbe situarsi fra il 50 e il 60%, mentre altri propendono per una percentuale superiore al 60% e ricordano che la soglia si attestava a circa il 63% nel 1986 per la Comunità a 12;*
 - ii) eventuale limitazione della riponderazione ai soli Stati membri che rinunceranno a un secondo membro della Commissione;*
 - iii) omogeneità dei gruppi di Stati membri che dispongono dello stesso numero di voti ed eventuale opportunità di rivedere i criteri di raggruppamento;*
 - iv) numero minimo di Stati membri rappresentati da una maggioranza qualificata. Poiché il corollario del sistema attuale è che la maggioranza qualificata ha sempre riunito almeno la metà degli Stati membri, ci si chiede se questo debba in futuro essere garantito in quanto conseguenza aritmetica del sistema stesso o in virtù di una norma espressamente prevista nel trattato.*

Variante 2: Approccio prettamente aritmetico

16. *L'allegato 2.8 illustra un approccio, in base al quale a ciascuno Stato membro è attribuito un numero di voti pari al doppio della radice quadrata della popolazione espressa in milioni di abitanti, arrotondato alla cifra più prossima. Secondo la delegazione che l'ha suggerito, quest'approccio presenta il vantaggio di essere totalmente trasparente e nel contempo di preservare, nella pratica, un sistema basato su gruppi di Stati membri e permettere una riponderazione atta a mantenere una soglia in termini di popolazione più o meno corrispondente al livello attuale. Un ulteriore vantaggio sarebbe inoltre la capacità di adattarsi automaticamente ad ogni allargamento futuro dell'Unione.*

C. Soglia della maggioranza qualificata

17. *In un sistema basato sulla ponderazione dei voti la soglia della maggioranza determina la facilità più o meno grande con cui è possibile prendere decisioni in sede di Consiglio. Fin dalla creazione della Comunità tale soglia si è attestata attorno al 71% dei voti, fermo restando che occorre tener presente il compromesso di Ioannina¹, risalente al gennaio 1995, e la dichiarazione n. 50 allegata all'atto finale della CIG di Amsterdam.*
18. *Dalle prime discussioni in materia è emerso l'intento di non rendere più difficoltosa l'adozione delle decisioni e quindi di attenersi, in linea di massima, alla soglia attuale. Al riguardo è stato tuttavia ricordato che la questione va valutata anche alla luce degli impegni da tutti sottoscritti ad Amsterdam relativamente al compromesso di Ioannina e alla situazione particolare della Spagna che dovranno avere un seguito appropriato.*

D. Entrata in vigore di eventuali cambiamenti del sistema di ponderazione dei voti

19. *Alcuni reputano più logico scaglionare nel tempo gli effetti della riponderazione, in funzione delle configurazioni successive dell'Unione. Secondo altri, la modifica del sistema di ponderazione dei voti dovrebbe essere invece introdotta in un'unica soluzione - all'atto del primo allargamento oppure all'entrata in vigore del trattato riveduto - tenendo conto di tutti i paesi candidati: si eviterebbero così altri ritocchi al momento degli allargamenti successivi.*

¹ "Se membri del Consiglio rappresentanti un totale da 23 a 25 voti indicano l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, il Consiglio farà tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dai trattati e dal diritto derivato, come ad esempio negli articoli 189 B e 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, una soluzione soddisfacente che possa essere adottata con almeno 65 voti. Durante tale periodo e sempre nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, il Presidente, con l'assistenza della Commissione, prende ogni iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo in seno al Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza."

3. ESTENSIONE DEL VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA

1. *L'esperienza insegna che il ricorso al voto a maggioranza qualificata sveltisce il processo di negoziato, favorisce la ricerca di un compromesso e, infine, semplifica l'atto decisionale. È generalmente riconosciuto che l'aumento del numero di Stati membri dopo il prossimo allargamento è motivo sufficiente per esaminare la possibilità di estendere il voto a maggioranza qualificata al fine di evitare il rischio di una situazione di blocco, soprattutto nei settori indispensabili al corretto funzionamento dell'Unione. A parere di molti si tratta persino di uno degli argomenti determinanti per il successo della Conferenza.*
2. *Vi è un consenso nel considerare che l'estensione del voto a maggioranza qualificata debba essere effettuata nei limiti delle competenze dell'Unione e che lo scopo della presente Conferenza non è modificare tali competenze. È inoltre generalmente riconosciuto che alcune disposizioni di carattere costituzionale o quasi costituzionale rientrano di per sé nella sfera dell'unanimità e non devono essere prese in considerazione per la maggioranza qualificata (cfr. allegato 3.7). Infine, varie delegazioni hanno ricordato che il risultato finale sulla questione dell'estensione della maggioranza qualificata dovrebbe - come per le altre questioni sottoposte alla Conferenza - rispettare un certo equilibrio tra i diversi interessi degli Stati membri.*
3. *La Conferenza ha pertanto esaminato due tipi di disposizioni, e precisamente:*
 - i) *gli articoli del trattato per i quali un passaggio al voto a maggioranza qualificata può essere preso in considerazione;*
 - ii) *gli articoli per i quali un passaggio al voto a maggioranza qualificata è escluso a causa della loro complessità o della loro sensibilità politica, ma che contengono disposizioni specifiche che possono passare alla maggioranza qualificata tramite una riformulazione del testo. Si tratta in particolare della fiscalità, delle disposizioni sociali, dell'ambiente, di alcuni aspetti delle relazioni economiche esterne e di alcune questioni che rientrano finora nel campo di applicazione dell'articolo 308.*

A. Elenco degli articoli da esaminare in vista di un passaggio al voto a maggioranza qualificata

4. Traendo ispirazione dalle idee delineate nella relazione della Presidenza finlandese al Consiglio europeo, la Presidenza si è sforzata di sviluppare un approccio pragmatico a metà strada tra un esame caso per caso e l'accettazione del principio in base al quale la maggioranza qualificata sarebbe ormai la regola generale. L'approccio consiste nell'individuare delle categorie di articoli del trattato in merito alle quali esistono argomentazioni particolari a favore dell'eventuale ricorso al voto a maggioranza qualificata, quale ad esempio l'esistenza di una stretta connessione con il mercato interno o con settori in cui la maggioranza qualificata è già applicata (ad esempio il bilancio). Conformemente a questo approccio, l'allegato 3.1 del presente capitolo contiene un elenco di trentanove disposizioni che dovrebbero continuare a essere seriamente prese in considerazione in vista di un eventuale passaggio al voto a maggioranza qualificata, anche se la Presidenza è consapevole che alcune di esse toccano settori politicamente assai sensibili.

5. Alla luce delle proposte avanzate dalla Presidenza, i lavori hanno messo in evidenza tre tendenze principali:

- la maggioranza delle delegazioni, pur riservandosi di prender definitivamente posizione più avanti sui particolari dell'elenco, ritiene che l'approccio logico e pragmatico ad un tempo della Presidenza costituisca un buon punto di partenza per il seguito dei lavori;
- alcune si rammaricano che la Presidenza abbia scartato la soluzione di stabilire che il voto a maggioranza qualificata diventi la regola di voto in seno al Consiglio (salvo limitate eccezioni); a loro avviso, l'approccio della Presidenza denota una mancanza di ambizione e presenta l'inconveniente di escludere a priori dalla sfera della Conferenza articoli che sarebbe opportuno passassero anch'essi alla maggioranza qualificata;
- secondo altre, invece, l'elenco redatto dalla Presidenza, pur offrendo il vantaggio di consentire un esame caso per caso, è troppo ambizioso in quanto comporta un certo numero di articoli per i quali un passaggio alla maggioranza qualificata si scontra con reticenze politiche praticamente insormontabili. È stato rilevato in proposito che la difficoltà consiste in particolare nel fatto che, in seguito alle successive estensioni dell'ambito della maggioranza qualificata, che hanno portato a farne la regola per gran parte delle decisioni del Consiglio, gli articoli tuttora soggetti all'unanimità sono naturalmente i più sensibili sotto il profilo politico.

B. Disposizioni per le quali un passaggio al voto a maggioranza qualificata può essere previsto solo per alcuni aspetti specifici ben delimitati

1.a fiscalità

6. *Tenuto conto della sensibilità politica particolare dell'argomento, la Presidenza ha suggerito un approccio assai prudente basato su una riformulazione dell'articolo 93 del TCE (cfr. allegato 3.2) al fine di:*

- *porre come principio il mantenimento del voto all'unanimità per la fiscalità sia diretta che indiretta,*
- *redigere un elenco assai limitato di misure specifiche descritte con precisione per le quali potrebbe essere prevista l'introduzione del voto a maggioranza qualificata,*
- *indicare chiaramente che le misure che rientrano nella sfera della maggioranza qualificata non possono incidere, direttamente o indirettamente, sulle materie che restano soggette all'unanimità.*

7. *Le disposizioni in questione sono strettamente connesse al mercato interno (ad esempio, le misure destinate ad evitare la doppia imposizione o la non imposizione dei redditi transfrontalieri, le misure per lottare contro la frode e l'evasione fiscale, o quelle che aggiornano o semplificano le regole comunitarie in vigore). Si suggerisce inoltre di far passare al voto a maggioranza qualificata le misure fiscali che hanno come unico obiettivo la protezione dell'ambiente.*

8. *Dalle discussioni sono emerse le prime reazioni seguenti:*

- *varie delegazioni - pur riservandosi di prendere una posizione definitiva - ritengono che la proposta della Presidenza vada nella direzione giusta, soprattutto in quanto si sforza di delimitare con la massima precisione e senza alcuna ambiguità i settori nei quali la maggioranza qualificata potrebbe applicarsi in futuro; alcune di esse hanno suggerito di andare ancora oltre, nel senso della precisione, per evitare qualsiasi rischio di interpretazione estensiva;*

- *alcune delegazioni potrebbero accettare un'estensione della maggioranza qualificata all'insieme o alla maggior parte delle disposizioni fiscali, vista, tra l'altro, la stretta connessione esistente tra la fiscalità e il funzionamento del mercato interno;*
- *altre hanno sottolineato la necessità di mantenere l'unanimità per la totalità del settore fiscale, sia per motivi di principio, in quanto la fiscalità riflette gli orientamenti fondamentali del legislatore nazionale in materia economica e di bilancio, che per motivi pratici, poiché le proposte della Presidenza, indipendentemente dalla precisione con cui saranno formulate, non consentiranno di evitare i problemi di interpretazione e pertanto di contenzioso. Tali delegazioni hanno anche sottolineato le difficoltà inerenti a qualsiasi tentativo di riformulare le disposizioni del trattato sulla fiscalità se si vogliono evitare - come esse auspicano - estensioni di competenza della Comunità in questo settore.*

Disposizioni sociali

9. *Nel settore sociale, la Presidenza ha sottoposto tre proposte di emendamenti alla valutazione della Conferenza (cfr. allegato 3.3):*
- *la prima mira alla soppressione dell'articolo 144 ed ha ottenuto un ampio consenso;*
 - *la seconda è volta a far passare al voto a maggioranza qualificata l'articolo 42 del trattato TCE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, a causa della stretta connessione con il mercato interno e dell'interesse particolare che la maggioranza qualificata offre in un settore come questo, molto spesso soggetto ad adeguamenti ; il testo in allegato precisa altresì la portata dell'articolo 42, includendo un riferimento ai lavoratori non salariati;*
 - *la terza è volta a far passare al voto a maggioranza qualificata un numero limitato di misure specifiche menzionate all'articolo 137, data la stretta connessione con altre disposizioni relative alla libera circolazione o che rientrano già nella maggioranza qualificata.*

10. *Come per tutto il presente capitolo, le delegazioni si sono riservate di assumere una posizione definitiva: tuttavia, sin d'ora:*

- *varie delegazioni hanno lasciato intendere di essere disposte ad esaminare in un'ottica positiva la proposta della Presidenza, che si giustifica appieno in un momento in cui esiste una volontà generale di promuovere la dimensione sociale dell'Unione; per alcune si dovrebbe persino andar oltre e far passare l'intero articolo 137 al voto a maggioranza qualificata;*
- *altre raccomandano invece la massima prudenza, viste le profonde differenze esistenti tra gli Stati membri in ordine alla concezione filosofica, giuridica e finanziaria dei rispettivi regimi di protezione sociale, il che conferisce a questo settore una particolare sensibilità politica; alcune hanno fatto osservare, peraltro, che l'esigenza dell'unanimità non costituisce un effettivo ostacolo quando sia dimostrata la necessità di un intervento comunitario, come testimonia l'abbondante normativa che già esiste in questo settore.*

Disposizioni nel settore dell'ambiente

11. *In ordine alle disposizioni in materia di ambiente, è generalmente riconosciuta l'opportunità di riformularle in modo più chiaro per evitare che i testi contengano ambiguità o si prestino a interpretazione (cfr. allegato 3.4). Alcune delegazioni hanno tuttavia raccomandato la massima prudenza data la sensibilità politica del problema e si chiedono se le modifiche previste non creino più difficoltà di quante ne risolvano. Altre ritengono invece che i suggerimenti della Presidenza siano troppo limitati e che il campo d'applicazione della maggioranza qualificata debba estendersi a tutte le questioni riguardanti l'ambiente senza eccezioni.*

12. *Va osservato inoltre che si propone di trattare gli aspetti fiscali legati all'ambiente all'articolo 93 (cfr. nuova formulazione di questo articolo nell'articolo 3.2).*

Relazioni economiche esterne

a) Gli accordi misti

13. *Se un accordo da concludere con uno Stato terzo rientra in parte nella sfera di competenza della Comunità e in parte in quella degli Stati membri, esso si configura attualmente come uno strumento unico "misto", firmato congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri e soggetto, prima della conclusione, alle procedure nazionali di ratifica per quanto concerne le disposizioni di competenza degli Stati membri. Questa prassi presenta due inconvenienti:*

- non si può ricorrere alla regola della maggioranza qualificata, spesso applicabile per la maggior parte delle disposizioni di un accordo "misto", poiché tutto il testo deve essere approvato di comune accordo;*
- l'eventuale mancata ratifica, da parte di uno o più Stati membri, delle disposizioni dell'accordo che rientrano nella sfera della loro competenza comporterebbe la mancata entrata in vigore dell'accordo nella sua totalità, anche per quanto riguarda le disposizioni di competenza comunitaria e l'applicazione provvisoria di queste ultime.*

14. *Per ovviare a questa situazione, la Conferenza ha esaminato una soluzione che consiste nel prevedere nel trattato che le disposizioni di competenza comunitaria formino oggetto di un accordo separato riguardante esclusivamente le materie di competenza comunitaria e le altre disposizioni formino oggetto di un accordo da concludere parallelamente con gli Stati membri o con l'Unione se si tratta di dialogo politico (cfr. allegato 3.5). Questo approccio è stato accolto con interesse da alcune delegazioni che lo considerano un mezzo per semplificare il processo decisionale nel settore delle relazioni esterne. Altre hanno attirato l'attenzione sul rischio che presenta questa costruzione di rendere più complicata la negoziazione di detti accordi, poiché viene resa più ardua la ricerca di un equilibrio tra la parte comunitaria e la parte di competenza degli Stati membri. Altre ancora hanno segnalato il rischio di compromettere, agli occhi dei paesi terzi, la coerenza dell'azione esterna dell'Unione. Alcune hanno infine espresso dubbi sul valore aggiunto di un siffatto approccio in quanto è già possibile nella pratica.*

b) *La partecipazione dell'Unione europea ai lavori dell'OMC*

15. *Poiché le questioni trattate nell'ambito dell'OMC rientrano in parte nella competenza esclusiva della Comunità e in parte in quella degli Stati membri, la posizione comune dell'Unione deve di solito essere adottata di comune accordo, il che, in base all'esperienza, comporta un rischio di blocco, che si aggraverà con i futuri allargamenti.*
16. *Per ovviare a questa difficoltà, la Conferenza ha esaminato due possibili soluzioni:*

Opzione 1

Prevedere che la competenza per la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali in materia di servizi e proprietà intellettuale sia trasferita alla Comunità con una decisione presa a maggioranza qualificata (cfr. allegato 3.1, punto 17). Questa soluzione, fermamente sostenuta da varie delegazioni, si scontra invece con obiezioni di principio altrettanto ferme di altre delegazioni, in particolare perché comporterebbe un trasferimento di competenza a vantaggio della Comunità. Nell'ambito dell'applicazione effettiva della maggioranza qualificata ci si è chiesto se il trattato possa codificare espressamente la regola risultante dalla giurisprudenza "AETR" della Corte di giustizia.

Opzione 2

Fissare, sotto forma di un protocollo ai trattati, regole di procedura chiare, semplici, trasparenti ed efficaci che consentano di definire una posizione comune nell'ambito dell'OMC a maggioranza qualificata in tutti i casi, anche per i settori che rientrano nella competenza degli Stati membri.¹ La Conferenza ha esaminato un progetto di testo in questo senso (cfr. allegato 3.5) che ha interessato alcune delegazioni, mentre altre, pur accettando il principio della definizione di tali regole, hanno espresso dubbi sull'opportunità di riportarle nel trattato.

¹ Questa procedura non costituisce un precedente: in effetti, nel quadro della convenzione di Lomé, le decisioni di sospensione parziale della convenzione sono prese a maggioranza qualificata, anche se si tratta di un settore che rientra nella sfera di competenza degli Stati membri.

17. *Da quanto esposto sopra risulta che le opinioni restano discordi su questo punto. L'obiettivo generale di rafforzare l'efficacia del processo decisionale in questo settore è tuttavia riconosciuto così come si è ampiamente riconosciuto che la Conferenza dovrebbe continuare ad esaminare le varie proposte presentate - e eventualmente nuove proposte - per valutarne gli effetti pratici e giuridici.*

Settori che rientrano attualmente nel campo di applicazione dell'articolo 308 del TCE

18. *L'articolo 308 del trattato CE è utilizzato per l'adozione di atti e di misure che rientrano nella competenza attuale della Comunità europea per i quali non esiste una base giuridica specifica. L'esperienza ha dimostrato che in alcuni settori (tra cui la creazione di agenzie decentrate dotate di personalità giuridica e incaricate di perseguire uno degli obiettivi del trattato; la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi non PVS; il settore dell'energia) si è spesso fatto ricorso a questo articolo. Ci si è chiesti se il carattere ripetitivo del ricorso all'articolo 308 per i settori in questione possa eventualmente giustificare la creazione di nuove basi giuridiche specifiche - senza alcun trasferimento di competenze - per le quali si potrebbe prevedere il ricorso alla maggioranza qualificata.*

19. *Anche se le opinioni divergono sull'opportunità di stabilire nuove basi giuridiche specifiche, dalle discussioni è emersa una certa disponibilità a proseguire l'esame di tale proposta, segnatamente per quanto concerne la creazione di agenzie specializzate e la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi non PVS. Nell'allegato 3.6 del presente capitolo sono riportati dei progetti di articoli su questi due punti.*

4. IL PARLAMENTO EUROPEO

1. *L'evoluzione del processo di integrazione europea ha avuto come conseguenza l'aumento costante dei poteri del Parlamento connesso ad un'esigenza generale di rafforzamento della legittimità democratica dell'Unione. Con il trattato di Maastricht il Parlamento europeo è così divenuto colegislatore, accanto al Consiglio, in materie importanti il cui elenco è stato ulteriormente ampliato dal trattato di Amsterdam mentre la procedura di codecisione veniva, dal canto suo, modificata per collocare il Consiglio e il Parlamento su un piano di parità; inoltre, il ruolo del Parlamento nella nomina e nel controllo politico della Commissione è stato rafforzato.*
2. *Nella prospettiva del prossimo allargamento esiste un ampio accordo per preservare l'efficacia del Parlamento europeo, tra l'altro, grazie al mantenimento di un numero massimo di seggi, assicurando nel contempo un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati membri. Vi è inoltre un parere di massima favorevole ad un ulteriore passo verso l'estensione della codecisione combinata con una semplificazione e una razionalizzazione del processo legislativo in generale, per mantenerne l'efficacia e renderlo più facilmente comprensibile per i cittadini.*
 - A. ***Ripartizione dei seggi nel Parlamento europeo***
3. *Vi è un ampio accordo nel considerare che il numero di 700 seggi non dovrebbe essere superato e che la ripartizione tra gli Stati membri dovrebbe tener conto della duplice natura dell'Unione - nel contempo Unione degli Stati e Unione dei popoli. Sussiste tuttavia una divergenza di opinioni sul metodo da applicare, che può essere inteso in due modi:*

Primo approccio

4. *Il sistema attuale di ripartizione sarebbe estrapolato per i nuovi aderenti e il numero di seggi attribuito a ciascuno Stato membro sarebbe ridotto in modo lineare per rispettare il limite massimo di 700, con una correzione destinata ad assicurare un livello minimo di rappresentanza degli Stati meno popolati, in modo da consentire la rappresentanza delle diverse forze politiche (cfr. allegato 4.1). I sostenitori di questa formula hanno sottolineato che il metodo attuale di ripartizione prevede già una rappresentanza proporzionale della popolazione (in forma degressiva). Alcuni di essi hanno precisato che l'introduzione di un elemento di proporzionalità supplementare potrebbe giustificarsi solo se la presente CIG facesse compiere all'Unione un passo verso l'integrazione che vada ben oltre le attuali ambizioni.*

Secondo approccio

5. *Si tratta del metodo di calcolo presentato dal Parlamento europeo, che prevede l'attribuzione a ciascuno Stato membro di un minimo di 4 seggi e ripartisce il numero dei seggi restanti secondo un criterio direttamente proporzionale alla popolazione di ciascuno Stato membro (cfr. allegato 4.2). Le delegazioni favorevoli a tale impostazione hanno fatto osservare che essa costituisce l'unico modo per evitare che la penalizzazione risultante, a loro parere, dal sistema attuale a danno degli Stati membri più popolati - ritenuta già eccessiva - si aggravi ulteriormente con l'arrivo dei nuovi Stati membri.*

6. *Dalle discussioni è emerso che si possono immaginare altre varianti considerando, in particolare, la soglia minima di parlamentari da riservare a ciascuno Stato membro. In questo contesto varie delegazioni hanno ricordato che la problematica della ripartizione dei seggi nel Parlamento è connessa ad altre questioni in discussione in sede di CIG, in particolare alla ponderazione dei voti in sede di Consiglio.*

B. Disposizioni transitorie per l'applicazione del limite massimo e della nuova ripartizione dei seggi

7. È generalmente ammesso che occorre evitare qualsiasi soluzione che comporti la revoca del mandato di un parlamentare nel corso della legislazione per la quale è stato eletto.

In quest'ottica, sono state esaminate due possibilità per adeguare la ripartizione dei seggi in seguito agli allargamenti:

- *due adeguamenti successivi nel 2004 e 2009, soluzione preferita da una maggioranza di delegazioni, fermo restando che esistono due possibili varianti:*
 - *adeguamenti ex ante, in funzione delle adesioni prevedibili (Stati che hanno firmato un trattato di adesione), evitando così di superare la soglia di 700;*
 - *adeguamenti ex post, in funzione delle adesioni nel frattempo avvenute, anche se ciò potrebbe comportare un superamento temporaneo della soglia di 700; tale eventualità è accettata da molte delegazioni;*
- *oppure un adeguamento unico:*
 - *nel 2004, che terrebbe conto della composizione definitiva dell'Unione alla luce delle candidature attuali, il che consentirebbe di evitare ogni superamento della soglia di 700 seggi;*
 - *nel 2009, in base alle adesioni effettivamente avvenute a tale data.*

C. Il ruolo legislativo del Parlamento europeo

La procedura di codecisione

8. *Per quanto riguarda la procedura stessa, quale descritta all'articolo 251, esiste un accordo nel senso che essa non debba essere modificata.*
9. *Per quanto riguarda il campo d'applicazione della codecisione, la maggior parte delle delegazioni, pur dichiarando di essere disposte a prevedere un certo ampliamento, ritengono che tale questione debba essere esaminata dalla Conferenza contemporaneamente alla questione dell'estensione del voto a maggioranza qualificata. È stato fatto osservare a tale riguardo che mentre può esistere un nesso tra la codecisione e la necessità del voto a maggioranza qualificata, l'inverso (ossia che il voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio implicherebbe ipso facto una procedura di codecisione) non è necessariamente vero. Per facilitare il proseguimento dei lavori, la Presidenza ha elaborato un elenco di disposizioni per le quali il passaggio alla codecisione potrebbe essere previsto dalla Conferenza parallelamente alle discussioni sull'estensione della maggioranza qualificata e in funzione del loro risultato (cfr. allegato 4.3).*

La procedura di cooperazione

10. *Allo scopo di semplificare e razionalizzare il processo decisionale dell'Unione un'ampia maggioranza di delegazioni si è pronunciata a favore della soppressione della procedura di cooperazione (articolo 252), fermo restando che la scelta della procedura sostitutiva per le quattro disposizioni in questione (cfr. allegato 4.4) non è ancora stata operata: secondo molti, la procedura di cooperazione dovrebbe essere sostituita dalla consultazione del Parlamento europeo mentre, per altri, la procedura di codecisione dovrebbe imporsi.*

L'atto legislativo

11. *La Conferenza ha discusso un aspetto particolare della problematica generale della gerarchia delle norme, in base a una proposta della Presidenza, che prevede la creazione eventuale di una nuova categoria di atti che potrebbero essere denominati "atti legislativi". In seguito al dibattito è stata chiesta al Servizio giuridico una nota di riflessione su questo tema, dalla quale emerge essenzialmente quanto segue:*

- *l'aumento costante del numero di procedure di codecisione e l'onere di lavoro che ne deriva per il Parlamento e il Consiglio rendono opportuna una precisazione della nozione di atto legislativo che potrebbe concentrarsi sulla definizione dei principi generali degli elementi essenziali e degli obiettivi della normativa comunitaria anziché sulle modalità tecniche che trovano piuttosto collocazione in atti cui si applica una procedura più snella;*
- *una siffatta evoluzione corrisponderebbe alla prassi istituzionale e giuridica di tutti gli Stati membri, in cui è effettuata una distinzione tra gli atti riguardanti gli aspetti essenziali di una materia oggetto di una procedura gravosa che coinvolge pienamente i parlamenti nazionali e le misure di applicazione cui si applica una procedura più leggera;*
- *il mantenimento della prassi attuale rischia, con il prossimo allargamento, di nuocere alla qualità del lavoro legislativo a causa della moltiplicazione delle procedure e della mancanza di tempo disponibile; l'introduzione di una certa gerarchia degli atti avrebbe il vantaggio di consentire una migliore leggibilità del trattato e una maggiore trasparenza del processo decisionale per i cittadini;*
- *infine, una delle obiezioni avanzate contro tale impostazione che consiste nel contestare la possibilità pratica di tracciare una linea di demarcazione nel trattato tra le disposizioni oggetto di atti legislativi e quelle oggetto di misure di applicazione, verrebbe meno se il trattato si limitasse ad esortare le istituzioni a procedere in tal senso senza tuttavia fissare i criteri della delimitazione (che risulterebbero, caso per caso, dal dibattito legislativo stesso).*

12. *L'allegato 4.5 contiene due proposte di modifica del trattato (sotto forma di opzioni) che illustrano tale impostazione. Un primo esame di questi testi ha sollevato reazioni diverse; alcune delegazioni considerano con interesse questo primo passo verso una precisazione e una razionalizzazione dell'attività legislativa dell'Unione, con una certa preferenza per l'opzione 2; altre, pur riconoscendo l'interesse dell'iniziativa, temono che essa possa incontrare difficoltà di applicazione pratica e che essa alteri l'equilibrio istituzionale.*

13. *È stato convenuto che, a motivo dell'importanza del tema e delle sue molteplici incidenze, la discussione debba essere proseguita per esaminarne tutti gli aspetti pratici, giuridici e istituzionali.*

5. LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1. *Dall'istituzione delle Comunità europee, la Corte di giustizia ha svolto un ruolo essenziale nello sviluppo del diritto. Il sistema giurisdizionale comunitario ha conosciuto un grande successo. Tuttavia, l'aumento del numero di cause dinanzi alla giurisdizione comunitaria e la prospettiva di un'Unione allargata impongono modifiche della struttura e del funzionamento del sistema. Tale convincimento è condiviso da tutti e le discussioni riguardano le modalità della riforma e non il suo principio.*
2. *Questo capitolo espone in appresso:*
 - *gli orientamenti che sono stati favorevolmente accolti da tutte le delegazioni,*
 - *gli orientamenti di riforma che potrebbero essere accettati, in seguito a un ulteriore lavoro di negoziato,*
 - *alcune idee che hanno suscitato l'interesse di talune delegazioni senza però condurre a posizioni definitive e*
 - *alcuni temi che non sono stati ancora sufficientemente approfonditi.*
- A. ***Orientamenti di riforma favorevolmente accolti da tutte le delegazioni***
3. *Tutte le delegazioni concordano sull'esigenza di prevedere fin d'ora, all'atto delle riforme da introdurre per le procedure di modifica delle disposizioni riguardanti la Corte di giustizia (in appresso la "Corte") e il Tribunale di primo grado (in appresso il "TPG"), un grado sufficiente di flessibilità che consenta in futuro di adeguarsi alle nuove circostanze che l'allargamento comporterà, senza dover far ricorso ad una procedura gravosa di modifica del trattato. Una soluzione soddisfacente consisterebbe in una adeguata attribuzione di competenze al Consiglio che delibererebbe all'unanimità o a maggioranza qualificata, a seconda dei casi.*

4. *Nel quadro di questa tendenza, il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, che potrebbe essere modificato dal Consiglio all'unanimità (articolo 245, paragrafo 1), dovrebbe riprendere le disposizioni che, per il loro carattere, non trovano collocazione tra le disposizioni del trattato (cfr. i rinvii allo statuto contenuti negli articoli 221, 222, 223, 225, 225bis e 236). Lo statuto dovrebbe altresì integrare la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee¹.*
5. *Questa stessa esigenza di flessibilità ha indotto le delegazioni ad accettare la regola della maggioranza qualificata per l'approvazione da parte del Consiglio dei regolamenti di procedura della Corte e del TPG (articolo 245, paragrafi 2 e 3).*
6. *Per quanto riguarda la composizione e il funzionamento della Corte e del TPG è stato raggiunto un accordo quasi unanime sulle seguenti modifiche:*
 - *occorre limitare il numero dei giudici che partecipano alla seduta plenaria della Corte per non trasformarla in assemblea (articolo 221);*
 - *l'intervento degli avvocati generali della Corte di giustizia non dovrebbe essere obbligatorio in tutte le cause dinanzi alla Corte; il numero di avvocati generali dovrebbe essere stabilito nello statuto della Corte di giustizia (articolo 222).*
7. *Esiste un accordo abbastanza ampio sull'esigenza di prevedere che vi sia corrispondenza tra il numero di giudici della Corte di giustizia e il numero di Stati membri (articolo 221) per garantire che tutte le tradizioni e gli ordinamenti giuridici esistenti in seno all'Unione siano rappresentati. Una delegazione si è riservata di prendere decisione su questo approccio.*
8. *Le delegazioni si sono mostrate favorevoli alla creazione di sezioni di ricorso a carattere giurisdizionale e specializzato, in particolare in materia di funzione pubblica e per il contenzioso proveniente dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di Alicante. Al Consiglio sarebbe attribuita la competenza per procedere alla creazione di tali sezioni di ricorso (cfr. articoli 225bis e 236).*

¹ CU L 319 del 25.11.1988, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/291/CE, CECA, Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1999, GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 52.

9. È stato inoltre raggiunto un consenso sulla previsione di un ricorso dinanzi al TPG, che potrebbe peraltro cambiare denominazione, contro le decisioni di tali future sezioni di ricorso. Al Consiglio dovrebbe altresì essere attribuita la competenza a prevedere tali ricorsi attraverso la procedura di modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (articoli 225bis e 236).

B. Orientamenti di riforma eventualmente accettabili

10. I seguenti orientamenti hanno ottenuto un appoggio abbastanza ampio dalla maggior parte delle delegazioni; tuttavia alcune hanno espresso esitazioni, ritenendo necessario un lavoro supplementare di negoziato:
- le modifiche riguardanti la competenza della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali in materia di visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone (articolo 68);
 - la distinzione tra i diversi livelli di giurisdizione - relazione tra la Corte di giustizia, il TPG e le sezioni di ricorso (articolo 220);
 - la determinazione delle cause nelle quali gli avvocati generali interverrebbero sia presso la Corte di giustizia che presso il TPG (articolo 222, secondo comma);
 - la determinazione dei ricorsi diretti per i quali il TPG sarebbe competente (articolo 225, paragrafo 1);
 - la possibilità di attribuire, in settori ben definiti e a titolo eccezionale, la competenza al TPG per decidere sui rinvii pregiudiziali (articolo 225, paragrafo 2, primo comma);
 - l'instaurazione di un "preesame" da parte della Corte di giustizia delle questioni pregiudiziali sulle quali il TPG potrebbe pronunciarsi oppure l'instaurazione di un "meccanismo correttore" che consenta alla Corte di assicurare la coerenza della giurisprudenza nel caso in cui il TPG sia competente a decidere su alcune questioni pregiudiziali (articolo 225, paragrafo 2, secondo comma);

- *il diritto di iniziativa della Commissione nel quadro di talune procedure - determinazione dei ricorsi diretti e dei settori di questioni pregiudiziali attribuiti al TPG (articolo 225, paragrafo 3), creazione, composizione e modalità di funzionamento delle sezioni di ricorso (articolo 225bis) e modifica dello statuto (articolo 245, paragrafo 1);*
- *la regola (unanimità) per l'adozione di taluni atti del Consiglio - determinazione dei ricorsi diretti e dei settori di questioni pregiudiziali attribuiti al TPG (articolo 225, paragrafo 3), creazione, composizione e modalità di funzionamento delle sezioni di ricorso (articolo 225bis) e composizione e modalità di funzionamento della sezione di ricorso in materia di funzione pubblica comunitaria (articolo 236, secondo comma); le due ultime disposizioni possono essere riunite in uno stesso articolo.*

C. Idee ritenute interessanti

11. *Alcune idee avanzate dall'una o dall'altra delegazione sono state ritenute interessanti, pur non avendo ottenuto, per il momento, l'appoggio di tutte le delegazioni. Si tratta delle idee seguenti:*

- *la necessità di precisare a livello del trattato i dettagli riguardanti la "grande sezione" (articolo 221, opzione B);*
- *l'esigenza di precisare a livello di trattato la designazione e la durata del mandato dei presidenti di sezione (articolo 223, paragrafo 2);*
- *la modifica dell'articolo 230 per consentire una legittimazione del Parlamento europeo, ponendolo sullo stesso piano del Consiglio e della Commissione;*
- *la modifica dell'articolo 230, terzo comma per includervi il Comitato delle regioni e le "entità federate con poteri legislativi";*

- *la modifica dell'articolo 300, paragrafo 6, per consentire al Parlamento europeo di poter chiedere alla Corte di giustizia un parere sulla compatibilità con il diritto comunitario di un accordo che la Comunità preveda di concludere con un paese terzo;*
- *l'istituzione di una base giuridica che consenta in futuro la creazione di tribunali specializzati le cui decisioni sarebbero soggette a ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, analogamente a quelle del TPG.*

D. Temi da approfondire

12. *Alcuni temi non sono stati ancora discussi ma dovranno essere esaminati in futuro. È in particolare il caso di alcuni elementi riguardanti le sezioni di ricorso, come, ad esempio, la loro composizione e il loro funzionamento - almeno in linea di massima - nonché la procedura per l'adozione dei loro regolamenti di procedura. In effetti, tali elementi sono strettamente connessi alla questione della distinzione tra i diversi livelli di giurisdizione.*

6. ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI

1. *La Conferenza ha esaminato le eventuali modifiche da apportare alle altre istituzioni ed organi. Dal dibattito è emersa una tendenza generale a favore del mantenimento dello statu quo, con qualche adeguamento per quanto riguarda, in particolare, le dimensioni degli organi deliberativi e, accessoriamente, il loro ruolo.*

A. Corte dei conti

2. *La Corte dei conti ha la funzione di controllare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione e di accertare la sana gestione finanziaria. Essa è composta di 15 membri nominati per un periodo di sei anni, il cui mandato è rinnovabile.*

Dimensioni, organizzazione interna e mandato dei membri della Corte dei conti

3. *Una maggioranza di delegazioni ritiene che la Corte debba essere costituita da un cittadino per ciascuno Stato membro, per facilitare la cooperazione con le competenti istituzioni nazionali di controllo. Altre delegazioni, che non condividono tale opinione, si sono pronunciate a favore del mantenimento dell'attuale numero di 15 membri o addirittura di una riduzione a 12 membri per salvaguardare l'efficacia dell'attività della Corte.*
4. *Una maggioranza di delegazioni si è dichiarata disponibile alla creazione di sezioni nell'ambito della Corte e alla possibilità che la Corte adotti il proprio regolamento interno ad eccezione, secondo alcuni, delle disposizioni relative al regime linguistico. Altre delegazioni ritengono che la necessità di creare sezioni nell'ambito della Corte non sia manifesta, come non lo è una modifica delle disposizioni relative all'adozione del regolamento suo regolamento interno.*
5. *Relativamente alla durata del mandato dei membri della Corte, la maggioranza è tendenzialmente favorevole allo statu quo, ossia ad un mandato della durata di sei anni, rinnovabile. Alcune delegazioni sarebbero tuttavia disposte a prendere in considerazione un mandato della durata di nove anni, non rinnovabile.*

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

6. *La grande maggioranza delle delegazioni ritiene che le disposizioni introdotte ad Amsterdam per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione siano sufficienti e che una modifica dell'articolo 280 intesa a istituire una struttura indipendente, con il compito di giudicare la responsabilità pecuniaria dei funzionari e degli agenti, non sia giustificata. Altre delegazioni hanno sottolineato l'interesse, in linea generale, di dotare l'Unione di tutte le capacità per provvedere efficacemente alla tutela dei propri interessi finanziari, pur riservandosi di riflettere sulle migliori modalità per conseguire tale obiettivo, compreso il rafforzamento delle strutture esistenti, quali l'OLAF.*

B. Comitato economico e sociale

7. *Il Comitato economico sociale è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale. Conta attualmente 222 membri (tra 6 e 24 per Stato membro). Nel trattato non è previsto alcun massimale per quanto riguarda il numero dei membri.*

Dimensioni

8. *Una maggioranza di delegazioni si è pronunciata a favore della fissazione di un limite assoluto del numero dei membri del Comitato. Per alcune tale limite dovrebbe corrispondere a circa la metà - o, per altre, a circa un terzo - del limite massimo previsto per il Parlamento europeo mediante una riduzione lineare del numero dei membri attuali, prevedendo o meno la fissazione di un numero minimo di seggi per Stato membro (si veda nell'allegato 6.2 uno schema di riduzione lineare che consente di rispettare un limite massimo di 250 membri). Alcune delegazioni si sono tuttavia dichiarate contrarie all'introduzione di un limite assoluto del numero dei membri del Comitato. Esse hanno auspicato un'estrapolazione del numero dei membri del Comitato in base all'attuale criterio di ripartizione dei seggi (si veda l'allegato 6.1).*

Composizione

9. *Benché possa essere auspicabile una rappresentanza più adeguata e più equilibrata delle diverse categorie socio-professionali e dei diversi settori della società civile, nell'ambito della Conferenza non si è delineata, in questa fase, alcuna tendenza significativa a favore dell'introduzione di modifiche all'articolo 257 in tal senso (si veda l'allegato 6.3).*

C. Comitato delle regioni

10. *Il Comitato delle regioni è un comitato di carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali. Conta attualmente 222 membri (tra 6 e 24 per Stato membro).*

Dimensioni

11. *Varie delegazioni si sono pronunciate a favore di un limite assoluto del numero dei membri del Comitato, che dovrebbe essere calcolato in modo da permettere una rappresentanza adeguata delle diverse regioni di tutti gli Stati membri. Tale limite dovrebbe corrispondere a circa la metà - o a un terzo - del limite massimo previsto per il Parlamento europeo mediante una riduzione lineare del numero dei membri (si veda l'allegato 6.2). Altre delegazioni sembrano preferire un'estrapolazione del numero dei membri in base all'attuale ripartizione dei seggi (si veda l'allegato 6.1). Secondo tali delegazioni soltanto una siffatta estrapolazione permetterebbe di rappresentare adeguatamente la realtà regionale di ogni Stato membro, anche dopo l'adesione di tutti i paesi candidati. È stata altresì evocata la possibilità di applicare lo stesso criterio utilizzato per la ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo.*

Composizione

12. *La grande maggioranza delle delegazioni ritiene che i membri del Comitato delle regioni debbano essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta (progetto di modifica dell'articolo 263, nell'allegato 6.3). Per la maggior parte delle delegazioni la perdita, da parte di un membro del Comitato, del proprio mandato elettorale regionale o locale deve comportare la perdita del mandato nel Comitato delle regioni. Alcune delegazioni hanno dichiarato di incontrare difficoltà ad accettare modifiche relativamente alla composizione del Comitato delle regioni.*
13. *Una delegazione ha altresì avanzato proposte volte a trasformare il Comitato delle regioni in istituzione e ad aprirgli l'accesso alla Corte di giustizia. In questa fase tali proposte hanno ottenuto soltanto scarso sostegno.*

D. Data di entrata in vigore delle modifiche

14. *La grande maggioranza delle delegazioni ritiene che le modifiche relative alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni debbano essere effettuate in modo graduale, man mano che gli Stati candidati diventeranno membri dell'Unione.*

7. ALTRE QUESTIONI

A. *Articolo 7 del trattato sull'Unione Europea*

- 1. La Conferenza ha esaminato proposte di modifica volte segnatamente a completare l'articolo 7 con una procedura che permetta di constatare l'esistenza in uno Stato membro di una minaccia di violazione dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Le prime reazioni delle delegazioni a queste proposte riguardano rispettivamente la questione di principio e le modalità di applicazione.*
- 2. Quanto al principio, varie delegazioni ritengono che tale tipo di disposizioni risponda a una reale esigenza dell'Unione, allo scopo di completare e modulare l'attuale dispositivo dell'articolo 7 che mette in atto strumenti eccezionali per fare fronte a situazioni eccezionali; altre delegazioni si sono invece mostrate piuttosto scettiche, affermando, da un lato, che la questione era stata ampiamente discussa - e risolta - ad Amsterdam, il che rende superfluo ritornare sulla questione ora, e, dall'altro, che è difficile - se non impossibile - definire oggettivamente il genere di situazioni che tale disposizione deve contemplare.*
- 3. Quanto alle modalità, a causa della particolare natura della questione, alcuni hanno considerato più logico non attribuire una ponderazione ai voti degli Stati membri; sono state peraltro espresse opinioni differenti sulla soglia da adottare per la decisione (unanimità meno uno, maggioranza qualificata, altro tipo di maggioranza) e sull'opportunità di prevedere l'adozione di misure, in quanto si tratta di una constatazione riguardante un semplice rischio e non una violazione effettiva dei principi di cui all'articolo 6.*
- 4. Fatte salve le posizioni sfumate delle delegazioni, è emersa una tendenza abbastanza netta a favore dell'approfondimento della questione; la Presidenza ha pertanto elaborato un testo (si veda l'allegato 7.1) che è inteso a facilitare la continuazione dei lavori e che cerca di tener conto dei primi insegnamenti della discussione.*

B. Definizione della posizione della Comunità in un organo istituito da un accordo con paesi terzi con il compito di adottare decisioni aventi effetti giuridici

5. Al fine di stabilire una procedura coerente per la definizione della posizione della Comunità ogni qualvolta occorra adottare decisioni che hanno effetti giuridici nell'ambito di organi istituiti in virtù di accordi internazionali, è stata constatata l'esistenza di un ampio consenso sul progetto di modifica dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo e terzo comma di cui all'allegato 7.2, il quale allinea la procedura a quella attualmente seguita per gli accordi di associazione.

C. Presentazione/organizzazione dei trattati

6. In seguito ad una richiesta della Commissione, l'Istituto universitario europeo di Firenze ha elaborato un progetto di riorganizzazione dei trattati, che è stato trasmesso a fine maggio alle delegazioni, che sarà oggetto di una comunicazione della Commissione nel corso del mese di luglio prossimo. Tale lavoro si iscrive nelle attività avviate nel corso della precedente CIG e sfociate in un progetto di fusione del TUE e del TCE elaborato da un gruppo di esperti. In assenza di una valutazione della Commissione e per mancanza di tempo, le delegazioni non sono state in grado di pronunciarsi sul contenuto di questo nuovo progetto. Tuttavia, tenuto conto sia della tecnicità della materia che della sua sensibilità sul piano politico, è sin d'ora generalmente riconosciuto che tali lavori non potranno comunque essere portati a termine nel quadro dell'attuale Conferenza. Spetterà quindi alla prossima Presidenza proporre, a tempo debito, le disposizioni necessarie affinché la discussione continui secondo modalità appropriate e nell'ambito opportuno.

D. Altre questioni sollevate dalla Conferenza

7. La Conferenza ha affrontato altri temi che riflettono preoccupazioni generali o specifiche espresse dagli Stati membri o dalle istituzioni e organi dell'Unione (cfr. allegato 7.3) Si riconosce generalmente, in questa fase delle discussioni, che non sussistono ragioni obiettive o un sostegno sufficiente a giustificare l'inserimento di tali temi nell'ordine del giorno della Conferenza anche se, in taluni casi, ne è stata riconosciuta l'importanza per la prosecuzione del dibattito istituzionale al di là della presente CIG.

8. COOPERAZIONI RAFFORZATE

1. *Le recenti discussioni tenute in ambito informale dalla CIG inducono a ritenere che il tema delle "cooperazioni rafforzate" faccia ormai parte del dibattito sulla riforma istituzionale e la Presidenza propone formalmente di aggiungere il punto all'ordine del giorno della Conferenza. Ai fini di un più agevole proseguimento delle discussioni, la Presidenza reputa che sia utile isolare meglio la nozione stessa di cooperazione rafforzata e le diverse realtà che essa abbraccia per esaminare, se lo si considera giustificato, i mezzi per agevolarne l'attuazione in condizioni accettabili per tutti.*

A. *Cooperazioni rafforzate "predeterminate"*

2. *Il modello di cooperazione rafforzata che si potrebbe qualificare di "predeterminata" (tipo Schengen o UEM) costituisce, fino ad oggi, l'unico esempio di cooperazione rafforzata effettivamente attuata. Esso si distingue dalla clausola di abilitazione perché il meccanismo applicabile (settori e modalità) è contenuto nel trattato stesso ed è perciò possibile definire una "soluzione su misura" in funzione dell'obiettivo cui si tende. A far da contrappeso a questa agevolazione si porrebbe la necessità di procedere in base al trattato, ossia, nel caso specifico, prima della fine della presente CIG. Ciò induce a chiedersi se gli Stati membri abbiano o no l'intenzione di proporre, nell'ambito della presente Conferenza, il ricorso al metodo della cooperazione rafforzata "predeterminata" in alcuni settori. Nel corso delle discussioni sono stati menzionati la sicurezza e la difesa, la cooperazione di polizia e giudiziaria, l'industria, la ricerca e l'ambiente (in quest'ultimo caso per la promozione di progetti specifici). Si dovrebbe comunque appurare anche per quali aspetti del settore in questione, con quali finalità e a quali condizioni, possano essere ipotizzate delle cooperazioni rafforzate.*

B. Clausole di abilitazione

3. *Il trattato di Amsterdam ha introdotto una clausola di questo tipo nel primo e nel terzo pilastro del trattato (nel primo caso, su proposta della Commissione; nel secondo, la Commissione formula un parere). Dalla discussione sono emerse due linee di tendenza: secondo alcuni, il sistema attuale andrebbe mantenuto, mentre altri ritengono necessario introdurre una certa flessibilità nei modelli definiti ad Amsterdam.*

4. *A sostegno della tesi che vorrebbe mantenere le disposizioni attuali sono state addotte le argomentazioni seguenti:*
 - *poiché non si è mai fatto ricorso a tali clausole né è stata avanzata alcuna proposta concreta a tal fine, pare prematuro, in mancanza di esperienze al riguardo, ipotizzare una modifica delle clausole nel quadro della presente CIG;*

 - *le modifiche che potrebbero essere apportate al sistema continuano ad essere percepite con molta apprensione da alcuni Stati, in particolare da quelli candidati all'adesione, per i quali la possibilità di un ricorso sistematico alle cooperazioni rafforzate aprirebbe la strada ad una futura frammentazione dell'Unione;*

 - *l'estensione del voto a maggioranze qualificata introdotta con le revisioni dei trattati a partire dall'Atto unico, compresa quella che risulterà dalla presente Conferenza, renderà sempre meno necessario il ricorso a cooperazioni rafforzate, perché l'adozione degli atti è possibile con tutti gli Stati membri secondo le procedure ordinarie previste dal trattato.*

5. *A parere di altri, una modifica delle disposizioni attuali è d'obbligo per i seguenti motivi:*
 - *le condizioni cui è subordinato il ricorso a dette clausole sono talmente rigorose da impedirlo nella pratica;*

- *data la crescente eterogeneità che si riscontrerà in un'Unione allargata, sarà probabilmente sempre più difficile ottenere l'unanimità degli Stati membri per l'avvio di una cooperazione rafforzata;*
 - *agevolare il ricorso alle cooperazioni rafforzate è la migliore risposta alla tentazione, che alcuni Stati membri potrebbero provare, di sviluppare cooperazioni al di fuori del trattato, compromettendo in tal modo la coerenza dell'azione dell'Unione;*
 - *le cooperazioni rafforzate non devono essere considerate un fattore di frammentazione o di dispersione, bensì come un fattore di integrazione in quanto definiscono obiettivi più ambiziosi destinati, a termine, a diventare comuni a tutti gli Stati membri.*
6. *Fatta salva la divergenza di opinioni esposta, si è aperto un dibattito - in particolare nella riunione informale di Sintra - sulle possibilità di rendere più flessibili le condizioni cui è subordinato il ricorso alle clausole di abilitazione pur senza rinunciare alle indispensabili garanzie che permettono di assicurare la legittimità di una cooperazione rafforzata.*
7. *Dalle prime discussioni è emerso che si potrebbero ricercare modalità per rendere più flessibile il sistema attuale su due versanti:*
- i) *snellimento della procedura*
 - *rinuncia a qualsiasi procedura assimilabile a un veto (freno d'emergenza);*
 - *abbassamento della soglia minima di Stati membri oggi necessaria. Si potrebbe ipotizzare una differenziazione della procedura in base al numero di Stati membri richiedenti, prevedendo un maggior rigore per le domande presentate da meno della metà degli Stati membri. Si potrebbe esaminare anche la possibilità di una differenziazione della procedura in funzione dei settori;*
 - *in determinati casi, facoltà di rinviare la decisione per fruire di un periodo di riflessione supplementare;*

ii) *maggior flessibilità delle condizioni in determinati settori*

Il rischio che una cooperazione rafforzata presenta per gli interessi dei terzi non partecipanti e per la coerenza delle politiche dell'Unione varia in funzione del settore. Il rischio di distorsione è effettivo nel caso delle attività normative connesse, direttamente o indirettamente, al mercato interno, mentre è molto più contenuto nelle materie in cui gli Stati membri godono già di una certa autonomia decisionale o per le iniziative che non hanno dimensione normativa (ad es., i programmi d'azione). Occorre quindi, per quanto possibile, svincolare la decisione di autorizzazione da un mero giudizio di opportunità politica per trasformarla piuttosto nel punto d'arrivo di un dibattito in contraddittorio fondato su elementi oggettivi.

8. *In conseguenza:*

- *le condizioni cui sono subordinate le cooperazioni rafforzate potrebbero essere differenziate secondo il pilastro e il settore, per garantire, da un lato, che i diritti di cui i non partecipanti godono in virtù del trattato –in particolare nel settore del mercato interno– siano pienamente tutelati e, dall'altro, che non si ostacolino artificialmente delle iniziative che, per loro stessa natura, non possono ledere gli interessi degli Stati membri non partecipanti;*
- *il ruolo della Commissione e l'obbligo generale di motivazione dovrebbero essere potenziati nell'eventuale nuova procedura accolta e si dovrebbe preservare sempre il carattere aperto dei modelli, in base a condizioni trasparenti e oggettive di riaggancio.*

C. *Cooperazioni rafforzate nel settore della PESC*

9. *La Conferenza non ha tenuto vere e proprie discussioni sulle cooperazioni rafforzate nell'ambito del secondo pilastro, benché la questione sia stata più volte sollevata da vari Stati membri. A parere della Presidenza, la problematica delle cooperazioni rafforzate non si pone negli stessi termini per la PESC e per le politiche del primo o del terzo pilastro. L'interesse e la forza di una politica esterna comune risiedono principalmente nella sua unità; il ricorso a clausole di abilitazione che permettano iniziative separate non pare a priori compatibile con l'obiettivo voluto. Inoltre, il trattato contiene già disposizioni che introducono una certa flessibilità nei casi in cui essa si riveli necessaria, segnatamente le seguenti:*

- *l'articolo 23, paragrafo 1, che risolve la situazione in cui una minoranza non desidera partecipare ad un'azione dell'Unione permettendole di non applicare la decisione in questione pur accettando che essa impegni l'Unione (astensione costruttiva);*
- *l'articolo 17, paragrafo 4 sulla sicurezza e difesa, il quale prevede che il trattato non osti allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri, purché essa non contravvenga a quella prevista dal trattato e non la ostacoli.*

10. *Ci si chiede se sia auspicabile e possibile andare oltre tali elementi di flessibilità. Posta la necessità dell'unità della politica esterna, la Presidenza ritiene che si possano concepire delle cooperazioni rafforzate quando non vi è un'espressione specifica della politica dell'Unione sotto forma di strategia, azione o posizione comune, ma soltanto un obbligo generale di cooperazione (in virtù dell'articolo 12, quinto trattino). E' infatti ipotizzabile che questa cooperazione possa, in funzione delle materie o delle circostanze, coinvolgere soltanto un dato gruppo di Stati membri senza per questo contravvenire agli obblighi derivanti dal trattato.*

11. *Se quest'analisi è condivisa, si potrebbe prevedere una clausola di abilitazione ad hoc nel settore della PESC. In caso affermativo si dovrà determinarne la forma e gli obiettivi e si dovranno stabilire le garanzie per i non partecipanti. Secondo la Presidenza, l'esigenza di preservare la coerenza complessiva della politica dell'Unione indurrebbe ad assegnare alla Commissione un ruolo specifico per le cooperazioni rafforzate nel settore della PESC, ad es. subordinandone l'avvio al suo parere conforme. Si dovrebbe inoltre conferire alla Commissione la facoltà di pronunciarsi, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, sulla conformità dello sviluppo di una cooperazione rafforzata con obiettivi approvati.*

D. Altre questioni

12. *A prescindere da quanto precede, andrebbero approfondite altre questioni in relazione al problema generale delle cooperazioni rafforzate. Si tratta, in particolare, della necessità di precisare, soprattutto per le cooperazioni predeterminate come l'UEM, la nozione di "acquis" e del relativo statuto.*



PARTE SECONDA

TESTI, ELENCHI E TABELLE ALLEGATI ALLO STATO DEI LAVORI¹

¹ Nei testi figuranti negli allegati, i caratteri normali indicano il testo attuale del trattato. Le modifiche proposte sono riportate in grassetto.

ALLEGATI DEL CAPO 1
LA COMMISSIONE

Allegato 1.1 *Mozione di fiducia*

Allegato 1.2 *Chiarimento delle disposizioni in caso di dimissioni di membri della
Commissione*

Richiesta della Commissione di una mozione di fiducia

Progetto di nuovo articolo 214 bis

Il Presidente, previa decisione della Commissione, può porre la questione di fiducia al Parlamento europeo sulla base di una dichiarazione politica generale. In caso di mancata adozione da parte del Parlamento di una mozione di censura conformemente all'articolo 201 entro un termine di quattro giorni, la fiducia del Parlamento si considera acquisita.

Allegato 1.2**Chiarimento delle disposizioni in caso di dimissioni
di membri della Commissione****Progetto di modifica dell'articolo 215**

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2.

Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida di non provvedere ad una vacanza, conformemente al secondo comma.

ALLEGATI DEL CAPO 2

PONDERAZIONE DEI VOTI IN SEDE DI CONSIGLIO

- Allegato 2.1* *Schema di ponderazione e popolazione per l'Unione attuale a 15 Stati membri*
- Allegato 2.2¹* *Estrapolazione dal sistema di ponderazione attuale*
- Allegato 2.3¹* *Tabella di riferimento per il calcolo del peso della popolazione in un sistema di doppia maggioranza*
- Allegato 2.4¹* *Illustrazione del sistema di doppia maggioranza "semplice"*
- Allegato 2.5¹* *Illustrazione del sistema di doppia maggioranza "ponderata"*
- Allegato 2.6¹* *Prima illustrazione di una possibile riponderazione a favore degli Stati membri più popolosi*
- Allegato 2.7¹* *Seconda illustrazione di una possibile riponderazione a favore degli Stati membri più popolosi*
- Allegato 2.8¹* *Illustrazione di una possibile riponderazione basata su un approccio aritmetico*

¹ Queste tabelle operano una distinzione fra il caso di un'Unione a 28 (tenendo conto di tutti gli Stati aventi lo status di candidati all'adesione) e il caso di un'Unione a 27 (tenendo conto unicamente degli Stati che hanno effettivamente avviato i negoziati di adesione).

**Schema di ponderazione e popolazione
per l'Unione attuale a 15 Stati membri**

(Dati Eurostat sulla popolazione nel 1999)

STATI MEMBRI	VOTI	POPOLAZIONE in migliaia di abitanti
Germania	10	82 038
Regno Unito	10	59 247
Francia	10	58 966
Italia	10	57 612
Spagna	8	39 394
Paesi Bassi	5	15 760
Grecia	5	10 533
Belgio	5	10 213
Portogallo	5	9 980
Svezia	4	8 854
Austria	4	8 082
Danimarca	3	5 313
Finlandia	3	5 160
Irlanda	3	3 744
Lussemburgo	2	429
TOTALE UE	87	375 325

Totale dei voti = 87	Voti	% dei voti	Numero (e %) minimi di Stati membri	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata	62	71,26%	8 (53%)	58,16%
Minoranza di blocco	26	29,89%	3 (20%)	12,38%

Allegato 2.2

Estrapolazione dal sistema di ponderazione attuale¹
(Dati Eurostat sulla popolazione nel 1999)

STATI MEMBRI	VOTI	POPOLAZIONE in migliaia di abitanti
Germania	10	82 038
Turchia ²	10	64 385
Regno Unito	10	59 247
Francia	10	58 966
Italia	10	57 612
Spagna	8	39 394
Polonia	8	38 667
Romania	6	22 489
Paesi Bassi	5	15 760
Grecia	5	10 533
Repubblica ceca	5	10 290
Belgio	5	10 213
Ungheria	5	10 092
Portogallo	5	9 980
Svezia	4	8 854
Bulgaria	4	8 230
Austria	4	8 082
Slovacchia	3	5 393
Danimarca	3	5 313
Finlandia	3	5 160
Irlanda	3	3 744
Lituania	3	3 701
Lettonia	3	2 439
Slvenia	3	1 978
Estonia	3	1 446
Cipro	2	752
Lussemburgo	2	429
Malta	2	379
TOTALE UE a 28	144	545 566
TOTALE UE a 27 (senza la Turchia)	134	481 181

Unione a 28 Stati membri

Totale dei voti = 144	Voti	% dei voti	Numero (e %) minimi di Stati	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata	102	70,83%	14 (50%)	51,36%
Minoranza di blocco	43	29,86%	5 (17,9%)	10,45%

Unione a 27 Stati membri

Totale dei voti = 134	Voti	% dei voti	Numero (e %) minimi di Stati	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata	96	71,64%	14 (51,85%)	50,20%
Minoranza di blocco	39	29,10%	4 (14,81%)	10,50%

¹ Tabella che mantiene e rispecchia l'attuale ponderazione dei voti includendo gli Stati candidati all'adesione.² Dati stimati figuranti nel parere della Commissione (fonte: nazionale/FMI).

Allegato 2.3

Tabella di riferimento per il calcolo del peso della popolazione in un sistema di doppia maggioranza

Questa tabella¹ permette di verificare se la condizione necessaria di una soglia in termini di popolazione sia soddisfatta o no in qualsiasi variante della doppia maggioranza.

STATO MEMBRO	PESO DELLA POPOLAZIONE (UE-28)	PESO DELLA POPOLAZIONE (UE-27)
Germania	150	169
Turchia	118	-
Regno Unito	109	123
Francia	108	123
Italia	106	120
Spagna	72	82
Polonia	71	80
Romania	41	47
Paesi Bassi	29	33
Grecia	19	22
Repubblica ceca	19	21
Belgio	19	21
Ungheria	18	21
Portogallo	18	21
Svezia	16	18
Bulgaria	15	17
Austria	15	17
Slovacchia	10	11
Danimarca	10	11
Finlandia	9	11
Irlanda	7	8
Lituania	7	8
Lettonia	4	5
Slovenia	4	4
Estonia	3	3
Cipro	1	2
Lussemburgo	1	1
Malta	1	1
TOTAL UE	1000	1000

¹ Le cifre di riferimento all'interno del totale di 1000 subiranno modifiche a seguito di ciascun allargamento, in funzione della percentuale della popolazione dell'Unione rappresentata da ciascuno Stato membro, o in occasione di una modifica di detta percentuale per l'uno o l'altro Stato membro.

Allegato 2.4

Illustrazione del sistema di doppia maggioranza "semplice"

In questa illustrazione, le *due* condizioni *necessarie* per raggiungere la maggioranza qualificata sono :

- una maggioranza degli Stati membri e
- una soglia minima in termini di popolazione del 58,2 % ¹.

Unione a 28 Stati membri

	Numero (e %) minimi di Stati membri		Peso della popolazione (Allegato 2.3)	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata	15 (53,57%)	<u>E</u>	582	58,2%
Minoranza di blocco	14 (50,00%)	<u>Q</u>	419 ²	10,25%

Unione a 27 Stati membri

	Numero (e %) minimi di Stati membri		Peso della popolazione (Allegato 2.3)	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata	14 (51,85%)	<u>E</u>	582	58,2%
Minoranza di blocco	14 (51,85%)	<u>Q</u>	419 ²	11,62%

¹ Vale a dire il minimo della popolazione attualmente rappresentato da una maggioranza qualificata.
² Una minoranza di blocco potrà essere costituita da quattro Stati membri.

Allegato 2.5

Illustrazione del sistema di doppia maggioranza "ponderata"

In questa illustrazione, le *due* condizioni *necessarie* per raggiungere la maggioranza qualificata sono :

- la maggioranza "ponderata" degli Stati membri sulla base di un'estrapolazione delle ponderazioni attuali e
- una soglia minima in termini di popolazione del 58,2 %¹.

Unione a 28 Stati membri

	Voti (Allegato 2.2)		Peso della popolazione (Allegato 2.3)	% dei voti	Numero (e %) minimi di Stati membri	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata ²	102	<u>E</u>	582	70,83%	14 (50,00%)	58,2%
Minoranza di blocco	43	<u>Q</u>	419	29,86%	4 (14,29%)	10,45%

Unione a 27 Stati membri

	Voti (Allegato 2.2)		Peso della popolazione (Allegato 2.3)	% dei voti	Numero (e %) minimi di Stati membri	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata ²	96	<u>ET</u>	582	71,64%	14 (51,85%)	58,2%
Minoranza di blocco	39	<u>OU</u>	419	29,10%	4 (14,81%)	10,50%

¹ Vale a dire il minimo della popolazione attualmente rappresentato da una maggioranza qualificata.

² Nei due casi illustrati una maggioranza qualificata comporterà sempre la maggioranza degli Stati membri.

Allegato 2.6

Prima illustrazione di una possibile riponderazione
a favore degli Stati membri più popolosi

Le ipotesi di base utilizzate per elaborare questa illustrazione sono descritte al Capo 2, pagina 22

STATO MEMBRO	VOTI
Germania	25
Turchia	25
Regno Unito	25
Francia	25
Italia	25
Spagna	20
Polonia	20
Romania	12
Paesi Bassi	12
Grecia	10
Repubblica ceca	10
Belgio	10
Ungheria	10
Portogallo	10
Svezia	8
Bulgaria	8
Austria	8
Slovacchia	6
Danimarca	6
Finlandia	6
Irlanda	6
Lituania	6
Lettonia	3
Slovenia	3
Estonia	3
Cipro	3
Lussemburgo	3
Malta	3
TOTALE UE a 28	311
TOTALE UE a 27 (senza la Turchia)	286

Unione a 28 Stati membri

Totale dei voti = 311	Voti	% dei voti	Numero (e %) minimi di Stati	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata	222	71,38%	13 (46,42%)	58,18%
Minoranza di blocco	90	28,94%	4 (14,29%)	13,93%

Unione a 27 Stati membri

Totale dei voti = 298	Voti	% dei voti	Numero (e %) minimi di Stati	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata	204	71,33%	11 (40,74%)	57,26%
Minoranza di blocco	83	29,02%	4 (14,81%)	13,95%

Allegato 2.7

**Seconda illustrazione di una possibile riponderazione
a favore degli Stati membri più popolosi**

Le ipotesi di base utilizzate per elaborare questa illustrazione sono descritte al Capo 2, pagina 22

STATO MEMBRO	VOTI
Germania	25
Turchia	25
Regno Unito	25
Francia	25
Italia	25
Spagna	21
Polonia	21
Romania	12
Paesi Bassi	10
Grecia	10
Repubblica ceca	10
Belgio	10
Ungheria	10
Portogallo	10
Svezia	8
Bulgaria	8
Austria	8
Slovacchia	6
Danimarca	6
Finlandia	6
Irlanda	6
Lituania	6
Lettonia	6
Slovenia	6
Estonia	6
Cipro	4
Lussemburgo	4
Malta	4
TOTALE UE a 28	323
TOTALE UE a 27 (senza la Turchia)	298

Unione a 28 Stati membri

Totale dei voti = 323	Voti	% dei voti	Numero (e %) minimi di Stati	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata	231	71,52%	11 (39,28%)	58,04%
Minoranza di blocco	93	28,79%	4 (14,29%)	12,08%

Unione a 27 Stati membri

Totale dei voti = 298	Voti	% dei voti	Numero (e %) minimi di Stati	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata	214	71,81%	14 (51,85%)	56,54%
Minoranza di blocco	85	28,52%	4 (14,81%)	11,85%

Allegato 2.8**Illustrazione di una possibile riponderazione
basata su un approccio aritmetico**

Le ipotesi di base utilizzate per elaborare questa illustrazione sono descritte al capo 2, pagina 23

STATO MEMBRO	VOTI
Germania	18
Turchia	16
Regno Unito	15
Francia	15
Italia	15
Spagna	13
Polonia	12
Romania	9
Paesi Bassi	8
Grecia	6
Repubblica ceca	6
Belgio	6
Ungheria	6
Portogallo	6
Svezia	6
Bulgaria	6
Austria	6
Slovacchia	5
Danimarca	5
Finlandia	5
Irlanda	4
Lituania	4
Lettonia	3
Slovenia	3
Estonia	2
Cipro	2
Lussemburgo	1
Malta	1
TOTALE UE a 28	204
TOTALE UE a 27 (senza la Turchia)	188

Unione a 28 Stati membri

Totale dei voti = 204	Voti	% dei voti	Numero (e %) minimi di Stati	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata	146	71,57 %	14 (50%)	58,18%
Minoranza di blocco	59	28,92 %	4(14,29%)	12,08%

Unione a 27 Stati membri

Totale dei voti = 188	Voti	% dei voti	Numero (e %) minimi di Stati	% minima della popolazione
Maggioranza qualificata	134	71,28	14 (51,85 %)	56,19 %
Minoranza di blocco	55	29,26%	4 (14,81%)	12,91 %

ALLEGATI DEL CAPO 3
ESTENSIONE DEL VOTO
A MAGGIORANZA QUALIFICATA

- Allegato 3.1* *Disposizioni che sarebbe opportuno esaminare in vista di un eventuale passaggio alla maggioranza qualificata*
- Allegato 3.2* *Disposizioni fiscali*
- Allegato 3.3* *Disposizioni sociali*
- Allegato 3.4* *Disposizioni ambientali*
- Allegato 3.5* *Disposizioni concernenti le relazioni economiche esterne*
– *Accordi misti*
– *Partecipazione dell'Unione europea ai lavori dell'OMC*
- Allegato 3.6* *Disposizioni relative a materie attualmente disciplinate dall'articolo 308 del TCE*
– *Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi non PVS*
– *Istituzione di organismi decentrati*
- Allegato 3.7* *Disposizioni di natura costituzionale, quasi costituzionale o organica che prevedono l'unanimità in sede di Consiglio*

**Disposizioni che sarebbe opportuno esaminare
in vista di un eventuale passaggio alla maggioranza qualificata**

- A. Disposizioni per le quali si potrebbe prendere in considerazione un passaggio alla maggioranza qualificata nel loro stato attuale**
1. Nomina dei rappresentanti speciali PESC (articolo 23 del TUE)
 2. Conclusione di accordi internazionali in ambito PESC per quanto concerne i settori che hanno formato oggetto di un'azione comune a maggioranza qualificata (articolo 24 del TUE)
 3. Misure contro la discriminazione (articolo 13 del TCE)
 4. Disposizioni intese a facilitare il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri (articolo 18, paragrafo 2 del TCE)
 5. Accesso alle attività non salariate e esercizio di queste, modifica in uno o più Stati membri dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni (articolo 47, paragrafo 2 del TCE)
 6. Procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri e norme relative a un visto uniforme (articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e iv) del TCE)
 7. Misure in materia di asilo (articolo 63, punto 1, lettere a), b), c) e d) del TCE)
 8. Misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati (articolo 63, punto 2, lettere a) e b) del TCE)
 9. Misure in materia di politica dell'immigrazione (articolo 63, punto 3, lettere a) e b) del TCE)
 10. Misure che definiscono con quali diritti i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri (articolo 63, punto 4 del TCE)
 11. Misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno (articolo 65 del TCE)
 12. Misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nonché tra tali servizi e la Commissione nelle materie disciplinate dal titolo IV (articolo 66 del TCE)
 13. Deroghe alla normale procedura quando l'applicazione dei principi del regime dei trasporti potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti (articolo 71, paragrafo 2 del TCE e articolo 80, paragrafo 2, secondo comma del TCE per quanto concerne i trasporti marittimi e aerei)

14. Direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune (articolo 94 del TCE)¹
15. Misure economiche in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti (articolo 100, paragrafo 1 del TCE)
16. Assistenza finanziaria comunitaria, a determinate condizioni, ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo (articolo 100, paragrafo 2 del TCE)
17. Conclusione di accordi internazionali su servizi e proprietà intellettuale (articolo 133, paragrafo 5 del TCE)²
18. Azioni di incentivazione, ad esclusione dell'armonizzazione, nel settore della cultura (articolo 151, paragrafo 5 del TCE)³
19. Misure di sostegno all'azione degli Stati membri nel settore industriale (articolo 157, paragrafo 3 del TCE)
20. Azioni specifiche per la coesione economica e sociale al di fuori dei fondi strutturali (articolo 159, terzo comma del TCE)
21. Norme applicabili ai fondi strutturali e ai fondi di coesione (articolo 161 del TCE)
22. Associazione dei paesi e territori d'oltremare (articolo 187 del TCE)
23. Approvazione della fissazione dello statuto dei membri del Parlamento europeo (articolo 190, paragrafo 5 del TCE)
24. Nomina del Segretario Generale del Consiglio (articolo 207, paragrafo 2 del TCE)
25. Nomina del Vicesegretario Generale del Consiglio (articolo 207, paragrafo 2 del TCE)
26. Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (articolo 225, paragrafo 4 del TCE)⁴
27. Regolamento di procedura della Corte di giustizia (articolo 245, terzo comma del TCE)⁴
28. Nomina dei membri della Corte dei conti (articolo 247, paragrafo 3 del TCE)

¹ Nel caso in cui tutti gli aspetti relativi alla fiscalità rientrassero nell'articolo 93 (ved. allegato 3.2).

Si potrebbe prevedere anche la soppressione dell'articolo.

² Ved. anche il capo 3 della parte prima a pagina 30 e l'allegato 3.5.

³ Si rammenta che, in tale contesto, una delegazione ha avanzato una proposta redazionale riguardo a questo articolo (ved. doc. CONFER 4742/00).

⁴ Fatto salvo il trasferimento di talune materie sensibili dal regolamento di procedura allo statuto della Corte e del Tribunale di primo grado (ved. capo 5).

29. Regolamento finanziario (articolo 279 del TCE)
30. Compilazione dell'elenco dei beni a duplice uso (articolo 296, paragrafo 2 del TCE)
31. Accordi di associazione (articolo 310 del TCE) che riguardino settori in cui è richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di norme interne.

" "

B. Disposizioni per le quali si potrebbe prendere in considerazione un passaggio alla maggioranza qualificata solo per determinati aspetti specifici (cfr. allegati in appresso)

32. Istituzione di organismi decentrati (articolo 7, paragrafo 3 nuovo del TCE) ¹
33. Misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori e dei lavoratori non salariati (Articolo 42 del TCE) ²
34. Talune misure fiscali ben delimitate (articolo 93, paragrafo 2 del TCE) ³
35. Disposizioni necessarie per l'assistenza reciproca e la cooperazione tra autorità fiscali (articolo 93, paragrafo 4 del TCE) ³
36. Talune disposizioni specifiche nel settore sociale (articolo 137, paragrafo 1 del TCE) ²
37. Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi non PVS (nuovo articolo 181 bis del TCE) ¹
38. Conclusione di accordi misti (articolo 300, paragrafo 8 nuovo del TCE) ⁴
39. Modalità di partecipazione dell'Unione europea ai lavori dell'OMC (nuovo protocollo) ⁴

" "

Le corrispondenti disposizioni dei trattati CECA e CEEA sarebbero modificate di conseguenza.

¹ allegato 3.6.
² allegato 3.3.
³ allegato 3.2.
⁴ allegato 3.5.

Allegato 3.2**Disposizioni fiscali****Progetto di emendamento all'articolo 93¹**

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che **riguardano le legislazioni e le regolamentazioni degli Stati membri relative alle imposte dirette e indirette**, nella misura in cui dette disposizioni siano necessarie per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno *[testo soppresso]*.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta:
 - **misure concernenti l'imposta sul valore aggiunto, le imposte di consumo e l'imposta sui conferimenti** volte ad **attualizzare e semplificare le norme comunitarie vigenti o a garantire un'applicazione uniforme, semplice e trasparente di dette norme;**
 - **misure concernenti le imposte indirette al solo scopo di impedire la frode, l'evasione fiscale nonché di prevenire l'elusione delle norme vigenti;**
 - **misure aventi come unico obiettivo la protezione dell'ambiente.**

¹ Qualora l'articolo 93 contenesse tutte le disposizioni relative alla fiscalità, potrebbe essere previsto il passaggio alla maggioranza qualificata per l'articolo 94 (ved. allegato 3.1, punto 14).

3. Le misure di cui al primo e al secondo trattino del paragrafo 2 non pregiudicano:

- per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, le norme concernenti la localizzazione delle operazioni, la redistribuzione del gettito IVA tra gli Stati membri, la determinazione di aliquote o regole che non costituiscono in sé un ostacolo al funzionamento del mercato interno;
- per quanto concerne le imposte di consumo, le norme concernenti il luogo di imposizione o la fissazione di aliquote.

4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni necessarie alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le amministrazioni fiscali all'interno della Comunità in particolare ai fini della lotta alla frode, all'evasione fiscale e del recupero dei crediti fiscali.

Allegato 3.3**Disposizioni sociali****Articolo 42**

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, sia **dipendenti che autonomi**, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti, **sia dipendenti che autonomi**, nonché ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

[*Testo soppresso*]

Articolo 137

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
- miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
 - condizioni di lavoro,
 - informazione e consultazione dei lavoratori,
 - **rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;**
 - integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150,
 - parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
 - **condizioni per l'assegnazione delle indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di lavoro,**
 - **contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo.**

Progetto di dichiarazione che la Conferenza dovrà adottare

"Resta inteso che ogni spesa a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, ultimo trattino del trattato che istituisce la Comunità europea rientrerà nella rubrica 3 delle prospettive finanziarie."

2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, al fine di combattere l'emarginazione sociale.

3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nei seguenti settori:

- sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori.
- protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, fatto salvo il paragrafo 1, settimo trattino;
- *[testo soppresso]* cogestione *[testo soppresso]*
- condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità.¹

[Trattino soppresso]

¹ È stato sollevato il problema dell'opportunità di trasferire, per motivi di coerenza, questo trattino all'articolo 63, paragrafo 3, in quanto lettera c), precisandone eventualmente la formulazione.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma dei paragrafi 2 e 3.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni. Fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.

5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

Articolo 144

[*Soppresso*]

Allegato 3.4**Disposizioni Ambientali****Articolo 175, paragrafo 2**

2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure aventi una sensibile incidenza:

[Trattino soppresso]¹

- sull'assetto territoriale, sulla gestione degli **aspetti quantitativi** delle risorse idriche e sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui *[testo soppresso]*;
- sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.

¹ Ved. allegato 3.2, articolo 93, paragrafo 2, terzo trattino.

Allegato 3.5

Relazioni economiche esterne

Accordi misti

Progetto di nuovo paragrafo 8 da aggiungere all'articolo 300 del TCE

8. **Allorché si prevede di concludere un accordo di cui talune disposizioni rientrano nelle competenze della Comunità, dette disposizioni formano oggetto di un accordo separato concluso in base alle pertinenti disposizioni del presente trattato.**

Partecipazione dell'Unione europea ai lavori dell'OMC

Progetto di protocollo sulle modalità di partecipazione dell'Unione europea (Comunità europea e Stati membri) ai lavori dell'OMC

Articolo 1

La partecipazione dell'Unione europea (Comunità europea e Stati membri) ai lavori dell'OMC si svolge secondo le regole stabilite dal presente protocollo.

Articolo 2

Si applica una procedura unica in tutti i casi, vale a dire ove si tratti dell'esercizio della competenza comunitaria, dell'esercizio della competenza degli Stati membri o dell'esercizio di competenze miste della Comunità e degli Stati membri.

Articolo 3

1. La Commissione assume il ruolo di portavoce e di negoziatore unico dell'Unione europea e presenta la posizione comune dell'Unione stabilita conformemente al presente protocollo.
2. Nel quadro dei negoziati, la Commissione opera sulla base di un'autorizzazione preliminare del Consiglio. Il Consiglio può, in qualsiasi momento, impartire direttive di negoziato alla Commissione.
3. Ai fini del paragrafo 2, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono partecipare a tutte le riunioni dell'OMC direttamente o attraverso la Presidenza del Consiglio; quest'ultima è assistita dal Segretariato generale del Consiglio.
2. La Commissione si assicura che gli Stati membri e la Presidenza del Consiglio siano informati, con sufficiente anticipo, dello svolgimento di tutte le riunioni dell'OMC.
3. La Commissione trasmette senza indugio agli Stati membri e alla Presidenza del Consiglio tutti i documenti a sua disposizione.
4. In qualsiasi momento la Commissione dà seguito al desiderio espresso da uno Stato membro di procedere ad una consultazione su una posizione esposta o da esporre a nome della Comunità e degli Stati membri. Se necessario la Commissione chiede una sospensione della seduta per ottemperare a tale desiderio.

Articolo 5

1. La posizione comune che la Commissione deve esporre in sede OMC a nome dell'Unione europea è stabilita dal Consiglio.
2. In deroga al paragrafo 1, la posizione comune che la Commissione deve esporre in sede OMC a nome dell'Unione europea è stabilita dal comitato di cui all'articolo 133 del trattato, ove si tratti di prendere posizione su testi dell'OMC che non avranno effetti giuridici per la Comunità o per gli Stati membri e nessuna delegazione abbia chiesto di adire il Consiglio.

Articolo 6

Le posizioni comuni dell'Unione europea di cui all'articolo 5 sono stabilite a maggioranza qualificata.

Articolo 7

1. Se nel quadro dell'OMC è avviata una procedura per la risoluzione delle controversie nei confronti di uno o più Stati membri, deve essere rispettata l'unità di rappresentanza dell'Unione.
2. Lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati sono rappresentati dalla Commissione nella procedura, anche dinanzi all'organo di appello. La difesa è preparata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati interessati e tenendo pienamente informati il Consiglio e il comitato di cui all'articolo 133.
3. Gli Stati membri in questione e la Commissione si adopereranno per evitare che le procedure dell'OMC comportino una rimessa in discussione dei vantaggi della Comunità o di altri Stati membri.

Articolo 8

1. Se si tratta di avviare una procedura per la risoluzione delle controversie nei confronti di uno Stato terzo, membro dell'OMC, la Commissione, dopo aver consultato il Comitato di cui all'articolo 133 del trattato, procede alle consultazioni previste nel memorandum di accordo sulle norme e procedure in materia di risoluzione delle controversie dell'OMC.
2. La decisione di chiedere all'OMC di creare un gruppo speciale (panel) o di fare appello contro una relazione di un siffatto gruppo speciale è presa dal comitato di cui all'articolo 133, secondo la procedura prevista all'articolo 6.
3. Se si tratta di un settore che rientra nella competenza degli Stati membri e non è possibile stabilire una posizione comune conformemente all'articolo 6 per chiedere la creazione di un gruppo speciale in sede OMC, uno Stato membro può presentare tale richiesta per proprio conto, salvo qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza qualificata contro siffatta richiesta.

Allegato 3.6

Materie attualmente disciplinate dall'articolo 308 del TCE

Cooperazione economica, finanziaria e tecnica
con paesi terzi non PVS

Progetto di nuovo titolo XXI - Relazioni con i paesi terzi

Progetto di nuovo articolo 181 bis

1. Fatte salve le disposizioni del titolo XX, la Comunità conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi e adotta, se necessario, misure di aiuto alla bilancia dei pagamenti.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione al paragrafo 1.
3. Le modalità della cooperazione previste dal paragrafo 1 possono formare oggetto di accordi tra la Comunità e i paesi terzi interessati, che sono negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300.

Istituzione di organismi decentrati

Progetto di nuovo paragrafo 3 da aggiungere all'articolo 7 del TCE

3. Ove risulti necessario per realizzare una delle azioni previste dall'articolo 3, il Consiglio, che delibera conformemente alla procedura di cui all'articolo 251, istituisce un organismo dotato di personalità giuridica e fissa le norme ad esso applicabili.

Allegato 3.7

Disposizioni di natura costituzionale, quasi costituzionale o organica che prevedono l'unanimità in sede di Consiglio

1. Disposizioni per le quali i trattati prevedono espressamente l'adozione di una decisione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali:
 - Difesa comune (articolo 17, paragrafo 1, primo comma del TUE)
 - Integrazione dell'UEO (articolo 17, paragrafo 1, secondo comma del TUE)
 - Istituzione di convenzioni nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria (articolo 34, paragrafo 2 del TUE)
 - Comunitarizzazione dei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria (articolo 42 del TUE)
 - Revisione dei trattati (articolo 48 del TUE)
 - Adesione di un nuovo Stato membro (articolo 49 del TUE)
 - Completamento dei diritti di cittadinanza (articolo 22 del TCE)
 - Procedura elettorale uniforme (articolo 190, paragrafo 4 del TCE)
 - Risorse proprie (articolo 269 del TCE)

2. Disposizioni che, tenuto conto del carattere sui generis dell'Unione europea, possono essere considerate di natura "quasi costituzionale":
 - Sostituzione delle disposizioni del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi (articolo 104, paragrafo 1 del TCE)
 - Modifica statuto SEBC senza proposta della BCE (articolo 107, paragrafo 5 del TCE)
 - Procedura del comitato (articolo 202 del TCE)
 - Fissazione dell'ordine della Presidenza del Consiglio (articolo 203 del TCE)
 - Modifica del numero dei membri della Commissione (articolo 213, paragrafo 1 del TCE)
 - Numero di giudici e avvocati generali (articolo 221, quarto comma, articolo 222, terzo comma e articolo 223, primo comma del TCE)
 - Nuove categorie di ricorsi al Tribunale di primo grado (articolo 225, del TCE)
 - Statuto della Corte di giustizia (articolo 245, secondo comma del TCE)
 - Emendamento della proposta della Commissione (articolo 250, paragrafo 1 del TCE) Seconda lettura codecisione in caso di parere negativo della Commissione (articolo 251, paragrafo 3 del TCE); prerogative della Commissione
 - Regime linguistico (articolo 290 del TCE)

3. Disposizioni che consentono di derogare alle normali disposizioni dei trattati:
 - Spese operative PESC e GAI non imputate al bilancio CE (articolo 28, paragrafo 3 e articolo 41, paragrafo 3 del TUE)
 - Misure che rappresentano un regresso nella liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti (articolo 57 del TCE)
 - Misure che rappresentano un regresso nei trasporti (articolo 72 del TCE)

4. Disposizioni nelle quali la regola dell'unanimità assicura la coerenza tra decisioni interne ed esterne:
 - Conclusione, deliberata all'unanimità, di accordi internazionali nei settori oggetto di un'azione comune adottata all'unanimità (articolo 24 del TUE)
 - Conclusione, deliberata all'unanimità, di accordi internazionali nei settori in cui l'adozione delle norme interne viene decisa all'unanimità (articolo 300, paragrafo 2 del TCE)

ALLEGATI DEL CAPO 4

IL PARLAMENTO EUROPEO

- Allegato 4.1¹* *Schema di ripartizione dei seggi nell'Unione a 28 in base a una riduzione lineare della ripartizione attuale*
- Allegato 4.2¹* *Schema di ripartizione dei seggi nell'Unione a 28 in base al metodo di calcolo del Parlamento europeo*
- Allegato 4.3* *Elenco delle disposizioni legislative da prendere eventualmente in considerazione ai fini dell'estensione della procedura di codecisione*
- Allegato 4.4* *Elenco delle disposizioni che attualmente prevedono la procedura di cooperazione da sostituire con la procedura di consultazione semplice o di codecisione*
- Allegato 4.5* *Introduzione nel trattato del concetto di atto legislativo*

¹ Queste tabelle operano una distinzione fra il caso di un'Unione a 28 (tenendo conto di tutti gli Stati aventi lo status di candidati all'adesione) e il caso di un'Unione a 27 (tenendo conto unicamente degli Stati candidati che hanno effettivamente avviato i negoziati di adesione).

Allegato 4.1

**Schema di ripartizione dei seggi nell'Unione a 28
in base a una semplice riduzione lineare ¹**

STATI MEMBRI	POPOLAZIONE /000	SEGGI AL PE UE A 28	SEGGI AL PE UE A 27
Germania	82 038	71	77
Turchia ²	64 385	64	–
Regno Unito	59 247	62	69
Francia	58 966	62	69
Italia	57 612	62	69
Spagna	39 394	46	51
Polonia	38 667	46	51
Romania	22 489	32	35
Paesi Bassi	15 760	23	25
Grecia	10 533	18	20
Repubblica ceca	10 290	18	20
Belgio	10 213	18	20
Ungheria	10 092	18	20
Portogallo	9 980	18	20
Svezia	8 854	16	18
Bulgaria	8 230	15	17
Austria	8 082	15	17
Slovacchia	5 393	12	13
Danimarca	5 313	12	13
Finlandia	5 160	12	13
Irlanda	3 744	11	12
Lituania	3 701	11	12
Lettonia	2 439	7	8
Slovenia	1 978	7	7
Estonia	1 446	6	6
Cipro	752	6	6
Lussemburgo	429	6	6
Malta	379	6	6
TOTALE UE A 28	545 566	700	–
TOTALE UE A 27	481 181	–	700

¹ Riduzione di 1/3 dei seggi assegnati a ciascuno Stato membro e assegnazione di seggi aggiuntivi (da 1 a 5) agli Stati membri in base al numero di abitanti oltre i 3 milioni.

² Cifre stimate citate nel parere della Commissione (fonte: nazionale/FMI).

**Schema di ripartizione dei seggi nell'Unione a 28
in base al metodo di calcolo del Parlamento europeo**

STATI MEMBRI	POPOLAZIONE /000	SEGGI AL PE UE A 28	SEGGI AL PE UE A 27
Germania	82 038	92	104
Turchia ¹	64 385	73	--
Regno Unito	59 247	68	77
Francia	58 966	68	77
Italia	57 612	66	75
Spagna	39 394	46	52
Polonia	38 667	46	51
Romania	22 489	28	32
Paesi Bassi	15 760	21	23
Grecia	10 533	15	17
Repubblica ceca	10 290	15	17
Belgio	10 213	15	17
Ungheria	10 092	15	16
Portogallo	9 980	15	16
Svezia	8 854	14	15
Bulgaria	8 230	13	14
Austria	8 082	13	14
Slovacchia	5 393	10	11
Danimarca	5 313	10	11
Finlandia	5 160	10	10
Irlanda	3 744	8	9
Lituania	3 701	8	9
Lettonia	2 439	7	7
Slovenia	1 978	6	6
Estonia	1 446	6	6
Cipro	752	4	5
Lussemburgo	429	4	5
Malta	379	4	4
TOTALE UE A 28	545 566	700	--
TOTALE UE A 27	481 181	--	700

¹ Cifre stimate citate nel parere della Commissione (fonte: nazionale/FMI).

Elenco delle disposizioni legislative da prendere eventualmente in considerazione ai fini dell'estensione della procedura di codecisione ¹

L'asterisco indica le disposizioni che la Conferenza esamina per un eventuale passaggio al voto a maggioranza qualificata

1. Istituzione di organismi decentrati (progetto di articolo 7, paragrafo 3 (nuovo) del TCE) *
2. Misure contro la discriminazione (articolo 13 del TCE) *
3. Orientamenti e condizioni per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori del mercato interno (articolo 14, paragrafo 3 del TCE)
4. Estensione delle disposizioni relative ai servizi ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità (articolo 49 del TCE)
5. Direttive per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio (articolo 52, paragrafo 1 del TCE)
6. Misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, stabilimento, prestazione di servizi finanziari o ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari (articolo 57, paragrafo 2 del TCE)
7. Procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri e norme relative a un visto uniforme (articolo 62, punto 2, lettera b) punti ii) e iv) del TCE) *
8. Misure in materia di asilo (articolo 63, punto 1, lettere da a) a d) del TCE) *
9. Misure applicabili ai rifugiati e agli sfollati (articolo 63, punto 2, lettere a) e b) del TCE) *
10. Misure in materia di politica dell'immigrazione (articolo 63, punto 3, lettere a) e b) del TCE)*
11. Misure che definiscono con quali diritti i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri (articolo 63, punto 4 del TCE) *

¹ Si noti che il passaggio al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio è proposto per le tre disposizioni in cui attualmente è prevista la codecisione con voto all'unanimità al Consiglio (articolo 18, paragrafo 2, articolo 47, paragrafo 2 e articolo 151, paragrafo 5) (ved. Allegato 3.1).

12. Misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno (articolo 65 del TCE) *
13. Misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nonché tra tali servizi e la Commissione nelle materie disciplinate dal titolo IV (articolo 66 del TCE) *
14. Deroghe alla normale procedura quando l'applicazione dei principi del regime dei trasporti potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti (articolo 71, paragrafo 2 del TCE e articolo 80, paragrafo 2 del TCE) *
15. Determinate misure specifiche in materia fiscale (progetto di articolo 93, paragrafo 2 (nuovo) del TCE) *
16. Disposizioni necessarie per l'assistenza reciproca, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali all'interno della Comunità ai fini della lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali (progetto di articolo 93, paragrafo 4 (nuovo) del TCE) *
17. Direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune (articolo 94 del TCE) ¹ *
18. Requisiti minimi per la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, condizioni per la concessione dell'indennità di disoccupazione e contributi finanziari per promuovere l'occupazione e la creazione di posti di lavoro (progetto di nuove disposizioni da aggiungere all'articolo 137, paragrafo 1 del TCE) *
19. Misure specifiche di sostegno all'azione degli Stati membri nel settore industriale (articolo 157, paragrafo 3 del TCE) *
20. Azioni specifiche per la coesione economica e sociale al di fuori dei fondi strutturali (articolo 159, terzo comma del TCE) *
21. Norme applicabili ai fondi strutturali e al Fondo di coesione (articolo 161 del TCE) *

¹ Nel caso in cui tutti gli aspetti relativi alla fiscalità rientrassero nell'articolo 93 (ved. allegato 3.2).

Allegato 4.4

Elenco delle disposizioni del TCE che attualmente prevedono la procedura di cooperazione da sostituire con la procedura di consultazione semplice o di codecisione

1. Adozione delle modalità della procedura di sorveglianza multilaterale (articolo 99, paragrafo 5 del TCE)
2. Divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie (articolo 102, paragrafo 2 del TCE)
3. Precisazioni relative alle definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 101 e all'articolo 103, paragrafo 1 (articolo 103, paragrafo 2 del TCE)
4. Armonizzazione delle denominazioni e delle specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione (articolo 106, paragrafo 2 del TCE)

Articolo 252

[Soppresso]

Allegato 4.5**Introduzione nel trattato del concetto di atto legislativo****Opzione 1****Progetto di modifica dell'articolo 249**

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato:

- il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio adotta atti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 251;
- il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

L'atto legislativo ha portata generale. Fatte salve le disposizioni particolari del presente trattato, esso contiene disposizioni obbligatorie che possono essere obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili agli Stati membri, oppure vincolare questi ultimi per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Ad esclusione di una deroga giustificata dalla natura della questione trattata, esso si limita a definire i principi generali, gli obiettivi da raggiungere e gli elementi essenziali delle misure da adottare. Ove opportuno, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 202, l'atto legislativo prevede che i principi, gli obiettivi e gli elementi essenziali da esso definiti siano sviluppati mediante atti adottati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

[Resto invariato]

Progetto di modifica dell'articolo 251, paragrafo 1

1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue; gli atti adottati secondo questa procedura sono atti legislativi quali definiti all'articolo 249.

Progetto di aggiunta all'inizio dell'articolo 253 e all'inizio dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 254

Gli atti legislativi *[resto invariato]*

Progetto di emendamento dell'articolo 207, paragrafo 3¹

3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 255, paragrafo 3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui esso **adotta atti normativi** onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio adotta **atti normativi** i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.

Opzione 2

Progetto di emendamento dell'articolo 251, paragrafo 1

1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, questo, salvo eccezione giustificata da **disposizioni particolari del presente trattato o dalla natura delle misure da adottare, si limita alla definizione dei principi generali, degli obiettivi da conseguire e degli elementi essenziali delle misure stesse. Esso è adottato conformemente alla procedura che segue.**

¹ Ove si adotti l'opzione 1, saranno necessari emendamenti analoghi per altre disposizioni del trattato, per sostituire il termine "legislativo" con "normativo" (ved. segnatamente il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea).

ALLEGATI DEL CAPO 5

LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Allegato 5.1 *Eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del trattato relative alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado*

Allegato 5.2 *Eventuali modifiche da apportare allo statuto della Corte di giustizia*

Allegato 5.3 *Eventuali modifiche da apportare alle disposizioni sul regime linguistico relative alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado*

Allegato 5.4 *Altre modifiche da apportare ai trattati a seguito della soppressione della decisione del 24 ottobre 1988 (88/591/CECA, CEE, EURATOM)*

Allegato 5.1

Eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del trattato relative alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado

Progetto di modifica dell'articolo 68

L'articolo 234 si applica al presente titolo. Tuttavia, la Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 62, punto 1 in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.

Progetto di modifica dell'articolo 220

La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.

Presso la Corte di giustizia è istituito un Tribunale *[di primo grado]*.

Sezioni di ricorso *[autonome]* esercitano funzioni giurisdizionali in taluni settori specifici.

Progetto di modifica dell'articolo 221

Alternativa A

La Corte di giustizia è composta di un numero di giudici pari a quello degli Stati membri.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria o a livello di sezioni, conformemente alle regole fissate a tal fine nello statuto della Corte di giustizia.¹

Alternativa B

La Corte di giustizia è composta di un numero di giudici pari a quello degli Stati membri.

Ad eccezione dei casi in cui lo statuto richiede una seduta plenaria, la Corte di giustizia si riunisce a livello di grande sezione, composta di 13 giudici, o a livello di sezioni. La composizione delle sezioni nonché le attribuzioni rispettive di queste ultime e della grande sezione sono fissate dallo statuto. La Corte di giustizia si riunisce comunque a livello di grande sezione qualora il Presidente lo ritenga necessario o qualora lo richieda uno Stato membro o un'istituzione della Comunità che è parte nell'istanza.

¹ Lo statuto della Corte di giustizia dovrebbe prevedere fin d'ora la creazione di sezioni costituite da 3-7 [o più] giudici. Sarebbe inoltre creata una "grande sezione", costituita da 11-15 giudici, e la Corte si riunirebbe, in tale composizione, tra l'altro, ove lo richiedesse uno Stato membro o un'istituzione. Si dovrebbe poi allo stesso modo provvedere ad individuare nello statuto i casi in cui spetterebbe all'assemblea plenaria dei giudici prendere decisioni.

Progetto di modifica dell'articolo 222

La Corte di giustizia e il Tribunale *[di primo grado]* sono assistiti da avvocati generali il cui numero è definito nello statuto.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare ¹, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate su alcuni degli affari sottoposti alla Corte di giustizia o al Tribunale *[di primo grado]*,

[alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, per assistere gli stessi nell'adempimento del loro missione]

o

*[che, secondo la Corte di giustizia o, se del caso, il Tribunale *[di primo grado]*, richiedono il loro intervento.]*

¹ La questione dell'accesso del pubblico alle conclusioni degli avvocati generali potrebbe essere disciplinata nello statuto, come già avviene per le sentenze (cfr. articolo 34 dello statuto).

Progetto di modifica dell'articolo 223

1. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

2. I giudici designano tra loro, per tre anni, il Presidente della Corte di giustizia *[e i Presidenti delle sezioni di cinque/sette giudici]*. Il mandato del Presidente della Corte è rinnovabile.
3. I membri del Tribunale *[di primo grado]* sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. Lo statuto fissa la composizione del Tribunale *[di primo grado]*.

Progetto di modifica dell'articolo 225

1. Il Tribunale *[di primo grado]* è competente a conoscere in primo grado

[delle categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo 3]

o

[delle categorie di ricorsi diretti di cui al presente trattato, ad eccezione di quelli che il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista al paragrafo 3, riserva alla competenza esclusiva della Corte di giustizia¹].

Le decisioni del Tribunale *[di primo grado]* su detti ricorsi possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto.

2. Il Tribunale *[di primo grado]* è competente a conoscere di questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 234, in materie *determinate [nell'ambito di taluni settori specifici]*.

[Per tali materie la Corte di giustizia valuta in primo luogo se la questione sottoposta in via pregiudiziale sollevi un problema di applicazione o di importanza generale o riguardi l'uniformità e la coerenza del diritto comunitario. In tal caso è la stessa Corte a pronunciarsi. Se la questione non solleva un siffatto problema, il Presidente della Corte di giustizia la trasmette al Tribunale *[di primo grado]* affinché si pronunci.]

o

[Le decisioni adottate dal Tribunale *[di primo grado]* in via pregiudiziale possono essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto.]

3. ² Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, *[o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia]*, fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e la materia o le materie di cui al paragrafo 2.

In mancanza di disposizioni specifiche, le disposizioni del presente Trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale *[di primo grado]* e alle sezioni di ricorso.

4. *[Paragrafo soppresso; disposizioni inserite nell'articolo 245].*

¹ Questa alternativa richiede che, fin d'ora, sia elaborato un elenco per individuare i ricorsi riservati alla competenza esclusiva della Corte di giustizia.

² Le attuali disposizioni dell'articolo 225, paragrafo 3 sono inserite nell'articolo 223.

Progetto di nuovo articolo 225bis

Se, in settori specifici, il contenzioso è sufficientemente importante, il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione oppure su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può creare sezioni giurisdizionali di ricorso specializzate per materia.

Secondo la medesima procedura il Consiglio fissa la composizione e le modalità di funzionamento di tali sezioni giurisdizionali di ricorso.

Le decisioni di dette sezioni possono essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale *[di primo grado]*, relativo alle sole questioni di diritto, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto.

Progetto di modifica dell'articolo 236¹

Una sezione giurisdizionale di ricorso è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa alle condizioni determinate dallo statuto dei funzionari o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti.

La composizione e le modalità di funzionamento di detta sezione di ricorso sono fissate dal Consiglio che delibera all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia [o della Commissione] e previa consultazione delle altre istituzioni [e organi] interessati.

Le decisioni della sezione di ricorso possono essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale [di primo grado], relativo alle sole questioni di diritto, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto della Corte di giustizia.

¹ È stata sollevata la questione dell'eventuale fusione in uno stesso articolo delle disposizioni di questo progetto di articolo 236 con l'articolo 225bis.

Progetto di modifica dell'articolo 245

1. Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, *[oppure su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia]* può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello statuto stesso.

2. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione.
3. Il Tribunale *[di primo grado]* stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione.

Progetto di modifica dell'articolo 290

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nello statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Eventuali modifiche da apportare allo statuto della Corte di giustizia

1. Regime linguistico:

- a) Articoli 29 e 30 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Trasferire nello statuto
- b) Articolo 104, paragrafo 1 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Trasferire nello statuto
- c) Articolo 131 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado
Trasferire nello statuto

2. Articolo 46, primo comma

Sopprimere "esclusi gli articoli 20 e 21"

3. Includere un nuovo articolo 44 relativo al Tribunale di primo grado

Obiettivo: eliminare la decisione del 24.10.1988 (88/591/CECA,CEE,Euratom), articolo 2

4. Includere un nuovo articolo 45 bis relativo al Tribunale di primo grado

Obiettivo: eliminare la decisione del 24.10.1988 (88/591/CECA,CEE,Euratom), articolo 3

Eventuali modifiche da apportare alle disposizioni sul regime linguistico relative alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado

1. Trattato CE - Articolo 290 (regime linguistico)

Includere il riferimento allo statuto, aggiungendo:

"(...), senza pregiudizio delle disposizioni previste nello statuto della Corte di giustizia. (...)”

2. Articoli 29 e 30 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Trasferire nello statuto (regime linguistico di tutti i ricorsi)

(Sopprimere gli articoli 35 e 36 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado)

3. Articolo 104, paragrafo 1 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Trasferire nello statuto (regime linguistico dei rinvii pregiudiziali)

4. Articolo 131 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado

Trasferire nello statuto (regime linguistico del contenzioso della proprietà intellettuale - marchi e varietà vegetali)

Altre modifiche da apportare ai trattati a seguito della soppressione della decisione del 24 ottobre 1988 (88/591/CECA, CEE, EURATOM)

1. Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee - Articolo 21

Aggiungere: "(...) come ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado".

2. Trattato CE - Articolo 210 (stipendi, indennità e pensioni)

Aggiungere: "(...) del cancelliere della Corte di giustizia e del cancelliere del Tribunale di primo grado".

**ALLEGATI DEL CAPO 6
ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI**

- Allegato 6.1¹ Estrapolazione lineare secondo l'attuale sistema di ripartizione dei seggi al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni*
- Allegato 6.2¹ Riduzione lineare del numero di membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni che consente di rispettare il limite massimo di 250 membri*
- Allegato 6.3 Composizione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni*

¹ Queste tabelle operano una distinzione tra il caso di un'Unione a 28 (tenendo conto di tutti gli Stati aventi lo status di candidati all'adesione) e, il caso di un'Unione a 27 (tenendo conto unicamente degli Stati candidati che hanno effettivamente avviato i negoziati di adesione).

Allegato 6.1

**Estrapolazione lineare secondo l'attuale sistema di ripartizione dei seggi
al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni**

STATO MEMBRO	POPOLAZIONE / 000	MEMBRI
Germania	82 038	24
Turchia	64 385	24
Regno Unito	59 247	24
Francia	58 966	24
Italia	57 612	24
Spagna	39 394	21
Polonia	38 667	21
Romania	22 489	15
Paesi Bassi	15 760	12
Grecia	10 533	12
Repubblica ceca	10 290	12
Belgio	10 213	12
Ungheria	10 092	12
Portogallo	9 980	12
Svezia	8 854	12
Bulgaria	8 230	12
Austria	8 082	12
Slovacchia	5 393	9
Danimarca	5 313	9
Finlandia	5 160	9
Irlanda	3 744	9
Lituania	3 701	9
Lettonia	2 439	8
Slovenia	1 978	8
Estonia	1 446	8
Cipro	752	6
Lussemburgo	429	6
Malta	379	6
TOTALE UE a 28	515 566	372
TOTALE UE a 27	481 181	348

Allegato 6.2

Riduzione lineare del numero di membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni che consente di rispettare il limite massimo di 250 membri

STATI MEMBR0	POPOLAZIONE /000	MEMBRI UE A 28	MEMBRI UE A 27
Germania	82 038	16	17
Turchia	64 385	16	--
Regno Unito	59 247	16	17
Francia	58 966	16	17
Italia	57 612	16	17
Spagna	39 394	14	15
Polonia	38 667	14	15
Romania	22 489	10	11
Paesi Bassi	15 760	8	9
Grecia	10 533	8	9
Repubblica ceca	10 290	8	9
Belgio	10 213	8	9
Ungheria	10 092	8	9
Portogallo	9 980	8	9
Svezia	8 854	8	9
Bulgaria	8 230	8	9
Austria	8 082	8	9
Slovacchia	5 393	6	6
Danimarca	5 313	6	6
Finlandia	5 160	6	6
Irlanda	3 744	6	6
Lituania	3 701	6	6
Lettonia	2 439	5	6
Slovenia	1 978	5	6
Estonia	1 446	5	6
Cipro	752	4	4
Lussemburgo	429	4	4
Malta	379	4	4
TOTALE UE a 28	545 566	247	--
TOTALE UE a 27	481 181	--	250

Composizione del Comitato economico e sociale Progetto di modifica dell'articolo 257

È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata.

La sua composizione deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata delle diverse categorie e dell'interesse generale.

Composizione del Comitato delle regioni Progetto di modifica dell'articolo 263

È istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso denominato Comitato delle regioni, formato da rappresentanti delle collettività regionali e locali titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

Il numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue: (...)

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio, che delibera *[a maggioranza qualificata]*. Alla scadenza del mandato in virtù del quale sono stati proposti, il loro mandato in seno al Comitato delle regioni termina d'ufficio; in tal caso la loro sostituzione per il periodo restante del mandato avviene secondo la stessa procedura.

Il loro mandato è rinnovabile. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

[Quarto comma invariato]

**ALLEGATI DEL CAPO 7
ALTRE QUESTIONI**

- Allegato 7.1* *Progetto di nuovo paragrafo da aggiungere all'inizio dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea*
- Allegato 7.2* *Determinazione della posizione della Comunità in un organismo istituito da un accordo con paesi terzi se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici*
- Allegato 7.3* *Altre questioni esaminate dalla Conferenza*

Allegato 7.1

Progetto di nuovo paragrafo da aggiungere all'inizio dell'articolo 7 del TUE

- x. Per prevenire la violazione da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei nove decimi¹ dei membri su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione, può constatare previo parere conforme del Parlamento europeo, l'esistenza in uno Stato membro di una siffatta minaccia e rivolgere allo Stato membro in questione l'opportuna raccomandazione, dopo aver invitato il governo dello Stato stesso a presentare osservazioni.

{Resto invariato}

¹ Questa regola di voto corrisponde, in un Unione fino a 20 Stati membri, all'unanimità meno 2 (di cui lo Stato membro interessato) e in un Unione di 21 o più Stati membri, all'unanimità meno 3 (di cui lo Stato membro interessato).

Allegato 7.2**Determinazione della posizione della Comunità
in un organismo istituito da un accordo con paesi terzi
se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici****Progetto di una modifica dell'articolo 300,
paragrafo 2, secondo e terzo comma del TCE**

In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo *[testo soppresso]*, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo *[testo soppresso]*.

Altre questioni esaminate dalla Conferenza

- Semplificazione dei trattati
 - Ripartizione delle competenze tra Unione/Comunità e Stati membri
 - Attribuzione di personalità giuridica all'Unione
 - Adesione dell'Unione o della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa
 - Creazione di una base giuridica relativa all'istituzione di un procuratore europeo incaricato di indagare e perseguire a livello comunitario i reati di frode
 - Disposizioni intese a rafforzare la lotta contro la frode e la tutela degli interessi finanziari della Comunità
 - Questione della scadenza del trattato CECA nel 2002
 - Sviluppo di talune politiche comunitarie più direttamente legate agli interessi dei cittadini europei
 - Problematica generale della gerarchia delle norme
-

Fascicoli della serie "Documenti comunitari" pubblicati nel 1999/2000:

- 13 Consiglio europeo di Berlino, 24 e 25 marzo 1999 -
Conclusioni della Presidenza - marzo 1999
- 14 Consiglio europeo di Colonia, 3 e 4 giugno 1999 -
Conclusioni della Presidenza - giugno 1999
- 15 Elezioni Parlamento europeo - Risultati ed eletti -
luglio 1999
- 16 Programma della Presidenza finlandese dell'Unione
europea e calendario dei lavori - luglio 1999
- 17 Consiglio europeo di Tampere, 15 e 16 ottobre 1999 -
Conclusioni della Presidenza - ottobre 1999
- 18 Implicazioni istituzionali dell'allargamento - Rapporto
alla Commissione europea, Bruxelles, 18 ottobre 1999 -
ottobre 1999
- 19 Consiglio europeo di Helsinki 10 e 11 dicembre 1999 -
Conclusioni della Presidenza - dicembre 1999
- 20 Obiettivi strategici 2000-2005 e programma di lavoro
della Commissione per l'anno 2000
- 21 Consiglio europeo di Lisbona 23 e 24 marzo 2000 -
Conclusioni della Presidenza - marzo 2000

Napoli, 26 XI 2000

Carissimo Giuliano,

Ho ricevuto lo splendido volume del
 "Catalogo del Fondo Filippo Vassallo",
 tenuto come meglio non si poteva. È
 stato molto utile per gli studiosi non solo
 dell'opera di tuo padre ma della storia
 propria quindici in generale. Naturalmente
 il merito principale spetta alla tua decisione
 di donare questo tesoro alla Biblioteca del
 Senato. Non sulla culturale e politica, che
 non si considerano le istituzioni democratiche della
 Repubblica, vacillanti ed indebolite con del
 tempo, ma dalla colpa e dagli egoismi personali.
 È in sintonia con la tua vita e con l'azione
 svolta nei governi tuoi, molto vicinamente per
 la libertà.
 Insegno, giurista al 94° anno, non sono in
 grado di partecipare attivamente, il che
 mi ha impedito di essere presente. Ma tu
 con te, mi senti vicino a te, nel ricordo
 del passato, che alimenta la speranza del
 futuro.

Un caro abbraccio del
 tuo
 Francesco De Martini

172

18 5 17



+++
CADUTA DI PORTANTE

✠
04038705563261

ZCZC NAA510 T 1124432 136/C/SI 049/8E
IGNA CO IGRM 026
00100 ROMAFONO 26/25 20 1212 PDM 049/8E 1300



SEN. PROF. FRANCESCO DE MARTINO
VIA ANIELLO FALCONE 258
00127 NAPOLI

TI RINGRAZIO VIVAMENTE DEL LIBRO CHE LEGGERO' CON IL PIU' VIVO
INTERESSE E TI ANTICIPO I PIU' AFFETTUOSI AUGURI PER LE
FESTIVITA'
CORDIALMENTE
GIOVANNI LEONE

MITTENTE:
SENATO DELLA REPUBBLICA
VIA DELLA DOGANA VECCHIA 29
00186 ROMA

21/11 03.18
NNNN
✠
04038705563261

IGNA A

di questi tempi - di serbare la memoria
 dei fatti e delle persone che hanno reso
 degni l'Italia. Per la parte di queste persone,
 e mi sento molto onorata di averla potuta
 conoscere

Con una cordiale
 E. K. K.

DATI TELEGRAMMA:

CTR di origine: 343
Telegramma nr. 062/2D
Del 15/11/2000 ore 17:56
importo IVA inclusa in Lire 6750
importo IVA inclusa in Euro 3.49
(diritto di fonodettatura escluso)

MITTENTE:

EGE01-1-395/1

17/11/00 LL

LETTERE

DE MARTINO FRANCESCO
VIA A FALCONE 258
80127 NAPOLI

| ||||| | || | || || || | || || || || || |

COPIA DEL TESTO DEL TELEGRAMMA

Pag.01 di 01

ZCZC 062/2D
80100 NAPOLIFONO 15/14 15 1756

SENATORE GIOVANNI AGNELLI
STRADA SAN VITO 256
10133 TORINO

SCONVOLTO E COMMOSSO SONO VICINO CON SENTITA PARTECIPAZIONE
TUO GRANDE DOLORE
FRANCESCO DE MARTINO

NNNN

COMUNICAZIONE AI CLIENTI

Si informa la gentile clientela che chiamando il numero 186 e' possibile, oltre che dettare un telegramma, richiedere la consegna a domicilio di visure camerali e di certificati del Comune di Roma su tutto il territorio nazionale. Questi servizi sono accessibili anche da telefono mobile (per ora solo da parte dei titolari di abbonamento TIM) chiamando il numero 9186.

Per reclami relativi al servizio e' possibile rivolgersi al numero telefonico 800-160-000 fornendo i "Dati telegramma" stampati in alto a sinistra di questo foglio.



PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRISQUE IURIS
STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS

PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO, 4
I-00120 CITTÀ DEL VATICANO

18 5 16 176
00120 Città del Vaticano, 13. 6. 200

Illustre e caro Professore,
mi permetto farLe dono delle ultime due annate della rivista, sperando di
potere incontrare anche questa volta la benevolenza del Suo giudizio.

Con la devozione di sempre

Seu affluc. Franco Annulli


Caro collega,

nel corso della sessione dell'Unione Interparlamentare recentemente tenutasi a Jakarta è stato affronto il tema della Birmania ed è stato presentato l'appello di solidarietà nei confronti dei parlamentari democraticamente eletti in Birmania nel 1990 e arrestati, condannati e detenuti sulla base di leggi che le Nazioni Unite considerano contrarie alle norme internazionali in materia di diritti civili e politici.

Come sai, per averlo tu stesso sottoscritto, il documento è stato fatto proprio da ben 89 paesi che si sono fatti promotori di una raccolta di firme analoga a quella da noi compiuta allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sulle violazioni dei diritti umani subite dal popolo birmano.

Ti invito dunque alla conferenza stampa, che si terrà presso la Sala Rossa del Senato il prossimo venerdì 3 novembre, nel corso della quale l'appello verrà illustrato alla presenza di un delegato di Amnesty International.

Cordiali saluti
Senatrice Maria Grazia Daniele Galdi



Roma, 30 ottobre 2000

27/6/2000 178

Caro De Martino,

Ti invio un mio
libro relativo ad una lunga
e contrastata vicenda parlamentare
per l'approvazione delle leggi
nelle rispettive

Il mio punto libro non è
il susten e pit, me e chi è
stato mio segretario nel PSI - Ero
iscritto nella Federazione di Roma,
fame Traff Firenze e Traff "piccol"
ferde tu mi pro ricordo
Cordae salut. Siemab Tefforo

(Trotterup & libro)

129 14

179

Poste Italiane s.p.a.

Usato per il telegrafo

Pagina 1 060/28

ZUCO 060/28
80100 NAPOLI FONDO 30/27 21 1114

CENERALE FRANCESCO U ISANTO
COMANDANTE GRUPPO FINANZA ITALIA MERIDIONE
CASEMA ZANZARI
VIA A DE GASPERI
BOISS NAPOLI

INVIATO BENTLE INVIO RAPPRESENTATO NON POTER INTERVENIRE
MAGGIORI SALUTE INVIO FERMO ALGORE PER VALORISA ET
INEXISTENTELE OPERA CHIODA FINANZA ET SUO PERSONALE
SUCCESSO
SIGNATURE FRANCESCO DE MARTINO

NNNN



POSTE ITALIANE - S.p.A. - SERVIZIO TELEGRAFICO PUBBLICO

TELEGRAMMA N. 00	060/28
DEL 21/06/2000	ORE 11.15
PERTE	30/27
IMPORTO IN LIRE	L. 9.000
IMPORTO IN EURO	E. 4,63
ESCLUSA TASSI DI FONDETTATURA	
VIA SECONDO ALBENTE MURRAYA	

DE MARTINO FRANCESCO
VIA A FALCONE 250
80100 NAPOLI



comitato promotore
 sede nazionale
 C/o ACLI
 via Marcora 18
 00153 Roma
 tel. 06/5840406
 fax 06/5840403
 Sede Regionale Campania
 c/o ASSOCIAZIONE "GIANCARLO SIANI"
 Calata San Matteo, 4 - 80132 NAPOLI
 Tel. 081/416026 - 421766

LIBERA ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE	Sede Regionale Campania & Associazione "G. SIANI"
	Comitato "S. RUOTOLO" Piazza Garibaldi, 101 80142 NAPOLI Tel./Fax 081/290838 - 2449025

T.P. 0335493482
 Firenze

Napoli 26.10.99

Al Carissimo
 Senatore Franco De Martino
 con immenso affetto e stima,
 rinvigorita alla luce delle
 volgarie accuse -

Ti mando le cartoline
 pubblicate presso, rediziate dai
 giornali di Napoli e notizie
 dell'incanto che fanno offi di
 Stani - Ovviamente vole solo come
 informazione. Ti chiedo - "qualora"
 quando promuoveremo iniziative
 nelle scuole, come sempre -

Abbracci - Seppino
 Firenze



UNIVERSITÀ DI ROMA
"LA SAPIENZA"

ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO
E DEI DIRITTI DELL'ORIENTE MEDITERRANEO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

181

18 5 8

Roma, 29.4.99

Caro Professore,

Le ho spedito, con un paio
di piccole lire mie, gli Atti dell'Accademia
con le due Contribuzioni al Congresso - Penso
che gli Atti Le saranno utili a parte,
ma ho voluto anticipare l'invio del
volume per non aumentare ancora il
ritardo temibile della pubblicazione.

Con devozione e, incidentalmente,
lei non cedere alla pesante richiesta
di quella 'interrista' che si sarebbe
stata chiesta per la nuova rivista,
il cui titolo potrà far rivivere o
turbare, ma che spero lei non
appoggiare per le intenzioni e la
buona volontà? O le illustri?

Ancora grazie e mi creda sempre

Il suo Ferdinando Crifo

Roma, 31 Marzo 1999

Ai Grandi Elettori
Onorevoli Deputati e Senatori della Repubblica
Onorevoli Consiglieri Regionali

UNA ASSEMBLEA, DALLA PARTE DEI PICCOLI ELETTORI.


Egregio Onorevole,
in un recente incontro pubblico ("Quirinale", fuori i nomi"), abbiamo tentato di evidenziare una contraddizione. Da un lato, non vi è forza politica e leader di partito che non annuncino il proprio impegno per le riforme, miranti a restituire lo scettro democratico al popolo sovrano. Per altro verso, sul passaggio cruciale dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica si affermano consuetudini opposte.

Prevale ancora l'illusione di sciogliere il nodo del Quirinale con la desueta tecnica degli Arcana Imperii, magari nell'inconsapevolezza di come possano sopravvivere gli Arcana senza ormai gli Imperii. In altre parole la credibilità dell'intento riformatore si misura, ora e qui, sulla trasparenza della prossima scadenza del Quirinale. Altri principii e giuste intenzioni possono, a nostro avviso debbono, inverarsi dinanzi agli occhi della pubblica opinione, a milioni di cittadini "piccoli elettori", pienamente consapevoli della posta in gioco.


Perciò assume rilievo la figura di ciascun Grande Elettore, ed ancor più alta appare la sua responsabilità. Già si sconta una paradossale assenza di luogo pubblico bei quali dibattere criteri e candidature per la più alta carica dello Stato. A ciò si aggiunge il rischio di vedersi costretti in canice di forza partitiche, e confinati nell'opacità e nella reticenza verso i cittadini, elettori piccoli nella corsa al Quirinale ma grandi nella capacità di giudizio. Il tasso di trasparenza della prossima scadenza è anche, soprattutto affidato a ciascuno di Voi.

Per tali motivi ci permettiamo di sollecitare due iniziative e rivolgere un invito. E' facoltà di ogni Grande Elettore esporre pubblicamente criteri e preferenze connessi all'elezione del prossimo Capo dello Stato. E' altresì suo diritto chiedere sin d'ora riunioni di gruppo parlamentare ed organismi di partito per dibatterne, altrettanto pubblicamente. Per parte nostra convochiamo per MERCOLEDÌ 14 APRILE presso la Sala del Refettorio di PALAZZO SAN MACUTO (gentilmente messa a disposizione della presidenza della Camera dei Deputati) il secondo di "Quirinale, fuori i nomi. La via della trasparenza per la presidenza della Repubblica", il cui programma troverà qui allegato. A tale appuntamento invitiamo ogni Grande Elettore a prendere la parola. Con viva cordialità,


Gianfranco Pasquino



Giovanni Negri



Giulio Tremonti



1855 183

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo Rinascimento Italiano, Liberaldemocratici,
Indipendenti - Popolari per l'Europa

Il Presidente

Roma, 29 marzo 1999

Caro Collega,

mercoledì 31 p.v. avrà luogo l'elezione del Segretario d'Aula indicato dal Gruppo da me presieduto.

Ti comunico che abbiamo designato il Sen. Adolfo Manis. Ti sottolineo che il Gruppo Rinascimento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti - Popolari per l'Europa è l'unico che non è presente nell'Ufficio di Presidenza.

Ti sarò grata, pertanto, se vorrai votare il nostro collega.

Ti ringrazio e Ti saluto cordialmente.

Sen. Ombretta FUMAGALLI CARULLI



Agli On.li Senatori del
Senato della Repubblica

SEDE

18 54

186

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 24 marzo 1999

Ai colleghi senatori

Caro collega,

in riferimento all'iniziativa sul Patto Sociale - progetti e provvedimenti per l'istruzione, la formazione e la ricerca - che ho promosso il 22 marzo u.s., mi pregio di trasmetterti, per quanto ti possa essere di una qualche utilità, copia della mia relazione.


Sen. Maria Grazia Pagano

Il patto sociale - obiettivi per la scuola, la formazione e la ricerca-: dalla prima alla seconda fase della legislatura.

Relazione della sen. M. G. Pagano

Premessa

Gli obiettivi per la scuola, la formazione e la ricerca rappresentano, all'interno del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998, condizioni e strumenti determinanti per la realizzazione di quella "fase due" della legislatura che è la ragione d'essere dell'attuale governo di centrosinistra.

Dopo il risanamento economico e la conquista dell'Euro occorre assicurare sviluppo, lavoro e modernizzazione, per questo il Patto prevede nuove risorse alla formazione scolastica e permanente.

Il Presidente del Consiglio nel suo intervento al Senato in occasione della presentazione del Patto ha ricordato che la politica scolastica del Governo ha una sua autonoma configurazione: preesiste al Patto e trova in questo motivi profondi di rilancio e di riqualificazione.

Con il Patto la politica scolastica del governo riceve, sia sotto il profilo dei metodi di intervento (la concertazione e il coinvolgimento delle parti sociali) sia per la natura degli obiettivi (accentuazione del fattore integrazione nelle politiche della formazione) un forte e decisivo impulso.

Essa perde in definitiva quel carattere troppo scuolacentrico e autoreferenziale che spesso, anche per l'enorme rilievo delle realtà strettamente scolastiche, aveva assunto anche in un recente passato.

In questo Seminario proprio partendo da una valutazione dei risultati già conseguiti nella realizzazione del programma di governo, vogliamo procedere ad una attenta ricognizione del nuovo quadro programmatico e delle sue prime realizzazioni, che il Patto propone per la scuola , la formazione e la ricerca.

I risultati della prima parte della legislatura.

E' noto che con la costituzione del Governo D'Alema sono state riconfermate le priorità sulla scuola del precedente governo.

Si è ribadito, infatti, che "la scuola e il sistema di istruzione e di formazione costituiscono la prima grande emergenza" indicando al Parlamento e al Paese, ed in primo luogo agli operatori scolastici, un preciso percorso fatto di tappe successive riguardanti l'approvazione di una serie di provvedimenti tra loro concatenati e sostenuti da un organico e unitario disegno di riforma.

Una parte importante del programma scolastico sulla scuola e sulla formazione è già stata realizzata. Quella che resta da realizzare e però la più impegnativa perché riguarda la costruzione di un nuovo ordinamento complessivo degli studi che di fatto verrà a sostituire quello casatiano-gentiliano ancora presente nel nostro paese.

Al di là delle esasperazioni che il centro destra ha profuso in questi anni nel tentativo

di opporsi alla riforma in verità in questo Parlamento si sono presentate e scontrate quelle due tradizionali e opposte concezioni del ruolo della scuola nella società.

Privilegiando l'una o l'altra delle ipotesi in discussione, di fatto, anche quando non lo si vuole riconoscere esplicitamente, ci si schiera dalla parte di uno dei due versanti che si sono sempre storicamente contrapposti sulle scelte di fondo che sorreggono ogni sistema di istruzione: espressioni come "conservatori e progressisti", "destra e sinistra" a tale riguardo riassumono tutto il significato storico che loro compete.

Da una parte la riforma dei cicli presentata dal Governo che propone un generale riordino di carattere programmatico e un'estensione della formazione generale obbligatoria, istituisce un raccordo tra la formazione generale e quella professionale anzi postula che elementi importati del "fare" e dell'operare" entrino nella formazione generale di tutti i giovani; propone infine un nuovo sistema di formazione post secondaria fondato sulla scuola e realizzato in collaborazione con le imprese e con le autonomie locali.

Dall'altra Forza Italia e tutto il centro destra che hanno di fatto concentrato tutto il significato della loro alternativa nella così detta "via tedesca" proponendo che l'obbligo possa essere assolto anche nella formazione professionale.

Ormai questa questione è alle nostre spalle. Il Parlamento ha già compiuto le sue scelte non solo con la legge n.9/99 ma anche con il voto del Senato sull'introduzione dell'obbligo formativo fino a 18 anni. Inoltre l'ampiezza delle adesioni di forze sociali, al Patto che stiamo esaminando, conferma che tale scelta è ormai largamente consolidata nella realtà sociale del nostro paese.

Il centro destra si è limitato a proporre la spendibilità dell'obbligo, elevato a dieci anni, nella formazione professionale di primo livello, e a indicare un riordino di carattere programmatico e organizzativo per biennio attuale delle scuole secondarie superiori.

Con tali scelte si può veramente dire che non c'è niente di nuovo sul versante delle politiche di difesa degli interessi dei ceti economicamente dominanti che hanno consolidato in Italia, in oltre un secolo di gestione, un sistema caratterizzato da fenomeni diffusi di clientelismo e di ereditarietà occupazionale.

In tutta la storia dei sistemi scolastici europei dal 1860 ad oggi si è manifestato un conflitto caratterizzato da una tendenza dei gruppi dirigenti a riservare alle élites l'istruzione a carattere generalistico per confinare la spinta dei nuovi ceti e delle classi popolari in un sistema a carattere tecnico professionale chiuso e spesso senza sbocchi.

Il provvedimento sull'obbligo approvato dal Parlamento seppure frutto di una necessaria mediazione politica, in realtà è coerente con quella che noi consideriamo la vera riforma della scuola, il riordino dei cicli scolastici, con la quale potremo realmente adeguare il nostro sistema formativo a quello europeo, con l'introduzione dell'obbligo scolastico e dell'obbligo formativo fino a 18 anni.

I due provvedimenti sull'innalzamento dell'obbligo scolastico e sulla riforma dei cicli sono strettamente collegati, o, meglio ancora, devono essere considerati come due parti di un unico provvedimento.

Con l'introduzione dell'autonomia, con la riforma dell'amministrazione scolastica, con il riordino dei cicli, la riforma della formazione professionale, l'ampliamento dell'offerta formativa e la legge sulla parità stiamo delineando un quadro coerente di obiettivi e di principi ed un processo riformatore pienamente rispondente agli impegni assunti di fronte agli elettori.

Del programma realizzato fanno parte sia la legge quadro sull'edilizia scolastica n.23/96 (Masini) sia la legge Bassanini (n.59/97). A questi provvedimenti che rivestono un carattere fondamentale sul piano logistico e amministrativo si sono via via affiancati una serie di provvedimenti che riguardano materie specifiche talvolta direttamente riconducibili agli stessi:

- Per l'edilizia scolastica dopo il finanziamento, rispettivamente di 456 MLD e di 506 MLD realizzato con apposite leggi, dei due primi piani annuali previsti nella programmazione attuata dalle Regioni in attuazione della legge n.23/96 è stato approvato uno stanziamento alle regioni di ulteriori 554 MLD riguardanti il terzo piano annuale;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 riguardante il decentramento di funzioni statali alle Regioni e agli enti locali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica riguardante la dirigenza scolastica;
- il Regolamento riguardante il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e gli organici pluriennali che indica i parametri per il dimensionamento della rete scolastica ai fini del conferimento alle singole scuole dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa;
- lo statuto degli studenti e delle studentesse;
- la legge 10 dicembre 1997 n. 425 concernente la disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e il regolamento che garantisce la graduale entrata in vigore di questa importante riforma a decorrere dal presente anno scolastico.
- Il Regolamento sull'Autonomia scolastica che dà concretamente corpo all'obiettivo di aprire la scuola alla società, per renderla più aderente al contesto sociale e produttivo che la circonda

Le Commissioni parlamentari hanno già approvato nei mesi scorsi una serie di pareri in ordine ad importanti provvedimenti assegnati al loro esame nell'ambito di un processo di delegificazione ormai proficuamente consolidato.

-Si tratta innanzi tutto del decreto legislativo concernente la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in scienze motorie.

-Del decreto ministeriale, emanato in forza dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria".

-In materia di spesa per la pubblica istruzione occorre ricordare che con la Direttiva predisposta dal Ministero della Pubblica Istruzione, e valutata dal Parlamento, in attuazione dell' articolo 2 della legge n. 440 del 18 dicembre 1997 sono stati messi a disposizione delle scuole per il 1999, raddoppiando di fatto le risorse che da numerosi

anni i bilanci della PI riservano agli investimenti destinati alle politiche educative, ulteriori 500 miliardi. Con tali finanziamenti si sostengono per il 1999 le iniziative di formazione continua e ricorrente e di educazione degli adulti (30 mld); con 40 mld, sempre per il 1999, le iniziative post secondarie e in particolare la sperimentazione in atto per l'ISTF. Inoltre viene, tra l'altro, sostenuto il programma poliennale per lo sviluppo delle nuove tecnologie didattiche che ha ormai interessato i due terzi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

In conseguenza di misure deleganti già approvate legislativamente sono in corso di definizione regolamentare o delegata i seguenti provvedimenti:

-Il riordino degli uffici centrali e periferici dell' Amministrazione scolastica, che preveda per il centro la creazione di strutture (dipartimenti) per l'assolvimento di funzioni finali e per l'assolvimento alle funzioni strumentali di supporto e di valutazione amministrativa, e per una riorganizzazione periferica della pubblica amministrazione fondata sui Dipartimenti regionali e su uffici tecnici di gestione amministrativa collocati a livello provinciale e sub provinciale.

-La riforma degli IRRSAE, del Centro Europeo Educazione, e della Biblioteca di documentazione pedagogica, finalizzata al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

-Il decreto legislativo sulla riforma degli organi collegiali della P.I. a livello nazionale e periferico in forza dell'articolo 21, comma 15 della legge 15 marzo 1997 n. 59, per il quale e' stata di recente prolungata la delega.

La settima commissione della Camera ha concluso l'esame di un testo unificato di riforma degli organi collegiali a livello di istituto che presto sarà discusso e votato in aula. Esso raccoglie molte istanze emerse nel dibattito parlamentare e appare coerente e per molti aspetti urgentemente integrativo delle scelte compiute nei provvedimenti emanati o in corso di emanazione riguardanti l' autonomia scolastica e il riordino della Dirigenza.

La seconda fase della legislatura.

Il patto sociale caratterizza dunque la "fase due" della legislatura ed ha già prodotto importanti risultati a partire dal potenziamento delle risorse destinate alla formazione nella legge finanziaria 1999. Nella tabella A della Finanziaria , quella relativa al fondo che dovrà finanziare le future riforme, si prevede uno stanziamento per il Ministero della Pubblica Istruzione di 1.347,5 miliardi per il 1999; di 1823,2 miliardi per il 2000 e di 1968,2 miliardi per il 2001. A questi si devono aggiungere gli stanziamenti per l'edilizia scolastica di cui il Patto prevede un ulteriore rifinanziamento a regime e quelli assegnati al Ministero del Lavoro.

Nel "collegato alla legge finanziaria 1999" all'articolo 27 si colloca una modifica importante della normativa quadro per il diritto allo studio che estende, con l'introduzione del redditometro e del comodato, a tutta la fascia dell'obbligo l'erogazione gratuita dei libri di testo. Per dare attuazione alla nuova normativa si prevede per il 1999 uno stanziamento aggiuntivo di 200 mld.

Più di recente come si è detto , ma sempre nello stesso quadro, con l' approvazione della legge n. 9 del 27 gennaio 1999 che eleva l'obbligo scolastico si è avviata l'attuazione di uno dei più rilevanti impegni assunti dal governo con le parti sociali: l'obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni.

Il testo sul prolungamento dell'obbligo scolastico che e' stato approvato nello scorso mese gennaio prevede che:

- a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione venga elevato dagli attuali otto a dieci anni. Fino al riordino generale del sistema formativo (riforma dei cicli) si attua un elevamento transitorio (sempre a partire dall'anno scolastico 1999-2000)dell'obbligo a nove anni;

-nell'ambito di tale generale riordino si dovrà programmare un obbligo di istruzione e formazione che giunga a interessare il diciottesimo anno di età dei giovani e quindi la conclusione degli studi superiori con l'acquisizione di un diploma o di una qualifica professionale;

-nei primi tre anni di attuazione della riforma, a decorrere dal 1998 anno in cui potranno essere adottate dalle scuole opportune iniziative di orientamento, vengano impiegati oltre 500 miliardi;

-gli studenti interessati alla frequenza obbligatoria del primo anno di scuola superiore e che attualmente evadono tale obbligo sono circa 35.000. Per essi e per i circa 500.000 studenti che attualmente frequentano viene eliminato il pagamento delle tasse scolastiche e di iscrizione (£ 41.000) e vengono estese tutte le provvidenze vecchie e nuove che riguardano il diritto allo studio (libri, trasporti, mense ecc).

Lo stanziamento aggiuntivo previsto è di 150 mld per il 1999 e di 165 mld a decorrere dal 2000.

L'articolo 64 del Disegno di legge approvato dal Senato pochi giorni orsono prevede che l'obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni può essere assolto in modo integrato:

- nell'ambito del sistema di istruzione scolastica;
- nell'ambito del sistema di formazione professionale di competenza regionale, all'interno di strutture accreditate ai sensi dell'art. 17 della legge 196/97;
- nell'ambito dei percorsi di apprendistato, come disciplinato dall'art. 16 della L. 196/97.

Tali misure sono finanziate in parte con Fondo di cui all'articolo1 delle legge n.236 del luglio 1993 (200, 430, fino a 590 mld - rispettivamente per gli anni 1999, 2000, a decorrere dal 2001) e in parte a carico del Fondo di cui all'articolo 4 delle legge n.440/97 (30,110,190 mld rispettivamente per gli anni 2000, 2001, e a decorrere dal 2002)

L'articolo 65 dello stesso cosiddetto collegato ordinamentale istituisce il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore tecnica (IFTS). Le Regioni programmeranno l'istituzione di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore destinati ad ampliare e riqualificare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti occupati e non

occupati. Tali corsi saranno realizzati in maniera flessibile garantendo l'integrazione tra i diversi sistemi formativi.

Se quelle ricordate sono misure non di secondaria importanza e fuor di dubbio che l'asse portante strategico del disegno riformatore proposto al paese dal governo dell'Ulivo in campo scolastico, è rappresentato dalla riforma dei cicli a cui dedichiamo in questo seminario due delle relazioni di apertura.

Anche sul fronte degli interventi a favore del personale, mentre con il reperimento di 2700 miliardi si è concluso positivamente il contratto del personale della scuola, il Parlamento sta per terminare l'esame il provvedimento riguardante i provvedimenti urgenti in materia di personale scolastico.

1853 191

Comitato per la difesa delle aree montane

Via XXV Maggio, 10 - 32042 - Calalzo di Cadore - BL
C.F. 92008880251



www.Cadore.com/Codam
E-mail: Codam@Ladef.com



Tel. 0462/953120 0330/348854
Fax 0462/32290 0462/500385

Calalzo di Cadore, li 22 febbraio 1999

Ill.mo Onorevole,

a nome del Comitato che rappresento desidero ringraziarLa per la Sua collaborazione che ha permesso di vedere realizzata con la nuova legge finanziaria, anche se solo parzialmente, l'iniziativa popolare da noi promossa nel 1997 e relativa alla defiscalizzazione dei combustibili da riscaldamento soprattutto nelle aree montane.

Un piccolo ma significativo passo avanti nel riconoscimento di una importante peculiarità, peraltro non solo montana ma di ogni famiglia italiana.

Contiamo con il Suo aiuto di vedere completamente realizzata questa iniziativa che è nata con l'obiettivo di richiedere l'allineamento alla media europea dei prezzi di tutti i combustibili da riscaldamento.

RingraziandoLa ancora, e a Sua disposizione per eventuali ulteriori informazioni, Voglia gradire i miei più cordiali e distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Ernesto De Carlo

A tutti i Parlamentari della Repubblica
CASELLA

On.le Dr. Giulio CONTI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

12 5 11 197

Torino 19/2/98

Care Professore,

sono stato molto commosso e lieto per
della Sua gentilissima opinione
che il Prof. Silvio Romano ha voluto
promuovermi in mio onore.
Gradisco il mio voto ringraziando
e i miei saluti.

Suo figlio

18510

193

Francisco Cesario

me t'aurai en
anqui! d'ora

Francisco Cesario



Roma, 28 luglio 1991.

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

IL PRESIDENTE

1018/91

Crazie dei tuoi cordialissimi auguri e
del tuo incoraggiamento.

A presto

(Giorgio Salvini)

Ministère de l'Éducation nationale,
de la recherche et de la technologie

Le Ministre

Dear Sir,

We are currently engaged in an attempt to evaluate the impact of French contributions to science in the major disciplines. We are well aware of the difficulty of doing this, and the need to rely on as broad a series of tests and indices as possible. Of course, we use the classical citation indices, over periods of 3, 7 and 17 years, and are in particular looking at the French contribution in the first 10% of the total citation counts and high impact papers.

But, I believe that the qualitative input of major scientific leaders around the world is an important component of such a study. Some 8 years ago, we attempted an interview of members of a number of Science Academies and major international prize winners. The request elicited some (minority) criticism but an overwhelming and very useful response. The analysis of these responses was published in French in a rather obscure publication of the Ministry (1).

I would like to resume this analysis on a larger scale, taking advantage of what was learnt in the first attempt. To Academy members, I would like to ask which French scientists (or scientists working in France) you know, which you consider as good to outstanding, which institutions (laboratories, universities, research organizations) you believe to have made a major contribution in the last decade. To Prize winners, I would like to ask whether any French scientist (or scientist working in France) contributed significantly to the area of your own research.

Of course, if you already responded to the previous inquiry, it would be particularly interesting to have an indication of how you think the situation evolved since then.

We are appending to this letter the simple form sent 8 years ago. The idea is that this should not be a significant additional burden on your very busy schedule but you should really answer without any particular research. The question is « notoriety », and whether people are at present known to you and how.

186

Your response would help our current endeavour to modernize the structures of French research and find how to spot young talents and provide them early enough with appropriate autonomy and support. As was the case in our previous survey, Vincent Courtillot, director of research, will be in charge of collecting your answers and having them properly analyzed (2).

I would like to thank you in advance for your contribution

Yours very sincerely,



Claude ALLEGRE

- (1) **Eléments d'Evaluation de la Formation Doctorale et de la Recherche Universitaire**
V. Courtillot (ed.), 139pp, July 1992
Ministère de l'Education Nationale et de la Culture
Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales
- (2) V. Courtillot
Directeur de la Recherche
1 rue Descartes 75231 Paris Cedex 05
(email to : ghislaine.filliatreau @dr.education.gouv.fr)

1 - Could you list those French scholars, working in your field, that you would consider as first-class scientists ?

(Name, Field, if possible, University)

2 - Do you know, either directly or indirectly, of any first class French (or working in a French institution) scholars in other fields ?

(Name, Field, if possible, University)

3 - Do you know of any French research group that you would favorably compare with research groups that you know elsewhere in the academic world ?

(Name, Field, if possible, University)

4 - In your opinion, have any of those scholars listed above made any major contribution to science on a broad scale ? or to their own field ?

Contribution (in a few words)
Group and group leader

5 - Do you have any knowledge of a promising young French scolar in any university presently in France or abroad ?

(Name, Field, if possible, University)

1 - Could you list those French scholars, working in your field, that you would consider as first-class scientists ?

(Name, Field, if possible, University)

2 - Do you know, either directly or indirectly, of any first class French (or working in a French institution) scholars in other fields ?

(Name, Field, if possible, University)

3 - Do you know of any French research group that you would favorably compare with research groups that you know elsewhere in the academic world ?

(Name, Field, if possible, University)

4 - In your opinion, have any of those scholars listed above made any major contribution to science on a broad scale ? or to their own field ?

Contribution (in a few words)
Group and group leader

5 - Do you have any knowledge of a promising young French scholar in any university presently in France or abroad ?

(Name, Field, if possible, University)